

**DITTA PASSMETAL SRL**

**PROGETTO DI  
STOCCAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI METALLICI SPECIALI NON  
PERICOLOSI**

**STUDIO PRELIMINARE DI IMPATTO AMBIENTALE**

(D.lgs n. 152/2006, D.lgs n. 4/2008, L.R. n.10/1999, D.G.R.V. n.327/2009)

Luglio 2016

<p>Il richiedente: <b>PASSMETAL SRL</b></p> <p>SEDE LEGALE E OPERATIVA Via Madonna 2/G - 36045 - Lonigo (VI)</p> <p> PASSMETAL Srl</p>	<p>Elaborato n. <b>3</b></p>
<p>IL PROGETTISTA Ing. Soprana</p> <p> </p>	

## SOMMARIO

<b>I</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>II</b>	<b>METODOLOGIA DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE .....</b>	<b>4</b>
<b>III</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>DIMENSIONI DEL PROGETTO .....</b>	<b>5</b>
3.1	Inquadramento territoriale e stato attuale.....	5
3.2	Identità e/o ragione sociale del soggetto proponente.....	7
3.3	Descrizione dell'attività che si intende svolgere.....	7
3.4	Tipologia di rifiuti oggetto di trattamento.....	8
3.5	Descrizione dell'impianto.....	14
3.6	Esercizio dell'impianto di recupero .....	15
3.6.1	Descrizione delle fasi previste.....	15
3.6.1 a	Modalità e criteri di deposito e stoccaggio dei rifiuti.....	17
3.6.2	Procedure di accettazione, pesatura e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso.....	20
3.6.2 a	Modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto.....	20
3.6.2 b	Sistemi per assicurare il contenimento delle emissioni in atmosfera.....	20
3.6.2 c	Procedure di accettazione, pesatura e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso.....	20
3.6.2 d	Prelievi di campioni e relative modalità di analisi.....	20
3.7	Emissioni in atmosfera.....	21
3.8	Rumore.....	21
3.9	Scarichi idrici.....	21
3.10	Materie prime utilizzate.....	23
3.11	Accesso viario.....	23
<b>IV</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....</b>	<b>23</b>
4.1	Strumenti di pianificazione analizzati .....	23
4.2	Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali .. .....	23
4.3	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto .....	26
4.3.1	Il P.T.R.C. vigente.....	26
4.3.2	Il P.T.R.C. adottato.....	36
4.4	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Vicenza .....	49
4.5	Il Piano Regionale di Tutela delle Acque .....	67
4.6	Il Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) .....	68
4.7	Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Brogliano (P.A.T.) .....	69
4.8	Il Piano Regolatore generale del Comune di Lonigo (P.R.G.).....	84
<b>V</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE .....</b>	<b>90</b>
5.1	Aria .....	91
5.2	Clima .....	94
5.2.1	Temperatura.....	94
5.2.2	Regime pluviometrico.....	94
5.2.3	Venti .....	96
5.3	Acqua .....	96
5.3.1	Sintesi delle criticità per il sistema Acque e rete fognaria.....	96
5.3.2	Acque superficiali.....	97
5.3.3	La qualità dei corsi d'acqua.....	98
5.3.4	Le acque sotterranee.....	101
5.3.5	Campagna di monitoraggio 2003 – Acquifero artesiano della pianura di Lonigo.....	102
5.3.6	La rete fognaria e i depuratori.....	104

5.3.7	La rete acquedottistica.....	105
5.4	Suolo e sottosuolo .....	106
5.4.1	Sintesi delle criticità per il sistema Suolo e Sottosuolo.....	106
5.4.2	Sottosistemi di terre.....	107
5.4.3	Geo-mosaico.....	107
5.4.4	Suoli.....	108
5.4.5	Carta dei Suoli del Veneto.....	109
5.4.6	Permeabilità dei litotipi.....	110
5.4.7	Uso del suolo.....	111
5.4.8	Fattori di rischio geologico e idrogeologico.....	112
5.5	Biodiversità – Flora e Fauna .....	114
5.5.1	Sintesi delle criticità per il sistema Biodiversità, Flora e fauna.....	114
5.5.2	Aree protette.....	115
5.5.3	Aree a tutela speciale.....	115
5.5.4	Piano faunistico venatorio regionale (L.R. 1/2007) 2007 – 2012.....	115
5.6	Paesaggio .....	116
5.7	Il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.....	117
5.7.1	Patrimonio archeologico.....	117
5.7.2	Patrimonio architettonico.....	117
5.8	Inquinamento acustico .....	120
5.9	Inquinamento luminoso.....	123
5.10	Radiazioni ionizzanti.....	124
5.11	La Popolazione.....	125
5.12	Beni Materiali.....	126
5.12.1	Rifiuti urbani.....	127
5.12.2	Rifiuti speciali.....	127
5.12.3	Attività insalubri.....	128
5.12.4	Viabilità e flusso di traffico.....	130
<b>VI</b>	<b>VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI IMPATTI .....</b>	<b>131</b>
6.1	Metodologia .....	131
6.2	Stima degli impatti potenziali .....	132
6.2.1	Dimensione del progetto.....	132
6.2.2	Cumulo con altri progetti.....	134
6.2.3	Utilizzo delle risorse naturali.....	135
6.2.3 a	Consumi idrici.....	135
6.2.3 b	Consumo di materie prime e di materiali ausiliari.....	135
6.2.3 c	Uso del terreno.....	135
6.2.4	Produzione di rifiuti.....	136
6.2.5	Inquinamento e disturbi ambientali.....	136
6.2.5 a	Emissioni in atmosfera.....	136
6.2.5 b	Impatto sul suolo e sottosuolo.....	137
6.2.5 c	Impatto acustico.....	137
6.2.5 d	Impatto sulla viabilità.....	137
6.2.5 e	Inquinamento luminoso, radiazioni termiche, ionizzanti, emissioni odorigene.....	138
6.2.6	Perturbazione dei processi pedologici, geologici e geotecnici.....	139
6.2.7	Alterazione dei dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio.....	139
6.2.8	Rischio di incidenti.....	140
6.2.8 a	Incendio o esplosione.....	140
6.2.8 b	Dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente.....	140
6.2.8 c	Emissioni di gas, vapori o polveri.....	140
6.2.8 d	Rischi per gli addetti.....	140

6.2.9 Localizzazione del progetto.....	140
6.3 Prospetti riepilogativi.....	143
<b>VII CONCLUSIONI.....</b>	<b>148</b>

## I - Premessa

La Ditta "PASSMETAL SRL", con sede legale e operativa in Via Madonna 2/G a Lonigo (VI), già iscritta dal 2003 al Registro Provinciale delle Imprese in regime semplificato n. 389, intende richiedere alla Provincia di Vicenza il rinnovo dell'iscrizione al fine di proseguire l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi costituiti da metalli ferrosi, non ferrosi e cavi di rame.

In seguito all'entrata in vigore della Legge Regionale n.4 del 18 Febbraio 2016 e successive indicazioni della Regione (Protocollo n. 115357 del 23 Marzo 2016), essendo la potenzialità di trattamento autorizzata pari a 8 ton/h per 8 ore/giorno (64 ton/giorno), al fine di procedere con il rinnovo, l'attività deve essere preliminarmente sottoposta verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening), in quanto riferibile alla tipologia z.b.) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.

La ditta intende pertanto procedere con il rinnovo dell'iscrizione in regime semplificato, verrà nel frattempo avviata la procedura di screening e presentata la domanda di approvazione progetto per il passaggio dell'autorizzazione in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Il progetto di passaggio dell'autorizzazione in regime ordinario non prevede variazioni della potenzialità giornaliera di recupero, dei quantitativi annui accettabili dall'impianto e di quelli sottoposti a recupero. Non vengono modificati i quantitativi complessivi in stoccaggio. Non vengono modificate le tipologie di rifiuti accettabili dall'impianto, le tipologie di lavorazioni e le operazioni di recupero. Non sono inoltre previsti interventi edilizi internamente ed esternamente allo stabile.

## II - Metodologia di Studio Preliminare Ambientale

La metodologia utilizzata per la redazione del presente studio fa riferimento alle indicazioni contenute nella normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, e degli elementi indicati nell'Allegato V alla parte seconda del D.lgs n. 152/06 e s.m.i come modificato dal D.Lgs n. 4/2008 affrontando le seguenti argomentazioni:

- 1: Caratteristiche del progetto;
- 2: Localizzazione del progetto;
- 3: Caratteristiche dell'impatto potenziale.

A tal fine lo Studio si articola nei tre quadri di riferimento previsti:

- Quadro di Riferimento Progettuale
- Quadro di Riferimento Territoriale e Programmatico
- Quadro di Riferimento Ambientale

Il **QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE** descrive i principali elementi costitutivi dell'intervento. Lo spirito che guida la descrizione è quello di individuare le caratteristiche fondamentali del progetto.

Il **QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE E PROGRAMMATICO** riporta l'inquadramento

territoriale dell'area di progetto, le caratteristiche fisiche, naturali e antropizzate di contesto, l'analisi delle relazioni esistenti tra il Progetto e i diversi strumenti pianificatori.

Il Quadro di Riferimento Programmatico non tratta l'aderenza "formale" dell'opera agli strumenti di piano, ma è finalizzato a verificare la compatibilità delle opere in progetto con le linee strategiche generali di pianificazione del territorio, espresse dai disposti amministrativi diversamente competenti e ordinati; inoltre richiama il quadro normativo di riferimento, in relazione agli ambiti legislativi coinvolti dal progetto.

Il **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE** descrive le componenti ambientali con cui l'attività di progetto può interferire e valuta le potenziali forme di impatto anche al fine di definire le eventuali misure di compensazione o di mitigazione; illustra altresì la metodologia adottata per la stima degli impatti ed il sistema di monitoraggio da prevedersi per verificare i livelli di impatto dell'opera sull'ambiente nonché l'efficacia delle misure di mitigazione adottate.

### **III – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

#### **3. – Dimensioni del progetto**

##### **3.1 – Inquadramento territoriale e stato attuale**

Il sito in cui la ditta Passmetal srl svolge l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura metallica, con iscrizione al Registro delle Imprese in regime semplificato al n. 389 coincide con quello del progetto di autorizzazione dell'impianto in regime ordinario, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06.

In riferimento al PRG comunale, il sito dell'impianto è ubicato in Via Madonna, 2 all'interno dell'area ZTO D1 – Artigianale e industriale del comune di Lonigo.

La ditta è insediata in un fabbricato ad uso artigianale diviso in tre subalterni di uguali dimensioni, dei quali quello centrale di circa 425 mq è ad uso della ditta Passmetal srl. Le attività confinanti svolte negli altri due subalterni sono una carrozzeria ed un gommista.

La ditta Passmetal srl è insediata nel locale centrale, al mappale 449 del foglio 53 del censuario del Comune di Lonigo.

L'area di pertinenza comune alle tre attività è costituita da un piazzale di circa 400 mq con sola funzione di transito dei mezzi, ed in parte di sosta temporanea per gli utenti civili delle attività.

A Nord, Nord-Ovest ed a Est dell'impianto si estende la zona artigianale- industriale, all'interno della quale, a circa 25 m ad Est dell'impianto è ubicato un edificio ad uso abitativo. Ad Est dell'impianto è localizzata una ristretta zona a verde privato.

A Sud dell'impianto, in prossimità della via di transito S.P. Lonigo – S. Bonifacio si trova una zona B2 di centro urbano e un'area con destinazione a parcheggio, oltre le quali si estende una vasta area ad uso prevalentemente agricolo.

La via di accesso all'impianto si immette direttamente sulla Strada Provinciale Lonigo-S. Bonifacio, principale via di traffico verso Ovest e da questa è vicino il collegamento con la Strada Almisanesa che si immette più a Nord nell'autostrada A4 con il casello di Montebello Vicentino.



Estratto da PRG del comune di Lonigo



Corrispondente vista aerea

### 3.2 - Identità e/o ragione sociale del soggetto proponente

La ditta che inoltra la richiesta di autorizzazione è la seguente:

Soggetto proponente : <b>PASSMETAL SRL</b>	
nato a <b>SAN BONIFACIO</b> il <b>30/01/1958</b>	C.F. <b>PSSMSM58A30H783E</b>
residente a: <b>SAN BONIFACIO</b>	Provincia di <b>VERONA</b>
Via <b>RAFFAELLO SANZIO</b>	n. <b>9</b>
Titolare dell'impresa: <b>PASSMETAL SRL</b> <b>C.F. e P.I. 02777920238</b>	
Con sede legale e operativa a:	
▪ Comune di <b>LONIGO</b>	Frazione/Località: <b>/</b>
▪ Via <b>MADONNA n. 2/G</b>	
▪ Provincia di <b>VICENZA</b>	Cap <b>36045</b>
Tel : <b>0444/437052</b>	Fax : <b>0444/439749</b>

### 3.3. Descrizione dell'attività che si intende svolgere

L'attività svolta presso l'impianto è la stessa attualmente iscritta al n. 389 del Registro Provinciale delle Imprese che attuano il recupero di rifiuti in procedura semplificata e viene di seguito descritta.

I rifiuti speciali non pericolosi conferiti all'impianto sono metallici ferrosi e non ferrosi e spezzoni di cavo di rame ricoperto.

Per i rifiuti ferrosi la ditta svolge attività di:

- messa in riserva R13 con successivo invio ad altri impianti per singolo codice CER o, nel caso di accorpamento con codice 191202;
- trattamento di selezione R4 con produzione di MPS conforme al regolamento UE 333/2011

Per i rifiuti non ferrosi la ditta svolge attività di:

- messa in riserva R13 con successivo invio ad altri impianti per singolo codice CER o, nel caso di accorpamento con codice 191203;
- trattamento di selezione R4 con produzione di MPS conforme ai regolamenti UE 333/2013 per alluminio, UE 715/2013 per rame e sue leghe o alle specifiche UNI ed EURO secondo il DM 5 Febbraio 98 per altri metalli.

Dall'attività di recupero R4 possono essere prodotti dei rifiuti identificati come:

- CER 191202 – metalli ferrosi
- CER 191203 – metalli non ferrosi
- CER 191212 – Rifiuti misti non recuperabili

Viene effettuata anche la sola messa in riserva R13 per spezzoni di cavi di rame ricoperto con allontanamento per singolo codice CER.

- La potenzialità massima di recupero R4 dell'impianto è di 64 ton/giorno.
- La quantità annua massima di rifiuti accettabili all'impianto per operazioni R13/R4 è di 2950 ton/anno
- Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio in ingresso per operazioni R13/R4 è pari a 160 ton
- I rifiuti prodotti dall'attività di recupero sono al massimo 5.3 ton

### 3.4. Tipologia di rifiuti oggetto di trattamento

I rifiuti in ingresso sono di tipologia metallica ferrosi e non ferrosi, oppure spezzoni di cavo di rame ricoperto.

Si riporta di seguito la Tabella 1 di sintesi per codice CER dei rifiuti conferiti con le relative operazioni di recupero R13/R4 e relativa classificazione dei materiali ottenuti.

**Tabella 1**

CODICE C.E.R.	DEFINIZIONE CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZ.	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
10.02.10	scaglie di laminazione	rifiuti di ferro acciaio e ghisa	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	10.02.10 19.12.02 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 333/2013 per singola tipologia di metallo - Altri rifiuti (CER1912XX)
10.02.99	rifiuti non specificati altrimenti	rifiuti di ferro acciaio e ghisa (limitatamente ai cascami di lavorazione)	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	10.02.99 19.12.02 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 333/2013 per singola tipologia di metallo - Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
10.08.99	rifiuti non specificati altrimenti	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (limitatamente ai cascami di lavorazione)	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	10.08.99 19.12.03 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW - Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE 715/2013 per rame e UE 333/2011 per alluminio -MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) Altri rifiuti (CER 19.12.XX)

11.05.01	zinco solido	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	11.05.01 19.12.03 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) - Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
11.05.99	rifiuti non specificati altrimenti	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	11.05.99 19.12.03 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW - Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE 715/2013 per rame e UE 333/2011 per alluminio -MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi - pezzi metallici di scarto	Rifiuti di ferro acciaio e ghisa - tornitura e pezzi metallici di scarto ferrosi con olio > 0,1%	R13	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia ex D.M 5.2.98	12.01.01
		Rifiuti di ferro acciaio e ghisa - tornitura e pezzi metallici di scarto ferrosi con olio < 0,1%	R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 333/2013 per singola tipologia di metallo - Altri rifiuti (CER1912XX)
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi - riferito a polveri provenienti da abbattitori polveri	rifiuti di ferro acciaio e ghisa	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	12.01.02 19.12.02 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 333/2013 per singola tipologia di metallo - Altri rifiuti (CER1912XX)
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi - pezzi metallici di scarto	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe - tornitura e pezzi metallici di scarto ferrosi con olio > 2%	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	12.01.03
		Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe - tornitura e pezzi metallici di scarto ferrosi con olio < 2%	R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW - Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE 715/2013 per rame e UE 333/2011 per alluminio -MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	12.01.04 19.12.03 nel caso di accorpamento

			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW - Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE 715/2013 per rame e UE 333/2011 per alluminio -MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
12.01.99	rifiuti non specificati altrimenti - riferito a lamierino	rifiuti di ferro acciaio e ghisa	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	12.01.99 19.12.02 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 333/2013 per singola tipologia di metallo - Altri rifiuti (CER1912XX)
		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	12.01.99 19.12.03 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW - Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE 715/2013 per rame e UE 333/2011 per alluminio -MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
15.01.04	Imballaggi metallici	rifiuti di ferro acciaio e ghisa	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	15.01.04 19.12.02 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 333/2013 per singola tipologia di metallo - Altri rifiuti (CER1912XX)
		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	15.01.04 19.12.03 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW - Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE 715/2013 per rame e UE 333/2011 per alluminio -MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
16.01.17	metalli ferrosi	rifiuti di ferro acciaio e ghisa	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	16.01.17 19.12.02 nel caso di accorpamento

			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 333/2013 per singola tipologia di metallo - Altri rifiuti (CER1912XX)
16.01.18	metalli non ferrosi	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	16.01.18 19.12.03 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW - Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE 715/2013 per rame e UE 333/2011 per alluminio -MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
	metalli non ferrosi (intesi come cavi)	spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	CER 16.01.18 Metalli non ferrosi (intesi come cavi) 19.12.03 nel caso di accorpamento
16.01.22	componenti non specificati altrimenti	spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	CER 16.01.22 Metalli non ferrosi (intesi come cavi) 19.12.03 nel caso di accorpamento
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15 (intesi come cavi)	spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	CER 16.02.16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15 (intesi come cavi) 19.12.03 nel caso di accorpamento
17.04.01	rame, bronzo, ottone	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	17.04.01 19.12.03 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW - Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE 715/2013 per rame e sue leghe. Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
	rame, bronzo, ottone (intesi come cavi)	spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	17.04.01 Metalli non ferrosi (intesi come cavi) 19.12.03 nel caso di accorpamento
17.04.02	alluminio	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	17.04.02 19.12.03 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 333/2013 per singola tipologia di metallo - Altri rifiuti (CER1912XX)

17.04.03	piombo	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	17.04.03 19.12.03 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) - Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
17.04.04	zinco	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	17.04.04 19.12.03 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) - Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
17.04.05	ferro e acciaio	rifiuti di ferro acciaio e ghisa	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	17.04.05 19.12.02 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 333/2013 per singola tipologia di metallo - Altri rifiuti (CER1912XX)
17.04.06	stagno	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	17.04.06 19.12.03 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) - Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
17.04.07	metalli misti	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	17.04.07 19.12.02 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW - Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE 715/2013 per rame e UE 333/2011 per alluminio -MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	Messa in riserva	17.04.11 19.12.03 nel caso di accorpamento
19.01.02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	rifiuti di ferro acciaio e ghisa	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	19.01.02 19.12.02 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 333/2013 per singola tipologia di metallo - Altri rifiuti (CER1912XX)

19.01.18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.07	rifiuti di ferro acciaio e ghisa	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	19.01.18 19.12.02 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 333/2013 per singola tipologia di metallo - Altri rifiuti (CER1912XX)
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	19.10.02 19.12.03 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW - Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE 715/2013 per rame e UE 333/2011 per alluminio -MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
19.12.02	metalli ferrosi	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	Rifiuti di metalli ferrosi - CER 19.12.02
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 333/2013 per singola tipologia di metallo - Altri rifiuti (CER1912XX)
19.12.03	metalli non ferrosi	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	Rifiuti di metalli non ferrosi - CER 19.12.03
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW - Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE 715/2013 per rame e UE 333/2011 per alluminio -MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
20.01.40	metalli	rifiuti di ferro acciaio e ghisa	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	20.01.40 19.12.02 nel caso di accorpamento
			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW-Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 333/2013 per singola tipologia di metallo - Altri rifiuti (CER1912XX)
		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	Messa in riserva R13 con allontanamento per singolo codice CER o accorpamento con rifiuti della medesima tipologia ex DM 5.2.98	20.01.40 19.12.03 nel caso di accorpamento

			R4	Messa in riserva con selezione per eliminazione impurezze	EoW - Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei Regolamenti UE 715/2013 per rame e UE 333/2011 per alluminio -MPS conforme alle specifiche UNI e EURO (DM 5.2.98) Altri rifiuti (CER 19.12.XX)
--	--	--	----	---	---

### 3.5 - Descrizione dell'impianto

Il progetto in esame non prevede realizzazioni di opere edili in quanto verrà utilizzato lo stesso impianto attualmente autorizzato all'esercizio in procedura semplificata. Gli spazi utilizzati e la disposizione del lay-out sono gli stessi autorizzati in procedura semplificata.

L'impianto è complessivamente costituito da:

- Fabbricato ad uso artigianale composto da tre subalterni di uguali dimensioni, utilizzati da tre attività autonome. La ditta Passmetal srl è insediata nel subalterno centrale con regolare contratto di locazione rinnovato annualmente e la superficie del locale è pari a circa 425 mq, compreso l'ufficio ed i servizi. Il confine dell'attività è costituito dai muri perimetrali del locale. All'interno dell'impianto si accede attraverso un passaggio carraio di larghezza 4.3 m chiuso da portone. Sulla parte posteriore dell'impianto è presente un'altra apertura non carrabile chiusa da portone e praticamente inutilizzata.

L'area in cui si svolge l'attività è completamente pavimentata in cemento liscio.

-L'area di pertinenza comune alle tre attività è costituita da un piazzale completamente pavimentato in cemento di circa 400 mq con sola funzione di transito dei mezzi, ed in parte di sosta temporanea per gli utenti civili delle attività.

-All'interno sono presenti tutti gli stoccaggi, il polipo meccanico per la movimentazione dei materiali e la cesoia modello TR 250, oltre all'ufficio per il ricevimento e registrazione della documentazione di trasporto.

-La documentazione edilizia e amministrativa che legittima l'utilizzo dell'immobile e la gestione dell'impianto nell'attuale configurazione è la seguente:

- Certificato di agibilità n. 226/96 prot. 21076/97 del 12.12.1997
- Contratto di locazione ad uso commerciale del 30.12.1997
- Nota del Comune di Lonigo Prot. 11356 del 11 Luglio 2008
- Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero in regime semplificato n. 389 del 23.04.2012
- Certificato UE 333/2011 n. 081/2014 del 19.09.2014
- Certificato UE 715/2013 n. R715/004 del 07.01.2014

La documentazione sopra descritta viene allegata alla relazione tecnico-descrittiva ed all'Elaborato 7 –Documentazione Urbanistico - edilizia del progetto.



contatto con olio da scheda descrittiva o analisi o analisi) per cui viene effettuata la sola messa in riserva (R13) e destinati ad altri impianti di recupero sono stoccati nelle apposite aree in contenitori a tenuta se necessario (in funzione delle analisi del contenuto d'olio). L'allontanamento dall'impianto può avvenire per singolo codice CER o con il CER 191203 per i non ferrosi e con il CER 191202 per i ferrosi nel caso di accorpamento.

La messa in riserva di rifiuti ferrosi e non, destinati a selezione e recupero R4, avviene in altre aree dedicate.

Data la tipologia di rifiuti conferiti, il criterio sopradescritto risulta in particolare applicabile per la tornitura di metalli ferrosi (CER 120101) con contenuto d'olio > 0.1% (dichiarazione di avvenuto contatto con olio da scheda descrittiva o analisi) si effettua la sola messa in riserva (R13), se trattasi di tornitura secca (solido non gocciolante) lo stoccaggio può avvenire in cumulo, altrimenti in contenitori dedicati a tenuta (in funzione del risultato delle analisi del contenuto d'olio). Per la tornitura di metalli non ferrosi (CER 120103) con contenuto d'olio > 2% (dichiarazione di avvenuto contatto con olio da scheda descrittiva o analisi) si effettua la sola messa in riserva (R13), se trattasi di tornitura secca (solido non gocciolante) lo stoccaggio può avvenire in cumulo, altrimenti in contenitori dedicati a tenuta (in funzione del risultato delle analisi del contenuto d'olio). Dopo lo stoccaggio R13, l'allontanamento dall'impianto delle torniture avviene per codice CER di ingresso.

La tornitura di metalli ferrosi (CER 120101) con contenuto d'olio < 0.1% e per la tornitura di metalli non ferrosi (CER 120103) con contenuto d'olio < 2% (dichiarazione di non avvenuto contatto con olio da scheda descrittiva) può essere sottoposta a selezione e recupero (R4) in apposita area.

Viene effettuata anche la messa in riserva (R13) dei cavi elettrici ricoperti in area dedicata con possibile allontanamento dall'impianto per singolo codice CER oppure con il codice CER 191203 nel caso di accorpamento.

3) Operazioni di recupero Metalli ferrosi e non ferrosi (R4): Il recupero dei rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi è distinto nelle seguenti fasi:

- Selezione dei rifiuti ferrosi con contenuto d'olio <0.1% e di quelli non ferrosi con contenuto d'olio <2% (dichiarazione di non avvenuto contatto con olio da scheda descrittiva) per la produzione di "materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto" secondo i Regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013
- Eventuale riduzione volumetrica mediante cesoia mobile TR 240 in area dedicata distinta da quella di selezione, per la produzione di MPS
- Eventuale selezione con smontaggio di strutture metalliche nell'area di selezione per la separazione di materiali imbullonati di diversa natura. Allo scopo si usano solo utensili manuali senza l'ausilio di fiamme acetileniche o mola a disco.

Il materiale ottenuto dalla selezione è depositato in stoccaggio nelle apposite aree, box o contenitori fuori terra come "materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste)" secondo i Regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013, o di MPS conformi alle specifiche UNI e EURO, suddivise per natura del materiale.

4) Stoccaggio MPS: Le MPS sono prodotte secondo le procedure di cui agli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011 per i rifiuti ferrosi e alluminio e sue leghe; secondo l'allegato I al Regolamento UE 715/2013 per i rifiuti di rame e sue leghe. Le MPS prodotte sono suddivise per natura merceologica dei materiali e lo stoccaggio avviene in cassoni di ferro oppure in cumulo in aree dedicate o box.

Nella Tabella 1 al punto 3.4 si riportano i codici CER dei rifiuti in ingresso (che sono quelli già autorizzati in regime semplificato) le relative attività svolte, la codifica dei rifiuti corrispondenti in uscita o la classificazione di materia prima secondaria o materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dei regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013 (End of Waste).

### 3.6.1.a) Modalità e criteri di deposito e stoccaggio dei rifiuti

Il deposito dei rifiuti in ingresso da sottoporre a selezione R4 avverrà in cumuli, distinti per tipologia di rifiuto da trattare.

I rifiuti misti non recuperabili CER 191212, i rifiuti ferrosi CER 191202 e non ferrosi CER 191203 prodotti dalla selezione vengono stoccati in casse idonee.

I quantitativi in stoccaggio per tipologia di rifiuti in ingresso istantanei e annui sono riportati in Tabella 2 (gli stessi ora autorizzati)

**Tabella 2**

	Quantitativo max messa in riserva R13 (ton)	Quantitativo max messa in riserva finalizzata al recupero R13-R4 (ton)	Quantitativo/anno max messa in riserva R13 (ton)	Quantitativo/anno max messa in riserva finalizzata al recupero R13-R4 (ton)
<b>RIFIUTI FERROSI</b>	19	30	450	1200
<b>RIFIUTI NON FERROSI</b>	42	60	400	800
<b>CAVI ELETTRICI</b>	9	/	100	/
<b>tot</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>950</b>	<b>2000</b>
<b>tot R13 + R13-R4</b>		<b>160</b>		<b>2950</b>


La potenzialità massima di trattamento R4 dell'impianto è di 64 ton/giorno

In **Tabella 3** sono riportati in sintesi i codici CER dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e le relative attività di destinazione.


CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESCRIZIONE PROVENIENZA	DESCRIZIONE DESTINAZIONE - SIGLA R/D
19.12.02	Metalli ferrosi	Selezione e recupero rifiuti ferrosi e non ferrosi R4	Operazione – trattamento R13/R12/R4
19.12.03	Metalli non ferrosi	Selezione e recupero rifiuti ferrosi e non ferrosi R4	Operazione – trattamento R13/R12/R4
19.12.12	Scarti non recuperabili	Selezione e recupero rifiuti ferrosi e non ferrosi R4	Operazione - trattamento R13/R3/R4/D15

Si riportano di seguito gli schemi a blocchi del processo di recupero sopra descritto:


**SCHEMA A BLOCCHI DEL PROCESSO DI RECUPERO RIFIUTI FERROSI**



**SCHEMA A BLOCCHI DEL PROCESSO DI RECUPERO RIFIUTI NON FERROSI**



**SCHEMA A BLOCCHI DEL PROCESSO DI RECUPERO SPEZZONI DI CAVO DI RAME RICOPERTO**



### **3.6.2 Procedure di accettazione, pesatura e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso**

#### **3.6.2.a) Modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto**

I rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi vengono conferiti mediante l'autocarro con cassone scarrabile in dotazione alla ditta per il trasporto in conto proprio oppure con altri mezzi in caso di conferimento da terzi. Il carico dei mezzi in arrivo viene scaricato all'interno su superficie pavimentata in cemento lisciato e lo svuotamento del cassone avviene mediante polipo meccanico.

#### **3.6.2.b) Sistemi per assicurare il contenimento delle emissioni in atmosfera**

L'intera attività è svolta all'interno, al riparo da agenti atmosferici e dall'azione eolica e non sono presenti rifiuti di natura polverulenta tali da provocare emissioni diffuse di polvere nell'ambiente durante la movimentazione.

#### **3.6.2. c) Procedure di accettazione, pesatura e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso**

I rifiuti in entrata vengono valutati principalmente a vista. La procedura di pesatura viene svolta presso la vicina pesa pubblica per grossi quantitativi, per quantitativi inferiori a 1000 kg si usa la pesa interna.

Tutti i rifiuti sono conferiti previo controllo della corretta compilazione del formulario in triplice copia.

Per tutti i rifiuti verrà richiesta la presentazione della scheda descrittiva di omologa di validità biennale per ogni singolo produttore, per i rifiuti con codice a specchio sarà richiesta l'analisi di omologa per la verifica di non pericolosità, sempre con validità biennale per singolo produttore.

Tutti i rifiuti in ingresso sono sottoposti a controllo radiometrico con apposito strumento sottoposto a controllo periodico.

Le verifiche sui rifiuti in ingresso consistono quindi nei seguenti controlli:

- la verifica visiva, in fase di accettazione del rifiuto all'impianto, che quanto conferito corrisponda alla descrizione del rifiuto;
- la verifica assenza "impurezze" costituite da materiali pericolosi (es. contenitori etichettati), infiammabili e/o liquidi;
- dopo l'acquisizione e la verifica della scheda descrittiva, o analisi di omologa per i codici a specchio, se conformi, potrà avvenire il conferimento;
- controllo radiometrico come previsto dal D.Lgs. n.100 del 1 giugno 2011 per i rifiuti di tipo ferrosi e non ferrosi.

#### **3.6.2.d) Prelievi di campioni e relative modalità di analisi**

Le analisi non sono richieste, in quanto trattasi di attività di trattamento dei rifiuti operanti in regime ordinario ai sensi del art. 208 del Dlgs 152/06 e sostituite da scheda descrittiva di omologa.

Per tutti i rifiuti verrà infatti richiesta la presentazione della scheda descrittiva di omologa di validità biennale per ogni singolo produttore, per i rifiuti con codice a specchio sarà richiesta l'analisi di omologa per la verifica di non pericolosità, sempre con validità biennale per singolo produttore.

Nei casi in cui ci siano dubbi in merito alla classificazione la ditta PASSMETAL SRL richiederà di effettuare le analisi sul rifiuto al momento del primo conferimento e successivamente in occasione

di mutamenti del ciclo produttivo che possano influenzare le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o comunque con frequenza biennale.

Anche le torniture metalliche ferrose e non ferrose vengono conferite con scheda descrittiva in cui si dichiara l'assenza di olio. Qualora le torniture siano venute a contatto con olio durante il processo produttivo, si procederà con analisi per la determinazione del contenuto d'olio.

Le analisi richieste, vengono effettuate dal produttore preliminarmente al primo conferimento e successivamente ripetute ogni due anni o ad ogni modifica del processo produttivo e/o caratteristiche del rifiuto. Le analisi saranno effettuate su un campione rappresentativo e secondo i parametri previsti per la qualifica del rifiuto.

### **3.7- Emissioni in atmosfera**

Data la tipologia di rifiuti metallici non polverulenti, cavi elettrici non sono generate emissioni in atmosfera di tipo diffuso, né dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti, né delle materie prime secondarie.

Anche dall'attività di selezione e recupero non sono prodotte emissioni in atmosfera puntuali in quanto le operazioni sono svolte manualmente con attrezzi manuali (avvitatori, cacciaviti, ecc.) o con l'utilizzo della cesoia in dotazione alla ditta, senza l'utilizzo di fiamme ossiacetileniche o simili o mole abrasive.

L'unica fonte di emissione di gas è il motore a scoppio del polipo meccanico (utilizzo stimato di 1 ora/giorno), oltre al mezzo utilizzato per il trasporto, che è soggetto a specifica normativa che prevede la revisione ed il controllo periodico dei gas prodotti.

### **3.8 - Rumore**

Dallo studio di valutazione impatto acustico, si evidenzia che, considerando i valori rilevati, la tipologia e le modalità delle lavorazioni svolte, le caratteristiche strutturali del capannone in oggetto, il posizionamento delle sorgenti di rumore, i confini di proprietà, le distanze con gli altri insediamenti ed il tipo di zona in cui è individuata la ditta, vengono rispettati i limiti di immissione ed emissione previsti nel periodo diurno per tali aree dalla zonizzazione acustica approvata dal Comune di Lonigo (Classi IV e V).

### **3.9 - Scarichi idrici**

L'attività presso l'impianto in progetto è svolta totalmente all'interno dello stabile su superficie pavimentata in cemento liscio. Nel processo di recupero non è previsto l'utilizzo di acqua e la produzione di acque reflue e, data la localizzazione dell'attività all'interno, non sono prodotte acque di dilavamento.

Dalla tipologia di rifiuti conferiti, spanti e colaticci possono essere generati solo occasionalmente e comunque contenuti dalla superficie adeguatamente pavimentata in cemento liscio e dal cordolo di contenimento posto agli ingressi.

Come sopra descritto l'impianto di progetto non prevede il trattamento o lo stoccaggio di rifiuti classificati come pericolosi.

La movimentazione dei rifiuti, il processo di recupero ed i depositi di materiali avvengono all'interno dello stabile, su superfici pavimentate in cemento liscio, pertanto sono escluse interferenze con gli strati superficiali e/o profondi del suolo, anche generate da occasionali eventi di sversamento, spanti o colaticci.


E' perciò esclusa la possibile cessione al suolo di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente.

Gli unici scarichi sono quindi assimilabili a quelli di tipo civile.

Il piazzale esterno in leggera pendenza verso la strada di accesso è totalmente pavimentato in cemento ed ha dimensioni di circa 420 mq, non fa parte dell'attività, e costituisce l'area di pertinenza comune alle tre attività commerciali indipendenti svolte nei tre subalterni costituenti l'unità immobiliare. Il piazzale ha funzione di transito dei mezzi e di sosta temporanea degli utenti civili delle tre attività.

Come riportato nella planimetria allegata di seguito e nell'Elab. 7\_ Documentazione urbanistico-edilizia in cui sono riportati i due subalterni presenti al mappale 449 (il terzo è inquadrato al mappale 448), nell'edificio è prevista la raccolta delle acque meteoriche dai pluviali con scarico in fognatura comunale delle acque bianche. Nella medesima fognatura confluiscono anche le acque meteoriche dal piazzale raccolte mediante tre caditoie (nella planimetria sono indicate due caditoie e la terza è al mappale 448). Prima della confluenza della linea di raccolta delle acque delle acque bianche nella fognatura comunale delle acque bianche è posizionato un pozzetto d'ispezione.

Gli scarichi delle acque provenienti dai servizi sono raccolti mediante linea separata che confluisce nella fognatura comunale delle acque nere.



Planimetria scarichi acque bianche e nere

### 3.10 - Materie prime utilizzate

Per l'attività di trattamento e recupero non si prevede l'utilizzo di specifiche materie prime. Le fonti di energia sono il gasolio (polipo meccanico e automezzo per il trasporto dei rifiuti) e la corrente elettrica utilizzata per la cesoia (utilizzata saltuariamente), illuminazione e utenze di ufficio.

### 3.11 – Accesso viario

Nell'impianto in esame verrà condotta la medesima attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, attuata nello stesso sito già autorizzato in semplificata.

Il progetto in esame non prevede aumento della potenzialità di trattamento, della quantità annua di rifiuti in ingresso all'impianto e di rifiuti in stoccaggio.

L'intensità del traffico veicolare di progetto interesserà la stessa rete viaria attuale con accesso all'area dell'impianto praticamente immediata da Via S. Giovanni e non subirà variazioni di rilievo rispetto alla situazione attuale, non essendo modificata la potenzialità ed i quantitativi in stoccaggio. Via S. Giovanni è sulla Strada Provinciale Lonigo – S.Bonifacio, principale via di traffico e pertanto dimensionata per sostenere il traffico veicolare commerciale indotto dagli impianti produttivi che insistono nell'ambito territoriale.

## IV – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

### 4.1 Strumenti di pianificazione analizzati

Gli strumenti di pianificazione analizzati e di seguito riportati sono:

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali;
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Vicenza;
- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Vicenza;
- Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Vicenza.

### 4.2 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

In riferimento all'Allegato A alla DCR N. 30 del 29 Aprile 2015 – Piano Regionale di Gestione dei rifiuti Urbani e Speciali, in particolare all'Elaborato C – Rifiuti speciali – Punto 2 – Scenari di gestione - di seguito riportati si evidenzia come l'impianto oggetto del progetto soddisfi pienamente agli obbiettivi del piano di cui ai seguenti comma.

Comma 2: **favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia a tutti i livelli** per la produzione di

materie prime seconde, ora definite “rifiuti che hanno cessato di essere tali”. Nel caso specifico l’impianto esaminato è proprio finalizzato alla trasformazione dei rifiuti speciali metallici non pericolosi in materia prima secondaria riutilizzabile da utilizzatori finali e le materie prime secondarie sono meglio definite come materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste) ai sensi dei regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013.

Comma 5: **minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti:** Nel caso specifico l’impianto è finalizzato alla produzione di materia prima seconda riutilizzabile presso utilizzatori finali e chiude quindi il ciclo del recupero dei rifiuti.

Comma 6: Viene applicato il **principio di prossimità** in quanto l’impianto di recupero permette un migliore e capillare servizio di raccolta dei rifiuti su un territorio con diffusa presenza di realtà industriali medio-piccole e questa tipologia di servizio costituisce di fatto una riduzione della movimentazione di rifiuti metallici prodotti verso centri di raccolta più lontani.

## ELABORATO C

### 2. SCENARI DI GESTIONE

#### 2.1 PREMESSA SUGLI OBIETTIVI DI PIANO

La definizione degli scenari di piano relativi ai rifiuti speciali, in linea con le direttive comunitarie e nazionali in materia, fa riferimento agli obiettivi di seguito indicati.

**1. ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali:** tale aspetto è evidentemente legato all'ottimizzazione dei cicli produttivi e presuppone la possibilità di ricorrere a tecnologie più pulite e innovative, ad un utilizzo più razionale e meno impattante delle risorse naturali, all'immissione sul mercato di prodotti che per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento non incrementano la quantità o la nocività dei rifiuti e conseguentemente i rischi di inquinamento. Potrà essere previsto il ricorso ad accordi, anche settoriali, per incoraggiare le imprese a predisporre piani di prevenzione dei rifiuti, nonché intese per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale. In tale ambito potrebbero essere analizzati i cicli produttivi che determinano le più cospicue produzioni di rifiuti speciali nel Veneto al fine di individuare possibili interventi finalizzati a minimizzarne la produzione e la pericolosità. Un altro aspetto di fondamentale rilevanza da incentivare grazie alle novità normative recentemente introdotte e recepite, consiste nella valorizzazione degli scarti industriali all'interno dello stesso o in altri cicli produttivi secondo le indicazioni espresse nella **definizione di sottoprodotto**.

**2. favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia** a tutti i livelli: potrà essere previsto, tra l'altro, il ricorso a campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori e, per quanto riguarda gli appalti pubblici, l'utilizzo di materiali di recupero nonché l'integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti. A tal proposito di fondamentale importanza risulterà anche **la definizione di specifiche tecniche** per quelle **materie prime seconde** (ora ridefiniti rifiuti che hanno cessato di essere tali), prodotte dagli impianti di recupero, al momento, prive di norme di riferimento nazionali o internazionali.

**3. favorire le altre forme di recupero, in particolare il recupero di energia:** rappresenta una finalità che deve essere perseguita sotto l'aspetto dell'innovazione, in quanto può garantire sviluppo tecnologico, opportunità di riduzione degli impatti ambientali, nonché il rilancio economico. Dopo il recupero di materia deve essere massimizzato il recupero energetico. In questo senso deve essere promosso e sostenuto il recupero energetico del combustibile da rifiuto (CDR-CSS) negli impianti industriali esistenti in sostituzione dei combustibili fossili tradizionali.

**4. valorizzare la capacità impiantistica esistente:** un principio fondamentale che sarà applicato e quello di **valorizzare appieno la potenzialità già installata sul territorio**, anche con ristrutturazioni impiantistiche, per gestire quei flussi di rifiuti che attualmente costituiscono la domanda inesausta, evitando l'utilizzo di nuovi siti e la realizzazione di nuovi impatti sul territorio già pesantemente industrializzato, evitando il consumo di suolo e salvaguardando in particolare il suolo agricolo.

**5. minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti:** l'opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali, da collocare a valle dei processi di trattamento finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti.

**6. applicare il principio di prossimità** alla gestione dei rifiuti speciali: il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. introduce sulla base della normativa comunitaria il principio di prossimità per lo smaltimento dei rifiuti. Nello specifico l'art. 182-bis, c.1, recita che "lo smaltimento dei rifiuti [...]" e "attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti [...]" al fine di [...] permettere lo smaltimento dei rifiuti [...] in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi". La normativa non prevede pertanto un obbligo a limitare la movimentazione dei rifiuti speciali, che soggiace alle regole del libero mercato, bensì suggerisce di valutare, nell'ambito della creazione di una rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti, anche l'aspetto di vicinanza dell'impianto rispetto al luogo di produzione. Quindi la valutazione dei fabbisogni impiantistici regionali in relazione alla domanda inesausta deve tenere in conto, per quanto possibile, anche dell'applicazione di questo principio, così come indicato all'art.199, c.3, lett. g) del D.Lgs 152/06.

## 4.3 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto

### 4.3.1 - Il P.T.R.C. vigente

*Il Piano Territoriale di Coordinamento è lo strumento regionale (la cui nuova versione è in iter di approvazione alla data di stesura del presente studio) che, sul versante fisico, unitamente al Programma Regionale di Sviluppo sul versante economico, organizza e predispone le condizioni territoriali per lo "sviluppo", nella salvaguardia dei valori fondamentali, del territorio regionale. Tale strumento, già in ossequio alla Legge 431/85, assume l'assetto di "piano urbanistico – territoriale con rilevanza paesistica" in quanto:*

- *individua il sistema degli "ambiti naturalistico – ambientali";*
- *formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio e dell'ambiente immediatamente prevalenti, specificati in sede di pianificazione successiva (piani di area, piani provinciali, piani di settore) e subordinata (piani regolatori comunali);*
- *stabilisce quali, tra gli ambiti unitari con rilevanti caratteristiche ambientali e paesaggistiche di interesse regionale, debbano essere pianificati a livello di Piano di Area o di settore;*
  
- *regola quelle iniziative di pianificazione paesaggistica successiva e/o subordinata che possono essere adottate dalle Province o dai Comuni o loro Consorzi mediante opportune forme di coordinamento.*

*Il P.T.R.C. del Veneto vigente è articolato in quattro grandi sistemi:*

- 1) *il "sistema ambientale" che costituisce il quadro di riferimento per le aree di più rigida tutela del territorio regionale (in cui sono compresi i beni sottoposti a diversi gradi di protezione ed i relativi processi di incentivazione e sviluppo) e per il territorio agricolo di cui si considerano, in questo contesto, gli aspetti che formano parte integrante del sistema ambientale;*
- 2) *il "sistema insediativo", nel quale vengono trattate le questioni attinenti all'armatura urbana ed ai servizi (generali ed alla persona), alle politiche della casa, alla forma urbana, agli standards urbanistici;*
- 3) *il "sistema produttivo", nel quale vengono definite le modalità per la regolazione degli insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e/o necessarie rilocalizzazioni, nonché le linee e gli indirizzi per il loro sviluppo o la loro migliore organizzazione;*
- 4) *il "sistema relazionale", nel quale vengono trattati i diversi programmi e deliberazioni nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni e vengono formulate le direttive per il riordino delle reti.*

*Per ciascun Sistema il Piano fornisce le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici comunali, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei Piani di Settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.*

*Per il raggiungimento di un equilibrio naturale generale, il P.T.R.C. assegna alle risorse naturali una destinazione "sociale", oltre che produttiva, che comporta:*

- *la conservazione del suolo, mediante prevenzione attiva del dissesto idrogeologico e la sistemazione degli ambiti degradati;*
- *il controllo dell'inquinamento delle risorse primarie quali aria, acqua, suolo;*
- *la tutela e la conservazione degli ambienti naturali;*
- *la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali;*
- *la valorizzazione delle aree agricole, nel loro ruolo di equilibrio e protezione dell'ambiente;*
- *l'individuazione delle aree a rischio ecologico e ad alta sensibilità ambientale secondo l'art.30 della L.R. N.33/85.*

*Il P.T.R.C. in particolare, per quanto riguarda la procedura di V.I.A., nel quadro delle indicazioni della L.R. N. 33/85, ne impone l'applicazione alle aree "ad alta sensibilità ambientale" o ad "alto rischio ecologico" e a quelle nelle quali i valori storici e paesaggistici risultino rilevanti.*

*Il P.T.R.C. definisce un primo elenco di aree "ad alto rischio ecologico" e "ad alta sensibilità ambientale", richiamate dall'art.30 della L.R. n.33/85.*

Le zone ad alto rischio ecologico sono:

- le zone soggette a vincolo idrogeologico, in attesa della definitiva conclusione delle indagini in corso sulle zone di dissesto potenziale;
- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni ciclici di esondazione;
- le aree soggette a rischio sismico;
- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili;
- le aree indiziate di presenza di risorse idrotermali.

Sono zone ad alta sensibilità ambientale:

- le aree di interesse naturalistico;
- gli ambiti di interesse faunistico;
- le aree indiziate della presenza di monumenti geologici e/o naturalistici;
- gli ambiti di alta collina e di montagna;
- gli ambiti di interesse storico, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ambientali;
- parchi e riserve naturali.

Per quanto attiene all'inquadramento territoriale (riferito al P.T.R.C. vigente) dell'impianto in discussione, l'area esaminata ricade all'interno dei seguenti ambiti:

- Ambiti con buona integrità (Art. 23 delle N. di A.)
- Poli urbani di quarto rango
- Corridoio plurimodale

L'area del sito in esame non ricade all'interno dei seguenti ambiti:

- Zone a rischio sismico;
- Zone soggette a rischio idraulico;
- Ambiti naturalistici di livello regionale, aree di tutela paesaggistica vincolate ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, zone umide e zone selvagge;
- Aree di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 167/36 e 431/65
- Centri storici di particolare rilievo, zone archeologiche vincolate ai sensi della Legge 1089/39 e della Legge 431/85, ambiti per l'istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale, ambiti per l'istituzione di parchi naturali archeologici, principali itinerari di valore storico e storico ambientale;
- Ambiti di istituzione di parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali;
- Ambiti da sottoporre a Piani d'Area, Piani di settore, ambiti di pianificazione di interesse regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e ss.mm.ii.

Di seguito si riportano le tavole del P.T.R.C. vigente con ubicato il sito di progetto da cui si rileva che non sono contenute preclusioni all'attività in esame.





Tavola 1 dal PTRC vigente - Difesa del suolo e degli insediamenti












Tavola 3 dal PTRC vigente – Integrità del territorio agricolo







Tav 4 dal PTRC vigente – Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico






Tav. 5 dal PTRC vigente – Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica





Tav. 6 Dal PTRC vigente – Schema della viabilità primaria – itinerari regionali ed interregionali







Tav.7 dal PTRC vigente – Sistema insediativo

	CONFINI DI STATO
	CONFINI DI REGIONE
	AREA CENTRONINETA: SISTEMA CARATTERIZZATO DA RELAZIONI DI TIPO METROPOLITANO A STRUTTURA POLICENTRICA
	AREA VERONESE: SISTEMA CARATTERIZZATO DA RELAZIONI DI TIPO METROPOLITANO A STRUTTURA MONOCENTRICA
	AREA PEDEMONTANA: SISTEMA CARATTERIZZATO DA RELAZIONI DI TIPO METROPOLITANO A STRUTTURA DIFFUSA
	AREA BELLUNESE - FELTRINA
	AREA METROPOLITANA AL 190 (POME - RSEV)
	AREA DI DECENTRAMENTO DEI POLI METROPOLITANI (POME - RSEV)
	PRINCIPALI CORRIDOI INTERMODALI INTERREGIONALI
	VIALITÀ DI SUPPORTO REGIONALE
	ALTRE DIRETTORI INTERREGIONALI
	PRINCIPALI CONNESSIONI RETICOLARI
	STRADE DI MERCATO
	SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE
	PORTI
	TERMINALE FLUVIO - MARITTIMO
	AERODROMO INTERNAZIONALE VENEZIA - MARIO PERO
	AERODROMI PRINCIPALI TREVISO-S. ANGELO, VERONA-VILLAFRANCA
	INTERPORTI DI PRIMO LIVELLO

	POLI REGIONALI DI PRIMO RANGO
	POLI URBANI INTEREDI DI SECONDO RANGO
	POLI URBANI LOCALI DI TERZO RANGO
	POLI URBANI LOCALI DI QUARTO RANGO
	POLI URBANI LOCALI DI QUINTO RANGO
	CENTRI SUBURBANI
	POLI CON POLITICHE DI RINFORZO
	SISTEMI TURISTICI MONTANI
	SISTEMI TURISTICI LITORALI
	PRINCIPALI CENTRI TURISTICI MONTANI
	PRINCIPALI CENTRI TURISTICI MARI
	PRINCIPALI CENTRI TURISTICI TERMALI
	PRINCIPALI CENTRI TURISTICI DEL GARDA
	FIERE
	PROGETTO: "VERDE METROPOLITANO"
	PROGETTO: "UNIVERSITA' CITTA'"
	PROGETTO DI AREA AGRICOLA METROPOLITANA (AAM)
	LINEA DELLE REGIONI



Tav. 8 dal PTRC vigente Articolazione di piano



### 4.3.2 Il P.T.R.C. adottato

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato, ai sensi della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004, il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; trattasi, in buona sostanza, di una riformulazione (attualizzata) del P.T.R.C. vigente che, in coerenza con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. N. 42/04), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio veneto nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, nella salvaguardia dei valori fondamentali del territorio regionale.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 della L.R. 11/2004, il P.T.R.C.:

- a) acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale generale;
- b) indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
- c) indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico – culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici;
- d) indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;
- e) definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;
- f) individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici di cui all'articolo 26 (della L.R. 11/2004);
- g) formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico ricettivi;
- h) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più province ai sensi dell'articolo 16 (della L.R.11/2004).

Il nuovo P.T.R.C. è vincolante per tutti gli altri Piani (territoriali, di settore e di sviluppo delle reti di servizio) allo stesso subordinati; il comma 5 dell'art. 12 della L.R. 11/2004, infatti, prescrive che: l'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e delle loro varianti comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno, mentre il comma 2 dell'art. 24 della medesima L.R. cita testualmente: i piani di settore ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizio sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora ciò sia previsto da specifiche leggi.

Il nuovo P.T.R.C. del Veneto è articolato in sei grandi tematismi (sottosistemi) così costituiti:

1) "Uso del suolo", che comprende le azioni previste dal Piano per gestire il processo di urbanizzazione, attraverso specifiche misure per gli spazi aperti, per la cosiddetta "matrice agricola" del territorio e per il sistema insediativo. Più in particolare il tematismo riporta le specifiche misure di tutela per gli ambiti collinari, montani e per le aree pianiziali di pregio nonché le misure di salvaguardia dei "varchi" liberi da edificazione lungo le coste marine, lacuali e nelle aree aperte periurbane; si individuano inoltre le aree con problemi di frammentazione paesaggistica a dominanza insediativa ed agricola, da assoggettare a specifiche azioni di piano. Nel caso specifico della frammentazione insediativa, tipica dell'area centro-veneta (città diffusa), si prevede una estesa opera di riordino territoriale, volta a limitare l'artificializzazione e l'impermeabilizzazione dei suoli mentre nel caso specifico della frammentazione agricola, localizzata prevalentemente nelle aree di bonifica antica e/o recente, si prevede il progetto di un sistema insediativo sostenibile, in forma lineare, lungo le principali aste fluviali.

Vengono inoltre indicate, in funzione del controllo delle criticità dei suoli, le possibilità di densificazione edilizia per particolari aree e vengono previste specifiche azioni per la limitazione della dispersione insediativa di fondovalle.

2) "Biodiversità", che contiene le azioni previste dal piano per tutelare e accrescere la diversità biologica. Più in particolare il tematismo individua e definisce i sistemi ecorelazionali (corridoi ecologici) estesi all'intero territorio regionale e connessi alla rete ecologica europea e riporta le specifiche misure previste per potenziare il contributo delle attività agricole alla biodiversità; vengono inoltre individuati gli ambiti vocati alla rinaturalizzazione e/o riforestazione e, per le aree di montagna, vengono indicate le azioni di limitazione del rimboschimento spontaneo, di tutela dei prati e pascoli alpini esistenti, di ripristino delle praterie storiche, di valorizzazione degli ambiti vocati all'agricoltura di montagna. In connessione al sistema insediativo sono indicati gli ambiti di agricoltura periurbana e le aree "urbano-rurali" di cui valorizzare le caratteristiche di multifunzionalità.

3) "Energia, risorse, ambiente", che raccoglie le azioni di piano volte a razionalizzare e migliorare l'uso delle risorse, anche per contrastare il "cambiamento climatico". E' incentivato l'uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia e sono promossi il risparmio e l'efficienza energetica negli insediamenti (abitativi, industriali, commerciali,

ecc.). Il tematismo riporta gli specifici interventi previsti dal Piano per la riduzione dell'inquinamento e per il risparmio e la conservazione della risorsa acqua (anche attraverso la predisposizione di idonee aree di laminazione) nonché le specifiche politiche per gli ambiti interessati dalle maggiori concentrazioni di inquinanti del suolo, dell'aria e dell'acqua (nitrati, CO<sub>2</sub>, ecc.) e per le aree interessate dalla risalita del cuneo salino; sono inoltre riportate le misure di tutela per le acque superficiali e profonde e sono individuate le aree interessate dalla presenza dei principali corridoi energetici, dove proporre

interventi di riordino. Sono indicate le aree soggette a rischio radon, per le quali sono previste specifiche misure di prevenzione e contenimento.

4) "Mobilità", che raccoglie le azioni del Piano volte a governare il rapporto tra le infrastrutture e il sistema insediativo, cogliendo l'opportunità di razionalizzare il territorio urbanizzato sulla base della presenza dei corridoi plurimodali I e V, del SFMR e dell'asse viario della Pedemontana. Il Piano prevede, anche attraverso il meccanismo della perequazione territoriale, che il riordino delle aree in fregio all'asse viario principale possa avvenire attraverso idonee azioni finalizzate a disincentivare la produzione agroalimentare e a razionalizzare/valorizzare le attività produttive e commerciali. Il tematismo individua tutta la rete viabilistica (collegamenti primari, secondari, intervallivi, tra pianura e montagna, in ambito alpino transregionale e transfrontaliero) e quella ferroviaria (sistema ferroviario metropolitano regionale - SFMR).

5) "Sviluppo economico", che è trattato in due tavole denominate "sviluppo economico produttivo" e "sviluppo economico ricettivo, turistico e rurale". La prima tavola raccoglie i principali "cluster" riconosciuti a livello nazionale, rispetto ai quali sono da attivare azioni per aumentare la loro competitività, e si valorizza il ruolo dei grandi parchi polifunzionali e commerciali di rango regionale, con funzione di "piazze di socializzazione del Terzo Veneto", anche prevedendo una articolazione della "offerta", una integrazione con le

strutture insediative e una minimizzazione del consumo energetico e degli effetti sul sistema ambiente-territorio. Nei porti, aeroporti e corridoi intermodali si prevedono opportunità per sviluppare servizi alla persona e all'impresa, si prevedono nuovi nodi di servizio per le attività produttive specialistiche (nei quali intervenire favorendo l'innovazione e il marketing) e si individuano le aree da specializzare per l'attività dell'artigianato di servizio alla città. Si prevede la razionalizzazione di forma e funzioni delle "strade mercato" e si individuano "luoghi del sapere", finalizzati anche alla promozione dello sviluppo economico (mediante promozione del rapporto tra ricerca e impresa). La seconda tavola raccoglie invece gli elementi e i contesti da valorizzare e tutelare, al fine di sviluppare armonicamente le diverse tipologie di turismo (ridefinendo il legame tra ospitalità e l'armatura culturale e ambientale del territorio). Si prevedono azioni di valorizzazione del sistema delle ville venete, delle città storiche e delle città murate; si prevede di coniugare, anche attraverso i "parchi agroalimentari", le produzioni agricole di pregio con il turismo culturale ed enogastronomico; si individuano le zone di produzione DOC, DOP, IGP e le aree caratterizzate di attività artigianali di eccellenza, quale fattore di qualità dell'offerta turistica. Si prevede lo sviluppo del turismo termale, congressuale, musicale, teatrale, diportistico (quali nuovi "focus" di specializzazione turistica); si evidenzia la rete delle aviosuperfici esistenti quale fattore di competitività.

6) "Crescita sociale e culturale", che raccoglie i possibili scenari di piano per disegnare il cosiddetto "Terzo Veneto", che si distingue così attraverso progetti d'ampia rilevanza e riflesso, capaci di mettere in figura un nuovo stile di vita e nuove politiche imprenditive. Nelle piattaforme urbane di Treviso e Vicenza si evidenziano due specializzazioni di eccellenza legate, la prima, all'essere "magnete" dal quale hanno origine e si ripartono tipologie "slow" di fruizione del territorio legate all'acqua, alla natura e al gusto; la seconda, anche per la presenza massiccia di monumenti dell'architettura, quale luogo dell'armonia e per i giovani. Si individuano gli interventi strutturali della nuova organizzazione spaziale regionale, nel sistema lineare verde polifunzionale sull'Ostiglia, nel Grande Arco Verde (G.A.V.) metropolitano e nel sistema territoriale storico-ambientale afferente ai fiumi Piave e Brenta. La trama dei percorsi ciclopedonali permette la conoscenza capillare del territorio, delle ville e dei loro contesti, delle città murate, dei canali navigabili storici, dei parchi naturali e culturali – letterari e dei territori di terra ed acqua del Polesine.

Per ciascun tematismo il Piano fornisce le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici comunali, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei Piani di Settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.

-----

Per quanto concerne l'inquadramento dell'attività in relazione alle tavole del P.T.R.C. adottato, di seguito riportate, con individuato il sito in esame, si evidenzia quanto segue:


- 1) Tavola 1a – USO DEL SUOLO-TERRA: il sito in esame ricade all'interno di un'area **agropolitana**
- 2) Tavola 1b – USO DEL SUOLO-ACQUA: il sito in esame ricade in un'area di **produzione idrica diffusa di importanza regionale**, in un'area di **primaria tutela degli acquiferi**, in un **comune con falde vincolate per l'utilizzo idropotabile**
- 3) Tavola 02 – BIODIVERSITA': il sito in esame ricade all'interno di un'area con **diversità dello spazio agrario medio bassa**
- 4) Tavola 03 – ENERGIE E AMBIENTE: il sito in esame ricade all'interno di un'area con **inquinamento da NOx di 30 µg/m<sup>3</sup>**
- 5) Tavola 04 – MOBILITA': il sito in esame ricade all'interno di un'area di **terreno urbanizzato ed ai margini di corridoio europeo**.
- 6) Tavola 05a – SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO: il sito in esame ricade in un'area con **incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale <= 0.05**
- 7) Tavola 05b – SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO: il sito in esame ricade in un'area con **numero di produzioni DOC, DOP, IGP per comune da 10.1 a 13**
- 8) Tavola 06 – CRESCITA SOCIALE E CULTURALE: il sito in esame ricade in **un elemento territoriale di riferimento "pianura" su base comunale ISTAT**.
- 9) Tavola 07 – MONTAGNA DEL VENETO: il sito in esame non ricade in aree o ambiti specifici.
- 10) Tavola 08 – CITTA' MOTORE DEL FUTURO: il sito in esame ricade all'interno di un **ambito di riequilibrio territoriale**

Per gli aspetti rilevati in Tav. 1b – USO DEL SUOLO-ACQUA, si rimanda al PTCP, dal quale non emergono vincoli di alcun tipo al progetto in esame.

Come descritto nel "Quadro progettuale" l'intera attività in esame è svolta all'interno di uno stabile su superficie adeguatamente pavimentata, in modo tale da evitare ogni contatto di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente con i ricettori profondi.

Sempre in riferimento al "Quadro progettuale", data la presenza di una quantità massima di cavi in stoccaggio di 9 ton, tutti gli accessi allo stabile saranno dotati di un cordolo di 5 cm per il contenimento delle eventuali acque di spegnimento necessarie all'estinzione di un possibile incendio.

Il P.T.R.C. adottato con deliberazione della Giunta Regionale n.372 del 17/02/2009 con la variante parziale di valenza paesaggistica adottata con deliberazione della G.R. n.427 del 10/04/2013, B.U.R. n.39 del 3/05/2013, come quello vigente, non contengono preclusioni all'attività in discussione.





Tav. 1a dal PTRC adottato – Uso del suolo / terra







Tav. 1 b dal PTRC adottato –Uso del suolo / acqua






Tav. 2 - Biodiversità





Tav. 3 da PTRC adottato – Energia e ambiente






Tav.4 da PTRC adottato - Mobilità






Tav.5 a da PTRC adottato – Sviluppo economico produttivo









Tav. 6 da PTRC adottato – Crescita sociale e culturale





Tav. 7 da PTRC adottato – Montagna del Veneto





Tav. 8 da PTRC adottato – Città, motore di futuro



## 4.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Vicenza

*Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.*

*Il P.T.C.P. attua le specifiche indicazioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e ne recepisce prescrizioni e vincoli.*

*Con Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 708 del 02/05/2012 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Vicenza.*

*Per quanto riguarda gli impianti di gestione rifiuti speciali:*


- *Art. 31 – Rifiuti: il PTCP rinvia al Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani (art. 8 LR 3/2000), al Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani (art. 10 LR 3/2000) e al Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi (art. 11 LR 3/2000).*

Con riferimento alle **TAV. 1.1.b - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Zona Sud** del PTCP, nell'area in cui insiste l'impianto esaminato non sono presenti vincoli di Pericolosità idraulica PAI (Art.10), Pericolosità geologica PAI (art. 10), Vincolo idrogeologico e simico (Art. 11- Art. 34). L'impianto non ricade in ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica o ambiti naturalistici (Art19 – Art.35 del PTRC).


Data la presenza di idrografia primaria e secondaria sul territorio, il corso d'acqua più vicino soggetto a vincolo "corsi d'acqua" (Art. 34) è ad oltre 500 m dall'impianto.

La zona SIC (Art.34) di Rete Natura 2000 più vicina, ossia IT 220037 – Colli Berici, è a circa 3.5 km dall'impianto

Il centro storico (Art. 42) identificato "di notevole importanza" è ad oltre 1 km dal sito in esame.



Estratto dal PTPC della Provincia di Vicenza TAV 1.1.b – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Zona Sud – In Evidenza l’area di progetto



Estratto dal PTPC della Provincia di Vicenza TAV 1.2.b – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Zona Sud – In Evidenza l’area di progetto



Confine PTCP



Confini Comunali

VINCOLO



Vincolo paesaggistico (Art.34)



Vincolo corsi d'acqua (Art.34)



Vincolo Zone Boscate (Art.34)



Vincolo Archeologico / Zone di Interesse Archeologico (Art.34)



Vincolo Monumentale (Art.34)



Vincolo Idrogeologico (Art.34)

VINCOLO SISMICO (Art. 11 - 34)



Zona 2



Zona 3



Zona 4

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE



Piani di Area o di settore Vigenti o Adottati (Art.34)



Ambiti per l'istituzione di Parchi - PTRC 1992



Aree di tutela paesaggistica - PTRC 1992



Aree Piani Assetto Idrogeologico (PAI) (Art.34)

CENTRI STORICI (Art.42)



Centri storici di notevole importanza



Centri storici di grande interesse



Centri storici di medio interesse



Centri storici

ALTRI ELEMENTI



Idrografia



Zone Militari (Art.34)



Viabilità di Livello Provinciale



Rete ferroviaria

RETE NATURA 2000



Zone SIC



Zone Protezione Speciale - ZPS (Art.34)



Siti Importanza Comunitaria - SIC (Art.34)



Idrografia primaria (Art.29 - Art.10)



Idrografia secondaria (Art.29 - Art.10)



Idrografia secondaria (Art.29 - Art.10)



Viabilità di Livello Provinciale



Rete ferroviaria

PERICOLOSITA' IDRAULICA PAI (Art.10)



P1



P2



P3



P4



Aree fluviali

PERICOLOSITA' GEOLOGICA PAI (Art.10)



P1



P2



P3



P4



Paleo frane PAI

PARCHI REGIONALI ISTITUITI



Parco Naturale Regionale della Lessinia

AMBITI PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI NATURALI E ARCHEOLOGICI E DI AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA



Parchi e riserve archeologiche di interesse regionale (art.27 PTRC)



Parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali (art.33 PTRC)



Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (art. 34 PTRC)



Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli Enti locali (art. 35 PTRC)

CENTRI STORICI (Art.42)



Centri storici di notevole importanza



Centri storici di grande importanza



Centri storici di media importanza



Centri Storici



Ambiti naturalistici di livello regionale (Art.19 - Art.35 PTRC)




Zone Umide (Art.21 - Art.35 PTRC)

Dalla Carta idrogeologica si evidenzia che:

Non sono presenti pozzi per attingimento idropotabile nel raggio di 200 m dall'impianto


L'impianto non ricade in aree esondabili o a ristagno idrico



Estratto da PTCP: TAV.2.3 Carta idrogeologica approvata




Dalla carta del rischio idraulico si evidenzia che l'impianto non ricade in aree a rischio idraulico




Estratto dal PTCP: TAV 2.5 – Carta del rischio idraulico


Dall'esame della TAV. n. 2.1.b - Carta della Fragilità - Zona sud risulta che l'impianto in esame non ricade all'interno di aree con rischi di tipo geologico e ambientale di alcun tipo e si evidenzia ancora una volta l'assenza di pozzi per attingimento idropotabile nel raggio di 200 m



Estratto dal PTCP: TAV 2.1.B – Carta delle Fragilità – in evidenza il sito in esame



Dall'esame della **Tavola n. 3.1.b - Carta del Sistema Ambientale - Zona sud** risulta che il sito in esame ricade all'interno di Aree agropolitano (Art. 24)




Estratto PTPC della Provincia di Vicenza. Estratto TAV 3.1.b - Carta del Sistema Ambientale - Zona Sud - In evidenza l'area in esame




Dall’esame della **Tavola n. 4.1.b - Sistema Insediativo Infrastrutturale - Zona sud** risulta che l’area di progetto ricade all’interno di “Aree produttive (Art. 66 – Art.71)”

Ricade inoltre all’interno di ambiti per la pianificazione coordinata fra più comuni, in particolare Vi.Ver. (Art.90) e Multifunzionalità dell’area Berica (Art.94)


Non risultano pertanto prescrizioni, vincoli e/o divieti nei confronti dell’impianto di progetto.



Estratto PTPC della Provincia di Vicenza. Estratto TAV 4.1.b - Carta del Sistema insediativo infrastrutturale - Zona Sud - In evidenza l’area in esame.



Dall'esame della **Tavola n. 5.1.b - Sistema del Paesaggio - Zona sud** risulta che l'impianto è ubicato ad oltre 300 m dal Santuario di Santa Maria dei Miracoli, che rientra tra i centri di spiritualità e dei grandi edifici monastici (Art.50)



Estratto PTCP della Provincia di Vicenza. Estratto TAV 5.1.b - Carta del Sistema del Paesaggio. In figura è evidenziata l'impianto in esame



Di seguito si riportano gli estratti delle Norme Tecniche di Attuazione relativamente agli articoli precedentemente individuati

**ART. 10 - CARTA DELLE FRAGILITÀ PTCP**

**1. DIRETTIVE GENERALI PER LE AREE A PERICOLOSITÀ E/O RISCHIO IDRAULICO GEOLOGICO E DA VALANGA.**

I Comuni in sede di redazione dei PRC e loro varianti sono tenuti:

a. ad adeguare i propri strumenti urbanistici (PRC) ai Piani PAI delle Autorità di Bacino, al Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali e alle presenti norme, recependo le prescrizioni dei suddetti piani vigenti in quel momento e verificare, per le aree non considerate dal medesimo Piano d'Assetto Idrogeologico, la compatibilità e l'idoneità dei terreni ai fini della trasformazione urbanistica.

b. a verificare con specifiche analisi e studi, anche all'interno della redazione della valutazione di compatibilità idraulica di cui alla successiva lett. f), che le trasformazioni urbanistiche del territorio non contribuiscano ad aggravare, le condizioni di rischio e/o pericolosità geologica ed idraulica, già riportate nella Tav.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e nella tavola 2 Carta della Fragilità, nei Piani di bacino PAI, nonché di recepire le N.T.A. dei citati piani, anche proponendo un eventuale aggiornamento delle aree di pericolosità secondo le modalità previste nei suddetti piani di settore.

c. ad effettuare una verifica ed aggiornamento dei dati storici delle fragilità idrogeologiche per migliorarne l'identificazione degli ambiti e l'attualità degli eventi segnalati recependo le prescrizioni dei Piani di bacino PAI.

d. a recepire i successivi punti I e III ed a considerare quale elemento vincolante di analisi il successivo punto II, così costituiti:

I. da elementi ed aree di pericolosità idraulica e geologica e da valanga classificate e quindi perimetrare nell'ambito degli adottati Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, di cui alle seguenti classi di pericolosità:

- Aree Fluviali (pericolosità P3, P4)
- P1 (pericolosità moderata);
- P2 (pericolosità media);
- P3 (pericolosità elevata);
- P4 (pericolosità molto elevata).

II. dalle ulteriori aree soggette a rischio idraulico ed ad allagamento non ricomprese nel PAI e risultanti dal Piano Provinciale di Emergenza, di cui alle seguenti classi di rischio:

- R1 (rischio moderato);
- R2 (rischio medio);
- R3 (rischio elevato);
- R4 (rischio molto elevato).

- Aree soggette ad allagamento
- Aree soggette a rischio caduta valanghe

III. "aree soggette a pericolo valanga" per la cui perimetrazione si rimanda alla cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico.

e. a perimetrare puntualmente alla scala di dettaglio dei PRC, sulla base di una puntuale ricognizione del territorio, la classificazione del territorio in classi di pericolosità e/o rischio idraulico e geologico riportata nella Carta delle Fragilità e parzialmente nelle Tavole n. 1.2 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e n. 2.5 "Carta del rischio idraulico" e conseguenti delimitazioni sulla base delle condizioni di pericolosità e rischio accertate ed individuate dai citati Piani nonché le relative disposizioni normative, verificandone la coerenza con il Quadro Conoscitivo.

f. a redigere una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla verifica della riduzione delle condizioni di pericolosità e rischio relative alle previsioni del Piano che comportano una trasformazione territoriale (compresi gli aspetti relativi alla permeabilità dei terreni) che possa modificare l'uso del suolo anche locale. Ciò al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative per ridurre il rischio e attenuare le condizioni di pericolo (ad esempio con la riduzione dell'effetto dell'impermeabilizzazione superficiale dei suoli) applicando le indicazioni tecniche di cui all'allegato A della DGRV n. 2948 del 6/10/2009.

g. A verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica,

il Genio Civile, le altre autorità competenti in materia idraulica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche

allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- I. integrare le analisi relative all'assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore;
- II. acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
- III. individuare, con riferimento al territorio sovracomunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d'acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d'acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste;
- IV. individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico;
- V. determinare l'interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica
- VI. individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici;
- VII. individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico, che devono essere sottoposte a rigorosi vincoli urbanistici;
- VIII. individuare, le "linee guida comunali" per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di "rischio e/o pericolosità idraulico" presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc...) con sistemi che garantiscano un livello di permeabilità del suolo per lo smaltimento delle acque meteoriche in loco evitando così di aumentare dei livelli idrometrici a valle;
- IX. individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle;
- IX. individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore con il rispetto delle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

h. Valutare e dare attuazione a livello urbanistico alle indicazioni da parte delle autorità preposte (Autorità di Bacino, Regione del Veneto, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Provincia, ecc.) per la realizzazione di invasi e bacini per la laminazione delle piene ai fini della mitigazione e riduzione del rischio idraulico e prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché per la regimazione degli alvei fluviali, comprese le vigenti disposizioni in materia di Polizia Idraulica e relative fasce di rispetto per la manutenzione dei corpi idrici.

i. Il PRC prevede le aree per bacini di laminazione riportate con simbologia indicativa nella tavola 2 Carta delle Fragilità, e dispone per tali aree destinazioni territoriali compatibili. Il concreto recepimento e individuazione sarà effettuato secondo le indicazioni dell'Ente competente per la loro realizzazione, in base al livello di progettazione approvato.

## 2. DIRETTIVE SULLE FRAGILITÀ AMBIENTALI.

*I Comuni in sede di redazione dei PRC :*

a. Analizzano e approfondiscono l'individuazione degli elementi di fragilità del territorio indicati nella Carta delle Fragilità del PTCP che contiene l'individuazione degli elementi che costituiscono potenziale situazione di criticità dell'ambiente fisico, suddivisi secondo criteri geomorfologici ed ambientali tesi ad individuare situazioni di criticità attive e quiescenti, volendo in questo senso fornire nel contempo un dato storico strettamente legato ai concetti di pericolosità degli elementi stessi.

b. perimetrano puntualmente tali elementi e li rappresentano con la apposita grafia con cui sono indicate le aree e gli elementi che, in base ai dati raccolti, costituiscono potenziale pericolo per eventuali interventi edificatori, oppure individuano situazioni puntuali da approfondire ed esaminare ai fini urbanistici ed edificatori.

c. approfondiscono la conoscenza di tali elementi rappresentati nel piano alla scala di dettaglio comunale, con opportune valutazioni geologiche, geomorfologiche ed ambientali, individuando le eventuali aree di influenza degli elementi considerati, allo scopo di pervenire ad una efficace e sicura pianificazione dei propri interventi.

d. elaborano la carta delle fragilità del PAT individuando le aree di territorio inidonee, idonee a condizioni e idonee ai fini della trasformazione urbanistica ed edificabilità dei suoli, coerentemente agli elementi riportati nel quadro conoscitivo.

3. Le norme tecniche di attuazione dei PRC prevedono delle opportune limitazioni circa la non trasformabilità, delle aree ricadenti all'interno delle suddette aree di influenza e/o della loro trasformabilità a condizione previa specifiche analisi e studi di compatibilità sotto il profilo idraulico, idrogeologico, geologico ed ambientale, nonché delle indagini puntuali (geognostiche ed idrogeologiche) sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito.

4. In caso di acquisizione di nuovi elementi di fragilità e/o criticità, il dato dovrà essere trasmesso in formato file shape secondo le specifiche richieste per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTCP.

## ART. 11 - RISCHIO SISMICO

1. Il PTCP riporta nella Tavola 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale e nella tavola 2 Fragilità la classificazione del territorio in zone sismiche (zone 2, 3, 4) sulla base dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del n. 3274/2003 e alla Deliberazione del Consiglio Regione Veneto n. 67 del 3/12/2003.

All'interno di tali ambiti così individuati occorre che in sede di redazione della carta delle fragilità dei PAT/PATI sia valutata preventivamente l'idoneità ai fini della trasformazione urbanistica del territorio ed individuare i criteri atti a prevenire gli effetti del rischio sismico, in ottemperanza alle disposizioni normative statali e regionali vigenti.

2. DIRETTIVA:

a. I Comuni in sede di redazione del PRC, riportano le zone sismiche adeguandole secondo la classificazione del territorio regionale di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del n. 3519 del 28/04/2006 ed in base alla normativa statale vigente (D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni e progettazione sismica e circolare 2/02/2009 n. 617 ), nonché secondo le vigenti direttive della Regione Veneto.

b. I PRC e loro varianti, dovranno essere accompagnati da uno specifico studio di compatibilità sismica del territorio, redatto secondo le indicazioni della deliberazione di Giunta Regionale n. 3308 del 4/11/2008 e relativo allegato "A" ai sensi della normativa vigente, al fine di accertare attraverso la microzonazione sismica del territorio l'idoneità alla trasformazione urbanistica al fine di prevenire il rischio.

c. Il quadro conoscitivo del PAT/PATI viene implementato sulla base delle informazioni geologico-sismiche, concorrendo così alla creazione di una banca dati regionale e provinciale (LR 11/2004).

d. Le norme tecniche di attuazione dei PRC, prevedono secondo la normativa tecnica antisismica vigente (DM 14/01/2008; Circolare Ministero LL.PP. 617 del 2/02/2009):

I. specifiche indicazioni in merito, alle modalità di valutazione dell'azione sismica da applicare nella progettazione dell'intervento, alle modalità di redazione e deposito dei relativi elaborati di progetto nonché alla loro verifica di corrispondenza ai contenuti minimi di legge previsti per la corretta progettazione antisismica dell'opera ed alle modalità di effettuazione del relativo collaudo statico dell'opera.

II. idonee limitazioni in ordine all'altezza massima degli edifici in funzione delle tipologie strutturali, nonché delle opportune fasce di rispetto dal fronte strada al fine di garantire la transitabilità in base al rischio sismico (cfr DM 14/01/2008 punto 7.2.2; DM 16/01/1996 punto C.3).

III. l'individuazione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali secondo la normativa statale e regionale vigente, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo per le finalità di protezione civile conseguenti all'evento sismico, nonché specifiche azioni di riduzione del rischio sismico in relazione ai contenuti delle vigenti disposizioni normative (OPCM 3274/2003 – DGRV 3645/2003).

#### **ART. 19 - LE PRODUZIONI AVICOLE**

1. DIRETTIVA: I Comuni in sede di PRC censiscono gli allevamenti professionali esistenti predisponendo norme che incentivano le scelte dell'impresa volte a migliorare il rapporto con l'ambiente rurale e il potenziamento del sistema di sicurezza igienico sanitaria anche alla luce delle nuove normative ambientali

#### **ART. 24 - AREE AGROPOLITANE**

1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree agropolitane i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a garantire la compatibilità dello sviluppo urbanistico nelle aree periurbane con le attività agricole.

#### **ART. 34 – VINCOLI TERRITORIALI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE.**

1. Nella tav. 1 sono riportati i vincoli e gli ambiti dei piani di livello superiore, sotto elencati a cui si attengono i Comuni in sede di pianificazione. Tali indicazioni cartografiche del PTRC sono ricognitive e ciascun tipo di vincolo e piano trova la propria individuazione e disciplina nei corrispondenti atti istitutivi:

a. Vincolo paesaggistico D. Lgs 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

I. Sono sottoposti a tutela di legge i beni paesaggistici decretati con dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell' art. 138 e seguenti del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa previgente (Legge n. 1497/39; D. Lgs n. 490/99). II. Le previsioni attinenti alla tutela del paesaggio dei piani paesaggistici di cui agli artt. 143 e 156 del D. Lgs 42/2004 sono prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione comunale e sovracomunale.

b. Vincolo archeologico D. Lgs 42/2004

I. Sono sottoposti a tutela di legge i beni culturali aventi interesse archeologico decretati ai sensi del D. Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa previgente (Legge n. 1089/39; D. Lgs n. 490/99), nonché le zone archeologiche del Veneto di cui alla Legge n. 431/85, inserite nel PTRC. II. L'art. 27 del PTRC (vigente) individua e norma gli ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve archeologiche di interesse regionale.

c. Vincolo idrogeologico-forestale

I. La Provincia recepisce quanto stabilito dal RD 30 dicembre 1923, n. 3267.

d. Vincolo delle aree a pericolosità geologica e idraulica

I. la Provincia recepisce quanto stabilito dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle Autorità di Bacino competenti (Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e Autorità di Bacino del Fiume Adige), secondo le leggi in vigore, riportati nelle tavole. n. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", n. 1.2 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", n. 2 "Carta della Fragilità", n. 2.5 "Carta del rischio idraulico".

e. Vincolo paesaggistico – Corsi d'acqua D. Lgs. 42/2004

I. La tavola n. 1 indica a titolo ricognitivo i corsi d'acqua assoggettati al vincolo paesaggistico ai sensi dall'art. 142 del D.L.vo 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

f. Vincolo paesaggistico – Zone boscate D. Lgs. 42/2004

I. Sono sottoposte a tutela di legge le zone boscate di cui all'art. n. 142 del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, e della normativa previgente (Legge n.431/85). II. Il vincolo ex L.431/85 è individuato dal PTRC, e all'art. 20 NTA "Direttive per la tutela dei boschi" rimanda alla redazione di Piani di assestamento forestale e prevede che, nelle "... proprietà non comprese nei piani di assestamento vigono le prescrizioni di massima e di polizia forestale...". III. Per la definizione di zone boscate si rimanda all'art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" come modificato dall'art. n. 6 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alle leggi finanziarie 2003-2004 in materia di usi civici e foreste, agricoltura e bonifica", nel quale non sono considerate bosco le formazioni esclusivamente arbustive, e dove si danno precisi parametri dimensionali di riferimento. In esso si ribadisce infine la maggior tutela dei siti della Rete Natura 2000 secondo la normativa vigente di riferimento. IV. Per la gestione del patrimonio boschivo valgono le disposizioni del Piano di riordino previsto dalla L.R. 25/1997, che fornisce indicazioni di dettaglio a scala catastale (strumento cartografico di gestione). V. In base alle definizioni di cui sopra, l'applicazione del vincolo paesaggistico, quindi, non discende direttamente dalla lettura cartografica ex PTRC: la sussistenza del vincolo, discendendo direttamente dalla definizione di bosco (art. 14 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e successivo art. 6 della L.R. 5 del 25.02.2005) va verificata di volta in volta.

g. Vincolo monumentale D. Lgs 42/2004;

l. Sono sottoposti a tutela di legge i beni culturali aventi interesse architettonico, artistico e storico ai sensi del D. Lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa previgente (Legge n. 1089/39). h. Piani d'Area - Il PTCP individua i seguenti Piani d'Area:

l. Massiccio del Grappa, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n.930 del 15/06/1994; Il. Altopiano di Tonezza - Fiorentini, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 192 del 29/11/1996 e con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 30/07/1999 (variante n.1) e con deliberazione di Giunta Regionale n. 4233 del 29/12/2009 (variante n. 2);

Monti Berici, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale nn. 31/7918 del 09/07/2008;

Altopiano dei Sette Comuni dei Costi e delle Colline Pedemontane Vicentine, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 792 del 09/04/2002.

In tavola 1 sono altresì riportati: i Siti di Importanza Comunitaria e le zone di protezione speciale (ZPS); le zone militari; il vincolo sismico.

“Vincolo paesaggistico e di destinazione agrosilvo-pastorale – Usi civici”: i terreni di uso civico, soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale ai sensi della L.R. 22.07.1994, n. 31 e al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D.L.vo 142/04, vengono definiti dai Comuni in sede di PAT, PATI e PI. I beni di uso civico sono inalienabili, inusufruttibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici, legge regionale 22 luglio 1994, n. 31.

DIRETTIVE:

a. I Comuni individuano, utilizzando la carta tecnica regionale a scala di maggior dettaglio, l'esatta delimitazione topografica dei vincoli e degli ambiti dei Piani di livello superiore che insistono sul proprio territorio. Sulla stessa cartografia dovranno essere riportate le delimitazioni delle aree alle quali non si applica la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) dell'art.142 del D.Lgs 42/2004. Copia della cartografia e dei relativi shape file, redatti secondo le codifiche regionali, devono essere trasmessi alla Provincia di Vicenza.

b. I Comuni in applicazione dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 provvedono ad aggiornare i propri strumenti urbanistici secondo le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 84 dell'08.10.1998 e della Giunta Regionale 2186 del 16.07.2004.

Gli aggiornamenti dei vincoli vigenti vengono recepiti dal PTCP all'interno del Quadro Conoscitivo.

Per quanto attiene al rischio sismico si rimanda all' art. 11 delle presenti norme.

## **ART. 35 - RISORSE NATURALI**

1. Il PTRC vigente all'articolo 33 NTA, “Direttive, prescrizioni e vincoli per parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali”, individua gli ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali ai sensi della L.R. 16.8.1984, n. 40. Individua inoltre le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza provinciale e quelle soggette a competenza degli enti locali.

2. Il PTCP recepisce le indicazioni di tutela del PTRC e della normativa riguardante la Rete Natura 2000.

3. Ambiti naturalistici di livello regionale: La Provincia, in concerto con i Comuni, promuove azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti individuati dal PTRC, privilegiando le modalità d'uso per la costituzione di oasi per la protezione della flora e della fauna, per le attività sportive o per gli usi ricreativi. Nelle aree in cui siano stati istituiti Piani ambientali, Piani d'area e dove ricadano i Siti della Rete Natura 2000, o lungo i corsi d'acqua vincolati ex L. 431/85, si osservano le normative vigenti in materia. Le azioni sono volte:

a. alla tutela della risorsa idrica, promovendo la creazione di boschetti;

b. all'inserimento di siepi e fasce tampone nei bacini imbriferi e nelle aree di ricarica delle falde;

c. alla tutela e valorizzazione e controllo spaziale delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della biodiversità;

d. alla creazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico culturali per il tempo libero, valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche.

4. Zone umide naturali

a. La Provincia, in concerto coi Comuni, con gli enti competenti, promuove azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti individuati dal PTRC.

b. Sono fatte salve le norme in materia di Rete Natura 2000 e quelle previste dal PTRC.

5.

*DIRETTIVE GENERALI: I Comuni, in sede di pianificazione, osservano e sviluppano le seguenti direttive generali:*

- a. conservazione dell'ecosistema rappresentato dall'insieme delle biocenosi comprese nelle zone umide ricadenti in questi ambiti;*
- b. salvaguardia delle diversità genetiche presenti;*
- c. gestione di specie animali e vegetali e delle loro relative biocenosi in modo tale che l'utilizzo delle stesse, se necessario, avvenga con forme e modi che ne garantiscano la conservazione, la riproduzione e la densità biologica ottimale;*
- d. mantenimento delle attività agricole nel territorio, indirizzandole ed incentivandole verso forme di produzione tipiche, verso il turismo rurale, verso la coltivazione biologica e la lotta integrata alle fisiopatie vegetali;*
- e. per l'attuazione delle previsioni del PTCP nei siti della rete Natura 2000 si dovrà ottemperare alla normativa che regola la V.Inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale) ai sensi della Direttiva Europea 92/43 CEE.*

*6. Principali corsi d'acqua e specchi lacuali. DIRETTIVA: In sede di pianificazione, i Comuni provvedono al controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l'intero corso dei fiumi, dell'impatto delle infrastrutture (attraversamenti, ponti, etc.) degli insediamenti civili e produttivi, dell'impatto delle attività agricole che richiedono un monitoraggio costante da parte degli Enti competenti, contro il rischio idraulico, di siccità e di inquinamento ed in particolare dettano specifiche norme per l'utilizzo e la valorizzazione naturalistica (es: fasce tampone, siepi, ecc) dei corsi d'acqua finalizzate a migliorare:*

- a. la distribuzione agronomica delle deiezioni zootecniche e delle sostanze a utilizzo agrario che deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir. 91/676/CE "Direttiva Nitrati") al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero sottostante;*
- b. le derivazioni di acque superficiali, che devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati.*

*7. Corsi d'acqua navigabili: La Provincia, di concerto con i Comuni e gli altri enti preposti, promuove lo sviluppo e l'ampliamento, anche ai fini turistico-ricettivi, dell'attuale rete navigabile dei corsi d'acqua nel territorio Provinciale, sulla scorta di appositi studi sulla "Navigabilità dei corsi d'acqua".*

*8. Aree umide (di origine antropica). DIRETTIVA: I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica, dettano specifica normativa che preveda:*

- a. la tutela e la valorizzazione naturalistica, didattica e per il tempo libero di cave abbandonate, che favoriscono lo sviluppo spontaneo di ecosistemi di area umida;*
- b. la verifica della compatibilità fra diverse proposte d'uso secondo il valore naturalistico e la fragilità di ogni area considerata.*

## **ART. 42 - IL SISTEMA DEI CENTRI STORICI**

*1. Il PTCP individua puntualmente nella tav. 1 i centri di antica formazione distinti in:*

- a. Centri storici di notevole importanza: Sono classificati come tali i centri storici che conservano in larga parte il tessuto storico urbano ed architettonico e presentano emergenze storico – artistiche di particolare rilevanza.*
- b. Centri Storici di grande interesse: Sono classificati come tali, i Centri Storici che conservano in buona parte il tessuto storico urbano ed architettonico.*
- c. Centri Storici di medio interesse: Sono classificati come tali, i Centri Storici che conservano solo in parte il tessuto storico urbano ed architettonico e tuttavia mantengono una identità storica peculiare.*
- d. Aggregazioni ed elementi dell'Architettura ed urbanistica del '900 (Città fabbrica Schio e Valdagno).*

*2. DIRETTIVA :*

*a. Il Comune, in fase di adeguamento alle indicazioni del PTCP o di predisposizione dello strumento urbanistico, stabilisce con maggior dettaglio il perimetro dei centri storici, sulla base di ricognizioni storiche e rilevamenti in sito, completandoli con le aree di pertinenza visiva o funzionale presenti ai margini degli stessi.*

*b. Per la tutela dei centri storici i Comuni devono:*

- I. dettare le misure atte a garantire il mantenimento del contesto urbanistico ed edilizio, definendo i caratteri tipologici e i materiali costruttivi tipici del luogo, anche tramite schedatura dettagliata degli edifici*
- II. provvedere alla redazione di un abaco che tenga conto delle peculiarità tipologiche e delle caratterizzazioni formali proprie delle singole zone, fornendo inoltre indicazioni per contestualizzare correttamente gli interventi;*
- III. provvedere alla definizione di prescrizioni e incentivi, se del caso con ricorso al credito edilizio, atti ad evitare il frazionamento fondiario o a ricostruire le unità edilizie storiche laddove ritenuto meritevole dal punto di vista urbanistico e architettonico;*

*IV. provvedere al mantenimento e al recupero degli spazi aperti e dei manufatti minori caratterizzanti il contesto storico-urbanistico (orti, giardini, piazze, fontane, capitelli, statue e monumenti, con visuali, muri e muretti, ecc.), individuando e tutelando le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico;*

*V. provvedere al mantenimento della relazione tra il centro storico ed il contesto paesaggistico.*

*VI. provvedere al mantenimento del ruolo e della funzionalità dei centri stessi, quali poli gravitazionali del territorio, elementi di attrazione turistica e centri del commercio tipico e locale, in particolare mediante misure a favore della salvaguardia e valorizzazione di negozi, attività e locali di carattere storico.*

*c. In particolare, per i centri storici di notevole importanza e di grande interesse, in sede di pianificazione, i Comuni devono:*

*I. tutelare e valorizzare i Sistemi fortificati esistenti, quali mura, torri, porte, merlature ed edifici annessi, attrezzandoli per la visita;*

*II. tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico precedentemente individuati;*

*III. individuare idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla loro accertata storicità e limitare al massimo le zone di eventuale nuova edificazione;*

*IV. disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo;*

*V. individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e altresì spazi aperti urbani di interesse storico – artistico;*

*VI. prevedere le principali tipologie di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo;*

*VII. prevedere le zone dei mercati e delle manifestazioni pubbliche, disciplinando o vietando l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 42/2004;*

*VIII. disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela.*

*3 DIRETTIVA PER LE AGGREGAZIONI ED ELEMENTI DELL'ARCHITETTURA ED URBANISTICA DEL '900 (Città fabbrica di Schio e Valdagno) - I Comuni, in sede di PRC, operano una puntuale analisi storico-edilizia dei manufatti e prevedono misure di tutela al fine:*

*a. della conservazione di apparati tipologici originari sia planimetrici sia di alzato alla scala urbana e alla scala architettonica, tramite schedatura dettagliata degli edifici e redazione di un abaco che, fornisca indicazioni per contestualizzare correttamente gli interventi.*

*b. dell'istituzione di zone di rispetto comprendenti le costruzioni principali, gli annessi coperti e scoperti e l'area storica di pertinenza;*

*c. della salvaguardia di coni ottici aperti verso il complesso;*

*d. della conservazione degli originari assetti urbanistici –funzionali;*

*e. del mantenimento e al recupero dei manufatti minori caratterizzanti il contesto storico-urbanistico (orti, giardini, piazze, fontane, capitelli, statue e monumenti, con visuali, muri e muretti, ecc.);*

*f. di dettare le misure atte a garantire il mantenimento del contesto urbanistico ed edilizio, definendo i caratteri tipologici e i materiali costruttivi tipici del luogo, pure tramite schedatura dettagliata degli edifici.*

#### **ART. 50 - CENTRI DI SPIRITUALITÀ E DEI GRANDI EDIFICI MONASTICI**

*1. Il Sottosistema è rappresentato nella tavola n. 5 che individua i principali santuari e manufatti di culto.*

*2. DIRETTIVA: I Comuni, in sede di pianificazione:*

*a. provvedono a salvaguardare le aree storicamente adibite a "sagrato" quali spazi riservati al culto, ai sacramenti ed alle funzioni connesse, anche vietando il traffico veicolare e l'accesso motorizzato e, in genere, evitando nuove edificazioni invasive estranee all'utilizzo sociale e pastorale delle strutture di culto, ed istituendo idonee zone di rispetto.*

*b. prevedono un opportuno sistema di segnaletica territoriale per il turismo religioso.*

*c. promuovono lo studio storico dei manufatti, delle pertinenze coperte e scoperte e degli areali più prossimi storicamente individuati.*

*d. dettano norme analoghe a quanto previsto per il Sistema Ville Venete.*

*e. valorizzano le residue persistenze architettoniche ed ambientali di impianto monastico mediante la rigorosa conservazione degli apparati tipologici e costruttivi specifici, degli ambiti porticati e scoperti, dei percorsi e di tutti gli elementi residui colleganti il Monumento al Territorio circostante quali ad esempio viali con filari di alberi, orti, giardini e pertinenze esterne e percorsi meditativi.*

*f. promuovono il riutilizzo del Monumento anche mediante Progetti Integrati pubblico-privati al fine di favorirne il suo recupero funzionale e garantirne la pubblica fruizione.*

## **CAPO I – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

### **ART. 66 - DIRETTIVE GENERALI**

1. Il PTCP concorre, all'interno del quadro normativo regionale, ad una riqualificazione organica dei sistemi insediativi del territorio Provinciale, coordinando in particolare quello produttivo con quelli della residenza e delle reti infrastrutturali.
2. Il PTCP in sintonia con i criteri stabiliti dal PTRC relativamente al riordino del sistema insediativo delle aree ed impianti artigianali ed industriali fissa i criteri di progettazione predispongono piani e progetti volti al riordino degli insediamenti esistenti e prescrivono i criteri di progettazione degli ampliamenti indicando i principi insediativi e i criteri di progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica.
3. In applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 11/04 e degli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Regionale, il PTCP considera di interesse Provinciale l'intero sistema delle aree produttive articolandole in due gruppi: il primo individua le aree produttive ampliabili, il secondo individua le rimanenti, che non ammettono ulteriori ampliamenti. Le aree produttive sono indicate, distinte tra "ampliabili" e "non ampliabili", nella Tavola 4 del PTCP.
4. DIRETTIVE: Le nuove superfici produttive debbono essere previste solamente in ampliamento ad aree esistenti, realizzate in continuità e aderenza ad esse. Le modalità di ampliamento sono regolate dall'ART. 67 delle presenti norme.
5. DIRETTIVE: I Comuni promuovono forme di accordo intercomunale finalizzate a ricercare regole chiare e condivise per gestire la trasformazione degli spazi produttivi, la rilocalizzazione delle situazioni improprie persistenti e la realizzazione di nuovi spazi qualificati per la produzione a servizio del territorio.
6. DIRETTIVE: Criteri generali per lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). I Comuni elaborano criteri da adottare negli interventi relativi alla disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le normative nazionali e regionali, volti a favorire e promuovere:
  - a. la qualificazione complessiva del manufatto produttivo e dell'area interessata dalla variante, sulla base di criteri ambientali;
  - b. la previsione di crediti edilizi, perequazione urbanistica o altri strumenti previsti dalla normativa vigente per favorire il riordino, la riqualificazione ambientale ed architettonica del manufatto e dell'area oggetto di variante.
7. Direttive: Il PAT ed il PI, ciascuno per quanto di competenza, precisano i confini e gli ambiti delle aree produttive localizzate nel territorio comunale, disponendo per ciascuna di esse apposita disciplina urbanistica in conformità a quanto disposto dal PTCP. Per gli insediamenti produttivi presenti nel territorio non rilevati dal PTCP, lo strumento urbanistico comunale provvede ad individuarli.
8. PRESCRIZIONI per le aree produttive ampliabili e non ampliabili. Tutte le trasformazioni non devono, in ogni caso, pregiudicare il regolare deflusso delle acque, garantendo una adeguata permeabilità dei terreni. A tal proposito deve essere riservata una particolare cura ed attenzione alle superfici scoperte adibite a parcheggio, aree di manovra, cortili interni o esterni di pertinenza dei fabbricati, per i quali è preferibile l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscono una buona infiltrazione del terreno.

### **ART. 71 - DIRETTIVE PER LE AREE PRODUTTIVE NON AMPLIABILI**

1. Sono quelle aree produttive facenti parte del sistema delle aree produttive provinciale che, per caratteristiche ambientali o viabilistiche, non sono considerate ampliabili e che, nel medio periodo, dovranno essere riqualificate.
2. I Comuni, in sede di redazione dei PAT o PATI, svolgono un'analisi delle aree definite non ampliabili dal PTCP al fine di valutarle e classificarle rispetto alle seguenti definizioni:
  - a. Aree consolidate: sono aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere, per la loro specializzazione e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste negli strumenti comunali vigenti, ma che non appaiono indicate per le politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale e urbanistica o di limiti di infrastrutturazione;
  - b. Da riconvertire – sono aree produttive esistenti o comunque convenzionate con il Comune, la cui destinazione risulta incongrua in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per le quali in sede di pianificazione comunale è opportuna una specifica analisi ed approfondimento finalizzata all'eventuale trasformazione e riconversione. Per tali aree dovrà essere valutata l'opportunità del trasferimento in area produttiva ampliabile ai sensi del precedente ART. 68.
3. DIRETTIVE: Nelle aree produttive non ampliabili "consolidate" ciascun Comune può prevedere ampliamenti nel limite del 5% della superficie territoriale dell'area interessata vigente alla data di adozione del presente piano, purché tali previsioni siano rivolte a soddisfare esigenze di potenziamento e adeguamento delle aziende già

*insediate nella zona. L'ampliamento è subordinato alla previsione di misure di compensazione degli impatti ambientale, paesaggistico, visivo ed acustico.*

*4. In deroga al comma 3, con le modalità di cui all'art. 68, possono essere concessi ampliamenti ulteriori per le aree produttive non ampliabili "consolidate" nei casi previsti dall'art. 68, comma 1, lett. b) e c).*

*5. Nelle aree produttive non ampliabili "da riconvertire" non sono possibili ampliamenti.*

*6. La riqualificazione delle aree produttive non ampliabili "da riconvertire" è nel territorio Provinciale prioritaria rispetto all'urbanizzazione di nuove aree, secondo i seguenti criteri:*

*a. Nelle aree produttive non ampliabili contigue a tessuti urbani residenziali dovranno essere realizzati, prioritariamente, eventuali nuovi volumi residenziali previsti dal PAT, garantendo tutti i requisiti minimi propri di un nuovo insediamento residenziale (a titolo meramente esemplificativo: fognature separate, connessione ad un depuratore, quote di terreno permeabile e a verde ecc.), nonché aree per interesse pubblico (parchi, verde pubblico, scuole...);*

*b. Le aree produttive non ampliabili ben connesse alla viabilità di primo livello dovranno essere prioritariamente riqualificate e trasformate per inserire eventuali nuove superfici direzionali o commerciali o per realizzare centri logistici da destinare alle attività di protezione civile (stoccaggio materiali, formazione, addestramento).*

*c. Qualora si tratti di insediamenti in un contesto extraurbano (industrie isolate o impianti zootecnici) non contiguo a centri abitati né connesso a viabilità principale, l'individuazione delle soluzioni ottimali avverrà tendendo al recupero dell'immagine del paesaggio rurale ed alla minimizzazione dell'impatto delle nuove funzioni, che potranno essere legate sia ai servizi all'agricoltura, sia ai servizi alla persona sia ad attività di servizi o terziario avanzato che non comporti aumento di traffico.*

#### **ART. 90 - AREA PROGETTO VI.VER.**

*1. Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Altavilla Vicentina, Arzignano, Brendola, Chiampo, Creazzo, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Sarego, Sovizzo, Vicenza, Zermeghedo.*

*2. DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE INTERCOMUNALE: La riorganizzazione del sistema insediativo deve avvenire secondo i seguenti criteri:*

*a. Garantire la complessità urbana tramite l'insediamento di un mix di funzioni diverse che comprenda, oltre alla riqualificazione degli spazi produttivi commerciali e direzionali, anche una quota significativa di residenza e di servizi alla persona.*

*b. Prevedere spazi pubblici di qualità (piazze, parchi...) in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico e dei principali edifici pubblici (chiese, scuole, ecc...).*

*c. Garantire il collegamento fisico tra gli spazi pubblici lungo tutto l'asse della SR 11 coinvolto nel progetto, tramite la creazione di percorsi ciclo-pedonali sicuri/attrezzati/piacevoli, finalizzati alla creazione di una continuità urbana tra gli spazi della vita sociale.*

*d. Progettare fronti strada compatti e spazi aperti aventi carattere urbano;*

*e. Definire un sistema della mobilità integrato, che consenta la migliore accessibilità ai principali recapiti degli spostamenti che interessano il territorio (fermate e stazioni SFMR e TPL, principali luoghi pubblici...), con la previsione di parcheggi destinati all'interscambio modale passeggeri, l'innesto di piste ciclabili e percorsi pedonali dedicati e sicuri.*

*f. Definire una rete capillare della mobilità lenta, che consenta di relazionare i centri storici e gli insediamenti esistenti con l'infrastruttura lineare del progetto Vi.Ver., nonché di mettere in relazione le aree di pregio ambientale afferenti al sistema.*

*g. Realizzare attrezzature di carattere pubblico legate alla fruizione pedonale: marciapiedi, aree a verde attrezzato, spazi pedonali pavimentati.*

*3. Ai fini della organizzazione del Trasporto pubblico Locale lungo la SR 11:*

*a. I progetti di riqualificazione e riconversione degli insediamenti devono garantire la disponibilità di una fascia pubblica lungo l'asse della SR 11 di larghezza sufficiente a consentire il transito di una linea di trasporto pubblico su corsia dedicata e la realizzazione, ai lati, di spazi pubblici pedonali e ciclabili continui e consistenti.*

*b. Le fermate del trasporto pubblico locale, quando intercettano altri modi di trasporto, costituiscono "nodi" significativi del progetto Vi.Ver. e come tali devono essere progettate e realizzate.*

*4. Per l'attuazione delle progettualità definite dal progetto Vi.Ver., i Comuni:*

*a. stabiliscono modalità per il trasferimento di diritti edificatori premiali per liberare aree da destinare alla riqualificazione, anche attraverso il meccanismo della perequazione ambientale.*

*b. prevedono la costruzione di regole comuni condivise per la riqualificazione urbanistica (Norme Tecniche e Regolamento edilizio comune).*

5. Spetta alla Provincia la predisposizione del piano direttore per l'area interessata dal progetto Vi.Ver. che si attesta lungo l'asse della SR 11 (strada mercato Vicenza-Gambellara) a supporto dei PAT/PATI dei Comuni che tenga conto:

- a. del rapporto con la viabilità ed i flussi di traffico indotti anche dalle previsioni infrastrutturali di livello nazionale e la riorganizzazione complessiva delle sedi viarie e degli spazi privati a ridosso delle stesse;
- b. dell'arricchimento e diversificazione delle funzioni ospitate;
- c. della dotazione di aree verdi;
- d. della ricostruzione di un paesaggio complessivo orientato alla qualità architettonica, urbanistica e paesaggistica. Tale strumento è propedeutico alla definizione degli accordi previsti dalle presenti norme interessanti l'area della SR 11 nel tratto compreso fra Vicenza e Gambellara.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti, la Provincia promuove Accordi fra gli enti interessati intesi al generale obiettivo della perequazione e dell'equilibrio territoriale.

#### **ART. 94 - LA MULTIFUNZIONALITÀ DELLA TERRA BERICA**

1. Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Agugliaro, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Campiglia dei Berici, Castegnero, Grancona, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Mossano, Nanto, Orgiano, San Germano dei Berici, Sarego, Sossano, Vicenza, Villaga, Zovencedo.

2. Il PTCP individua il PATI tematico di cui all'art. 16 della L.R. 11/2004 quale strumento per l'attuazione delle previsioni del Piano d'Area dei Monti Berici approvato dal Consiglio Regionale con delibera n.31 del 9 luglio 2008.

3. DIRETTIVE per il PATI tematico:

- a. Realizzazione di itinerari qualificati e di percorsi tematici, accompagnati da servizi di informazione e punti di accoglienza che possano orientare il visitatore e offrire ulteriori spunti per la permanenza nell'area, anche in relazione alla previsione delle "Porte dei Berici" contenuta nel Piano di Area dei Monti Berici.
- b. Organizzazione e promozione adeguata di una ricettività diffusa sul territorio, offrendo opportunità di sviluppo sia alle aziende agricole, sia ad iniziative di microimprese che offrano servizi di accoglienza diversificati.
- c. Recupero, valorizzazione e messa a sistema del patrimonio rurale, costituito dalle ville venete e da tutti gli elementi architettonici o naturali sparsi nel territorio e che testimoniano antiche tradizioni o interventi dell'uomo nel paesaggio (fontane, lavatoi, fabbricati rurali, terrazzamenti, ecc).
- d. Organizzazione di punti di raccordo viario più significativi per la visita dei Monti Berici con idonee aree e attrezzature anche del tipo amovibile per la sosta dei veicoli, per informazioni, per il ristoro, noleggio biciclette nonché con adeguata illuminazione;
- e. Individuazione di interventi per valorizzare e migliorare gli ambiti paesistici caratterizzati da colture tipiche della tradizione rurale collinare;
- f. Predisposizione di azioni per favorire l'accesso e la navigabilità del canale Bisatto e per la riqualificazione ambientale del corridoio d'acqua stesso, in particolare attraverso il riordino delle quinte edilizie prospicienti e la rimozione degli elementi detrattori eventualmente presenti;
- g. definizione degli interventi per la realizzazione e la sistemazione del "circuito della pietra", indicando le metodologie d'intervento per la realizzazione o la sistemazione delle aree o dei siti che lo identificano, anche con la creazione di un polo di ricerca tecnico-scientifico sullo studio della pietra e delle sue diverse utilizzazioni;
- h. Definizione delle azioni finalizzate alla realizzazione del polo tecnologico elettromeccanico vicentino-veneto;
- i. Definizione delle azioni finalizzate alla realizzazione del sistema dello sport per le attività a forte specializzazione e comunque di scala sovracomunale, indicando in particolare gli interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture esistenti, nonché quelli finalizzati ad attrezzare le aree, destinate ad attività sportiva, indicate dal PAMoB;
- j. Promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

#### **Conclusioni**

Si può concludere che dall'esame del PTCP **non emergono vincoli alla realizzazione del progetto** in esame in quanto:

Nell'area in cui insiste l'impianto esaminato non sono presenti vincoli di Pericolosità idraulica PAI, Pericolosità geologica PAI, Vincolo idrogeologico e simico. L'impianto non ricade in ambiti per l'istituzione di parchi e riserve regionali naturali e archeologici e di aree di tutela paesaggistica o ambiti naturalistici.

Non sono presenti pozzi per attingimento idropotabile nel raggio di 200 m dall'impianto.

L'impianto non ricade in aree esondabili o a ristagno idrico e l'impianto non ricade in aree a rischio idraulico e all'interno di aree con rischi di tipo geologico e ambientale.

Data la presenza di idrografia primaria e secondaria sul territorio, il corso d'acqua più vicino soggetto a vincolo "corsi d'acqua" è ad oltre 500 m dall'impianto.

La zona SIC di Rete Natura 2000 più vicina, ossia *IT 220037 – Colli Berici*, è a circa 3.5 km dall'impianto.

Il centro storico (Art. 42) identificato "di notevole importanza" è ad oltre 1 km dal sito in esame e si tratta inoltre di un impianto già esistente in cui non è prevista alcuna modifica né sotto l'aspetto funzionale (quantitativi, potenzialità), né strutturale (Edilizio).

Il sito in esame ricade all'interno di Aree agropolitane (Art. 24)

L'area di progetto ricade all'interno di "Aree produttive (Art. 66 – Art.71)" e ricade inoltre all'interno di ambiti per la pianificazione coordinata fra più comuni, in particolare Vi.Ver. (Art.90) e Multifunzionalità dell'area Berica (Art.94)

L'impianto è ubicato ad oltre 300 m dal Santuario di Santa Maria dei Miracoli, che rientra tra i centri di spiritualità e dei grandi edifici monastici (Art.50)

Questi aspetti non costituiscono un vincolo per l'impianto in esame in quanto si tratta di un impianto esistente, ubicato in zona D1 – Artigianale e industriale, in cui non è prevista alcuna modifica né sotto l'aspetto funzionale (quantitativi, potenzialità), né strutturale (Edilizio).

## **4.5 Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.)**

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), elaborato dalla Regione Veneto secondo quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/09, contiene norme, direttive e prescrizioni per la tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico. In particolare, le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.A. della Regione Veneto contengono definizioni e prescrizioni riguardanti lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle *meteoriche di dilavamento* nel suolo, nel sottosuolo, in fognatura e in corpi idrici superficiali.

L'attività di recupero in esame, non dà luogo a scarichi di acque reflue industriali, ed è svolta totalmente all'interno di un edificio su superficie adeguatamente pavimentata in CLS, pertanto non sono presenti in alcun modo "acque meteoriche di dilavamento". L'attività svolta nell'impianto non rientra pertanto tra quelle disciplinate dall'art. 39 del P.T.A. Veneto.


In riferimento al "Quadro progettuale", data la presenza di una quantità massima di cavi in stoccaggio di 9 ton, tutti gli accessi allo stabile saranno dotati di un cordolo di 5 cm per il contenimento delle eventuali acque di spegnimento necessarie all'estinzione di un possibile incendio.

Si può quindi affermare che:

L'attività in esame non genera alcun tipo di scarico nelle matrici ambientali e neppure in fognatura, mantiene inalterata la disponibilità idrica delle falde acquifere, in quanto l'attività di recupero non comporta l'utilizzo di acqua di falda, Le modalità di esercizio dell'attività (al coperto su superficie pavimentata) non comporta l'utilizzo di sostanze inquinanti ed è escluso il possibile contatto di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente, anche in seguito a dilavamento, con i ricettori idrici superficiali e profondi; pertanto le prescrizioni del P.T.A. non hanno alcuna attinenza con l'impianto in esame, sede dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura metallica.

## 4.6 Il Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione risulta attualmente in vigore con delibera n. 3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012.



Estratto da Tavola 1 Carta della Pericolosità Geologica – P.A.I. del bacino idrografico del fiume Brenta – Bacchiglione – Comune di Lonigo



Come dalla Tavola del P.A.I. – Comune di Lonigo, si rileva come l'area di insediamento dell'impianto sia al di fuori dei limiti cartografici. Si può dedurre quindi che non rientri tra le aree di pericolosità o attenzione geologica del P.A.I., come del resto tutta l'area comunale di Lonigo.

## **4.7 Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vicenza (P.A.T.)**

La nuova Legge Regionale in materia Urbanistica (L.R. 11/2004) ha ridisegnato il sistema di pianificazione del territorio rispetto all'originaria L.R. 61/1985; dove la L.R. 61/1985 prevedeva l'obbligo per ogni Comune di dotarsi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) per pianificare il governo del territorio, la L.R. 11/2004 ha confermato un modello di pianificazione urbanistica comunale fondato sul Piano Regolatore Comunale da articolare in:

- disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.),
- disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).

Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.

Di rilevante importanza per la carica innovativa rispetto alla precedente normativa regionale sono i principi della partecipazione e della concertazione introdotti nell'art. 5 della L.R. 11/04 dove si dispone che: *“I Comuni, le Province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione”.*

Il P.A.T. è composto dai seguenti elaborati:

Relazione di Progetto  
Relazione Sintetica  
Elab. 1 - Carta dei Vincoli  
Elab. 2 - Carta delle Invarianti  
Elab. 3 - Carta delle Fragilità  
Elab. 4 – Carta delle Trasformabilità


Norme Tecniche di Attuazione

Di seguito si riportano gli Elaborati 1, 2, 3, 4 del PAT con l'inquadramento dell'impianto oggetto di studio:





Elab. 1 del PAT – Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale






Elab. 2 del PAT – Carta delle Invarianti






Elab.3 del PAT – Carta delle Fragilità




Sollecito "Sollecito e Condizioni"

N°	FATTORI CONDIZIONANTI
1	Risico completo stratificato a con circolazione locale con pendenza > 30%
2	Risico completo stratificato a con circolazione locale con pendenza > 30%
3	Risico totale a prevalenza strato inferiore con pendenza > 30%
4	Risico totale a prevalenza strato superiore con pendenza > 30%
5	Risico superficialmente alterato a con substrato completo pendente > 30%
6	Risico superficialmente alterato a con substrato completo pendente > 30%
7	Materiali della copertura dritica collettiva a frizione fino-sigillata pervoluta spessore = 3m e pendenza > 20%
8	Materiali della copertura dritica collettiva a frizione fino-sigillata pervoluta spessore = 3m e pendenza > 20%
9	Materiali della copertura dritica collettiva a frizione fino-sigillata pervoluta spessore = 3m e pendenza > 20%
10	Materiali alternativi a sistemi pervolutamente sottile e falda tra 0-2 m
11	Materiali alternativi a sistemi pervolutamente fino-sigillata falda > 2 m
12	Materiali alternativi a sistemi pervolutamente fino-sigillata falda tra 1-2 m
13	Materiali di riparto e coltato
14	Materiali di riparto e coltato falda tra 0-2 m



Elab. 4b del PAT – Carta delle Trasformabilità



Per quanto riguarda il sito di progetto si rilevano i seguenti elementi di tutela e zonizzazione previsti dal P.A.T:

- Elab.1 - Carta dei Vincoli: non si riscontrano vincoli per l'attività in esame, come già evidenziato nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PTCP.  
In particolare riferimento all'Elab. 1 del PAT il sito sede dell'impianto in esame ricade all'esterno della fascia di rispetto stradale indicata (Art.12), per l'ulteriore esame della quale si rimanda al successivo Elab.4 del PAT – Carta delle trasformabilità
- Elab.2 - Carta delle Invarianti: non si riscontra alcuna prescrizione all'attività in esame.
- Elab.3 - Carta delle Fragilità: il sito in esame rientra tra le aree a "Idonee a condizione – Art. 29 delle NTA". In particolare l'area viene classificata come "Sottozona 12" in cui i fattori condizionanti sono costituiti da:

*Materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limo-argillosa, falda tra 0 – 2 m*

Si riportano di seguito l'Art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione sopra menzionato da cui si riscontra che:

*L'analisi degli elementi di criticità e la definizione degli interventi preventivi o volti all'eliminazione/mitigazione delle condizioni di pericolosità/rischio dovranno essere approfondite sulla base di indagini specifiche attuate in sede di Piano degli Interventi (PI) o alla scala dei singoli interventi.*

*Tali indagini dovranno essere adeguate per quantità, qualità e profondità all'importanza dell'intervento ed al contesto in cui si inserisce, nonché in funzione dell'ubicazione e della tipologia dell'intervento stesso.*

Sul sito in esame già sede di attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi autorizzato in regime semplificato non è previsto alcun tipo di intervento (edilizio o funzionale). Come già specificato l'attività è inoltre svolta totalmente all'interno dello stabile su superficie adeguatamente pavimentata.

Non si ritiene pertanto che i fattori condizionanti individuati per la sottozona 12 siano pertinenti con il progetto esaminato.

- Elab.4 - Carta delle Trasformabilità: Il sito in esame rientra negli *Ambiti di urbanizzazione consolidata (attività economiche non integrabili con la residenza) – Art.35 delle NTA*

Il sito in esame è in prossimità di *Itinerari ciclopedonali – Art.48 delle NTA* e di *Viabilità locale in programmazione 3VPL – Art. 47 delle NTA*.

Dall'esame degli art. 35, art. 47 e art. 48 delle NTA di seguito riportati, non emerge alcun vincolo o prescrizione per l'impianto in esame. Infatti le modifiche previste alla viabilità (3VPL - collegamento in programmazione circonvallazione nord di Madonna), quando attuate costituiranno un alleggerimento del traffico veicolare, soprattutto di tipo pesante verso il centro abitato ed un miglioramento dei collegamenti del già esistente impianto in esame già alla rete

viaria in direzione Nord- Sud. Come già sottolineato non è inoltre previsto alcun intervento sull'impianto esistente, pertanto non sono pertinenti interferenze con la viabilità di progetto riportata nella Tavola 4 della Trasformabilità. Tali considerazioni possono essere applicate anche alla realizzazione di itinerari ciclopeditoni (Art.48)

#### **Art. 12 Vincoli e Fasce di rispetto**

**Rif. Legislativo:** infrastrutture stradali: Codice della strada, PTCP art. 64.

infrastrutture ferroviarie: D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 – Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190, Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

Reti tecnologiche (elettrificato, metanodotto): L.R. 27/93 e s.m.i.; L. 36/2001; DPCM 8 luglio 2003; DM 24 novembre 1984.

impianti tecnologici (discariche e depuratore): Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Art. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; D. Lgs. 152/06, art. 62; Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977, punto 1.2.

cimiteri: R.D. 1265/1934, art.338; D.P.R. n. 285/1990, art. 57.

risorse idropotabili (pozzi, sorgenti, risorgive): Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000; D.Lgs 152/06 art. 94, 121; Piano Regionale di Tutela delle Acque.

corsi d'acqua : R.D. n. 368 del 8 maggio 1904 s.m.i.; R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, art.96 lett. f) s.m.i; L.R. 11/2004 art. 41.

allevamenti zootecnici: L.R. 11/2004 art. 50 atto di indirizzo lett. d) punto 5.

Aree a rischio di incidente rilevante: D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 – D.M. 9 maggio 2001 – L.R. 11/2004.

Impianti di comunicazione elettronica: L.R. 29/93 e succ. modif. – L.R. 11/2004, art. 13, comma 1, lett. q) - L. 36/2001 – decreto legislativo n. 259 del 2003 - D.P.C.M. 8 luglio 2003.

**Rif. Cartografia Tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale**

#### **Contenuto**

Nella tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto in funzione dell'effettivo assetto giuridico dell'infrastruttura, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.

La variazione dell'oggetto che determina il vincolo od una sua diversa definizione, comporta l'automatico adeguamento del vincolo nel rispetto della normativa.

Sono indicate le seguenti opere e infrastrutture:

- infrastrutture stradali e ferroviarie;
- reti tecnologiche (elettrificato, metanodotto);
- cimiteri;
- risorse idropotabili attingimenti dell'acquedotto civile -pozzi e sorgenti fasce di rispetto delle opere di presa -buffer di 200 m con centro l'opera di presa-;
- corsi d'acqua;
- allevamenti zootecnici;
- Impianti tecnologici (discariche e depuratori);
- impianti di telecomunicazione elettronica;
- aree a rischio incidente rilevante;

#### **INFRASTRUTTURE STRADALI**

##### **Direttive**

La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione, in particolare del Codice della Strada e del relativo Regolamento.

Le fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell'infrastruttura (distributori di carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale ai sensi del

successivo art. 44 diretti alla riduzione della dispersione di polveri inquinanti oltre che al contenimento del rumore, in particolare lungo gli assi maggiormente trafficati.

Il P.I. disciplinerà l'edificazione all'interno della fascia di rispetto ricadente in zone diverse da quelle agricole, interne od esterne al centro abitato, con l'obiettivo primario di tutelare l'infrastruttura protetta secondo i limiti di legge.

Con riferimento ai Piani Urbanistici Attuativi prospettanti su strade di collegamento almeno intercomunale (strada provinciale), la disciplina dell'edificazione all'interno della fascia di rispetto stradale dovrà avvenire a seguito di una campagna di misure fonometriche per la conoscenza dello stato di inquinamento acustico esistente, anche con la collaborazione di A.R.P.A.V..

#### **Prescrizioni e vincoli**

Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia nel rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e attuazione.

### **INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E AD ALTA CAPACITÀ / ALTA VELOCITÀ**

#### **Direttive**

Alle aree di sedime e relative fasce di rispetto di ferrovie esistenti o in progetto si applicano le norme di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e del Decreto Legislativo DLGS 163/2006.

Per le infrastrutture ferroviarie ad alta capacità / alta velocità si richiamano gli artt. 63 e 64 delle NT del PTCP.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Le fasce ferroviarie sono inedificabili.

Ai sensi dell'art. 165, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 il Comune dovrà provvedere alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative fasce di rispetto e non potrà, pertanto, rilasciare permessi di costruire né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto da parte del Cipe ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto stesso senza che il soggetto aggiudicatore abbia rilasciato l'attestazione di compatibilità tecnica dell'intervento edilizio da autorizzare con l'infrastruttura ferroviaria approvata.

### **RETI TECNOLOGICHE (ELETTRODOTTO, METANODOTTO)**

#### **Direttive**

All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il P.I. provvederà a disciplinare gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore/giorno.

### **IMPIANTI TECNOLOGICI (DISCARICHE E DEPURATORI)**

#### **Direttive**

Il P.I. recepisce dal P.A.T. e integra l'individuazione delle discariche, degli impianti di depurazione autorizzati e degli impianti di trattamento rifiuti, ne localizza puntualmente il perimetro e precisa i limiti all'edificazione previsti rispettivamente dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dagli artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; dall'art. 62 del D.Lgt. 152/06 e punto 1.2 Delibera Comitato Interministeriale 27/07/1984.

Le fasce di rispetto sono destinate alla protezione della struttura e al suo eventuale ampliamento.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a),b),c), d) del D.P.R. 380/2001 ed adeguamento alle norme igienico sanitarie e sicurezza del lavoro, previo parere obbligatorio dell'ULSS.

### **CIMITERI**

#### **Direttive**

All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla Legge 166/02 e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.

Il PI provvede alla effettiva definizione della fascia di cui all'art. 338 del RD 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002.

### **RISORSE IDROPOTABILI (POZZI, SORGENTI)**

#### **Direttive**

All'interno della fascia di rispetto la trasformazione ammessa dalla disciplina di zona, qualora possano interferire con la risorsa idrica, devono essere precedute da preventiva indagine idrogeologica e geognostica puntuale che definisca i criteri e le condizioni indispensabili alla salvaguardia della risorsa stessa.

*Prescrizioni e vincoli*

*Per le risorse idropotabili, si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dall'art. 94 del D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000 e relative norme di recepimento e del Piano Regionale di Tutela delle Acque. Nelle fasce di rispetto da pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale l'utilizzo agronomico delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del "Codice di buona pratica agricola" (Dir. 91/676/CE "direttiva Nitrati"). Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia.*

*CORSI D'ACQUA - fascia di rispetto idraulico (RR.DD. 523/1904 e 368/1904 s.m.i)*

*Direttive*

*All'interno della fascia di rispetto idraulico trova applicazione la disciplina di zona indicata dal P.I., nel rispetto dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904 s.m.i.*

*Gli interventi che ricadono all'interno della fascia di rispetto idraulico di corsi d'acqua demaniali dovranno essere assoggettati a parere di concessione/autorizzazione idraulica presso gli Enti competenti (Genio Civile o Consorzio).*

*CORSI D'ACQUA - Fascia di tutela fluviale (LR 11/04 art. 41 lett. g)*

*Direttive*

*Il piano degli interventi (PI) per le aree agricole ricadenti nella fascia di tutela definita dal comma 1, lettera g) della L.R. 11/2004 stabilisce le modalità di tutela nel rispetto delle seguenti direttive:*

- individuazione di ambiti che per i particolari valori ambientali e paesaggistici devono ritenersi inedificabili precisando le modalità per la tutela e valorizzazione degli elementi di pregio;*
- individuazione degli ambiti ove per i particolari valori ambientali e paesaggistici è comunque esclusa l'edificazione di strutture agricole produttive con tipologia specializzata (capannoni);*
- per gli ambiti ove la trasformazione è ammessa ai sensi del titolo V° della L.R. 11/2004, il PI definirà nel prontuario di mitigazione ambientale le condizioni per la tutela del rapporto corso d'acqua / campagna in relazione sia all'apparato vegetazionale, sia alla viabilità rurale, sia alla riproposizione di particolari tipologie edilizie.*

*Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) della L.R. 11/2004 nel rispetto delle seguenti direttive:*

- precisare un'adeguata fascia di mitigazione entro la quale dovrà essere predisposto un idoneo apparato vegetazionale con l'obiettivo di rafforzare il sistema ambientale dell'area fluviale evitando interventi edificatori che ne interrompano la continuità;*
- individuare un'ulteriore fascia all'interno della quale le trasformazioni ammesse sono subordinate al reperimento di idonee superfici verdi, opportunamente arborate, che garantiscono continuità visiva e funzionale con l'area fluviale;*
- le fasce di cui ai punti precedenti sono da considerarsi ambiti preferenziali per la localizzazione delle aree standard a verde e dei percorsi ciclopedonali;*

*Prescrizioni e Vincoli*

*Prima dell'adeguamento del PI alle direttive del P.A.T.: o all'interno di tale fascia di tutela ricadente in zona agricola individuata nelle tavole di Piano, fatti salvi gli interventi puntualmente disciplinati dal vigente PRG purchè compatibili col PAT, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi, purché non comportino l'avanzamento verso il corso d'acqua:*

- interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purché legittimi;*
- copertura di scale esterne;*
- gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 11/2004 sui fabbricati esistenti;*
- ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienicosanitaria vigente;*
- opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela. o all'interno di tale fascia di tutela per le zone diverse da quelle agricole è fatta salva la disciplina del vigente PRG.*

*ALLEVAMENTI ZOOTECNICI*

*Il P.A.T. individua gli allevamenti zootecnici intensivi per i quali si applicano le disposizioni di cui alla DGR 3178/2004 (Atti d'Indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR 11/2004) lettera*

*d) – Edificabilità zone agricole e s.m.i. .*

*L'individuazione degli allevamenti zootecnici intensivi, riportata negli elaborati grafici del P.A.T., può essere modificata e aggiornata allo stato di fatto esistente al periodo di rilevazione e certificato dal parere ULSS, senza che ciò costituisca variante al P.A.T. stesso.*

*La fascia di rispetto generata dagli allevamenti è un vincolo dinamico di valore ricognitivo e non è cogente; l'ampiezza della fascia di rispetto è calcolata sulla base dei parametri di legge sussistenti al momento della rilevazione.*

*Prescrizioni e Vincoli*

- In caso di nuova edificazione o ampliamenti di allevamenti che prevedano nuovi capi allevati, dovrà essere redatta la valutazione di compatibilità ambientale per i casi previsti dagli atti di indirizzo regionali al fine di garantire l'invarianza delle condizioni di sostenibilità ambientale dettate dalla Valutazione Ambientale Strategica.

- Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo PI, si applicano agli allevamenti intensivi le norme dello strumento urbanistico previgente per la parte non in contrasto con le disposizioni di cui alla LR 11/2004 e smi – atti di indirizzo compresi – e con le norme igienico sanitarie, di prevenzione e di precauzione ambientale vigenti.

*Direttive*

- Il PI prevede l'incentivazione di progetti collettivi per la valorizzazione di peculiarità agricole produttive, storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio collinare, al fine di diversificare l'economia agricola locale ed incentivare il mantenimento e lo sviluppo di attività sostenibili del territorio rurale.

- Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere ai sensi del comma 9 bis, del punto 5, lettera d) degli Atti di Indirizzo di cui alla DGR 856/2012, nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dimissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato. Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.

- Il PI individua i criteri per l'assegnazione, anche differenziata, dei Crediti Edilizi agli edifici oggetto di demolizione in seguito alla dismissione degli allevamenti zootecnici intensivi, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito stesso. Il Credito Edilizio potrà essere utilizzato nell'area di dismissione o in altra zona posta anche in ATO diversi.

- Il PI secondo quanto previsto dallo specifico atto di indirizzo di cui alla L.R. 11/04 disciplina laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere ai sensi del comma 9 bis, del punto 5, lettera d) degli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 856/2012, nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dimissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato.

Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.

Il P.I. disciplina le modalità di rilascio del Credito Edilizio nelle aree di dismissione, che dovrà avvenire comunque sulla base della formazione di P.U.A., proposti dagli aventi titolo, e mediante sottoscrizione di apposito accordo pubblico privato o atto ai sensi della legislazione vigente in materia, da sottoporre ad esame, tenuto conto della vetustà dell'allevamento, dell'entità e del tipo di conduzione, dell'impatto paesaggistico ed igienico-sanitario, e delle direttive impartite di cui al presente articolo. Il P.I. individua i criteri per l'assegnazione, anche differenziata, dei Crediti Edilizi agli edifici oggetto di demolizione in seguito alla dismissione degli allevamenti zootecnici intensivi, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito stesso. Il Credito Edilizio potrà essere utilizzato nell'area di dismissione o in altra zona posta anche in A.T.O. diversi.

*Il PI:*

a) individua e riporta in scala adeguata le fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi, aggiornando il censimento riferito ai dati forniti dalle ULSS competenti sulla base di un'indagine e schedatura puntuale sulle loro caratteristiche, tipologia e modalità di gestione;

b) individua gli edifici soggetti ad eventuale demolizione o cambio di destinazione d'uso in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità dell'eventuale attribuzione e gestione del credito edilizio.

c) gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;

Il PI, per gli allevamenti posti nel territorio collinare noto per la particolare valenza ecologica ed ambientale, prevede direttive ed indicazioni volte a garantire non solo la conservazione dell'attuale valore e patrimonio paesaggistico e ambientale, ma richiede, in caso di nuova edificazione o ampliamenti di allevamenti esistenti che prevedano nuovi capi allevati, la redazione di una valutazione di compatibilità ambientale per i casi previsti dagli atti di indirizzo regionali al fine di garantire l'invarianza delle condizioni di sostenibilità ambientale dettate dalla Valutazione Ambientale Strategica, ponendo particolare attenzione alle forme e modalità di mitigazione ambientale per il sistema aria, suolo, acqua, paesaggio e salute umana.

Il PI potrà definire ulteriori precisazioni circa la documentazione da allegare ai progetti rispetto a quella indicata nel presente articolo.

#### **ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (RIR)**

Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante determinano le relative aree di danno, come definite dal D.M. 9.5.2001.

In particolare, per ciascun ambito individuato, l'involuppo delle aree di danno, determinato dai gestori degli stabilimenti secondo quanto disposto al punto 7.1 del citato D.M.

9.5.2001, risulta rappresentato graficamente nella tavola 1.

#### **Prescrizioni e vincoli**

Il P.I. provvederà a disciplinare gli interventi e i limiti di edificabilità nella fascia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e del D.M 9.5.2001 in funzione delle categorie di danno attese e le relative classi di probabilità indicate nell'Elaborato Tecnico di Rischio da predisporre nel rispetto della vigente normativa.

#### **IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

Si vedano le direttive e le prescrizioni riportate nel successivo art. 56.

### **Art. 29 Fragilità e compatibilità ai fini urbanistici**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia Tav. 3 Carta delle Fragilità

#### **Contenuto**

La Carta delle Fragilità, in funzione della programmazione e previsione dell'uso del suolo, fornisce un quadro sintetico e generale della diversa attitudine del territorio a recepire gli interventi urbanistici, fornendo, in particolare ai fini edificatori, la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio attraverso l'analisi di tutti gli elementi di fragilità ed i diversi elementi di criticità quali le aree soggette a dissesto idrogeologico, emersi in fase di studio ed evidenziati negli elaborati del Quadro conoscitivo (relazione geologica e relativa cartografia tematica).

La Carta delle Fragilità, facendo sintesi dei dati geologici del quadro conoscitivo, individua e classifica il territorio comunale in 2 classi di compatibilità geologica:

a) area idonea a condizione;

b) area non idonea;

Inoltre sono perimetrate le "Aree soggette a dissesto idrogeologico" secondo la seguente criticità:

- area di frana;

- area esondabile o a ristagno idrico;

- area soggetta a sprofondamento carsico;

- area di cava in sotterraneo;

#### **Prescrizioni**

In fase di attuazione del PI, in forma diretta o tramite PUA, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

#### **Prescrizioni Generali**

Per gli interventi di pianificazione urbanistica (P.I., P.U.A., ecc.), a prescindere dal grado di idoneità dell'area in cui essi ricadono, è comunque necessario che siano adeguatamente definiti, con un grado di approfondimento ad una scala adeguata all'intervento di pianificazione, il modello geologico e geotecnico dei terreni, nonché le condizioni idrogeologiche e/o idrauliche e la caratterizzazione sismica, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Il P.I. provvederà :

- per le zone a rischio idraulico a precisare ulteriormente la loro perimetrazione e classificazione, oltre a definire gli interventi per la loro messa in sicurezza;

- per gli effetti della compatibilità ai fini edificatori – urbanistici in generale, provvederà a far applicare su tutto il territorio Comunale quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal D.M.LL.PP. 11.03.1988 (G.U. 1-6-1988, n° 127 suppl.) Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e le scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione e D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le costruzioni.

A tale proposito si ricorda il carattere generale di tali norme che riguardano non solo il progetto e le indagini sul terreno per le opere di fondazione, ma tutto ciò che trova collocazione nel "territorio" ed interagisce con il sottosuolo, come: manufatti di materiali sciolti, opere sotterranee, fronti di scavo, colmate, discariche, drenaggi, stabilità dei pendii naturali, fattibilità di opere su grandi aree, consolidamento ed emungimento dei fluidi.

Nelle aree soggette a rischio idraulico sono ammessi gli interventi già previsti dal vigente PRG e confermati dal P.A.T. nel rispetto del principio dell'invarianza idraulica e delle prescrizioni degli enti preposti (Genio Civile e Consorzio di Bonifica) e del presente articolo. (invarianti di natura geologica, idrogeologica, idraulica).

*In particolare, il modello geologico “deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio” (DM 14/01/2008 art.7.2.1).*

*La caratterizzazione geotecnica sarà finalizzata alla parametrizzazione del terreno ed all'analisi delle interazioni terreno-struttura.*

*Sia il modello geologico che quello geotecnico saranno basati su indagini specifiche. Il grado di approfondimento delle indagini geologiche e geotecniche sarà funzione, oltre che dell'importanza dell'opera, delle condizioni morfologiche, geologiche, idrogeologiche ed idrauliche del contesto in cui l'intervento si inserisce.*

*Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità/rischio idrogeologico-idraulico, per gli interventi in progetto dovrà essere redatta apposita valutazione di compatibilità idraulica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*

*Si dovrà inoltre effettuare la Caratterizzazione Sismica del sito ai sensi della normativa vigente, tenendo conto delle condizioni stratigrafiche, morfologiche (topografiche) e tettonico-strutturali e del possibile manifestarsi di fenomeni di amplificazione sismica ad esse connessi.*

*Ogni indagine, studio, analisi o rilevamento di carattere geologico, anche relativi ad interventi diretti, non potrà prescindere da un preventivo esame del quadro conoscitivo del PAT, individuando ed approfondendo le tematiche in esso evidenziate nonché eventuali altri aspetti non definiti alla scala del PAT. I dati di maggior dettaglio così ottenuti, costituiranno integrazione del quadro conoscitivo del PAT.*

*Il P.I. definirà in maniera specifica le condizioni a cui dovranno attenersi gli interventi che saranno realizzati nelle singole zone.*

#### *a) AREE IDONEE A CONDIZIONE*

*Si tratta di aree in cui gli aspetti morfologici, geologici-geotecnici, idrogeologici ed idraulici tendono a condizionare e penalizzare in modo più o meno importante l'uso del territorio, in particolare ai fini edificatori.*

*L'analisi degli elementi di criticità e la definizione degli interventi preventivi o volti all'eliminazione/mitigazione delle condizioni di pericolosità/rischio dovranno essere approfondite sulla base di indagini specifiche alla scala dei singoli interventi.*

*Comprendono buona parte del territorio collinare e pedecollinare e la quasi totalità dell'area di pianura.*

*In funzione della natura dei fattori condizionanti, possono essere distinte:*

- *aree del rilievo e della fascia pedecollinare*
- *aree di pianura e di fondovalle*

*Nel rilievo e nella fascia pedecollinare i fattori penalizzanti derivano principalmente dall'assetto geomorfologico e geologico-strutturale.*

*In particolare si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di:*

*! versanti acclivi e/o potenzialmente instabili per condizioni geomorfologiche e/o litologico-strutturali sfavorevoli;*

*! caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti delle coperture detritiche eluvio-colluviali;*

*- rocce con caratteristiche geomeccaniche da mediocri a scadenti (rocce superficialmente alterate e con substrato compatto, rocce tenere ad attrito interno);*

*! possibili fenomeni di amplificazione sismica per condizioni stratigrafiche e/o topografiche.*

*Nelle aree di pianura e di fondovalle le criticità e/o gli elementi condizionanti sono prevalentemente collegati alle caratteristiche geotecniche dei terreni e, soprattutto, alle condizioni idrogeologiche ed idrauliche.*

*In particolare si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di:*

*- alluvioni fini argilloso-limose, con caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti;*

*- alluvioni prevalentemente sabbiose, limoso-sabbiose;*

*- limitata soggiacenza della falda idrica sotterranea, generalmente minore di 2 metri;*

*- condizioni di drenaggio difficoltoso e/o di saturazione dei terreni;*

*- aree a rischio idraulico per fenomeni di allagamento.*

*Nell'insieme, le “aree idonee a condizione” sono aree in cui gli aspetti morfologici, geologici geotecnici, idrogeologici ed idraulici tendono a condizionare e penalizzare in modo più o meno importante l'uso del territorio.*

*L'analisi degli elementi di criticità e la definizione degli interventi preventivi o volti all'eliminazione/mitigazione delle condizioni di pericolosità/rischio dovranno essere approfondite sulla base di indagini specifiche attuate in sede di Piano degli Interventi (PI) o alla scala dei singoli interventi.*

*Tali indagini dovranno essere adeguate per quantità, qualità e profondità all'importanza dell'intervento ed al contesto in cui si inserisce, nonché in funzione dell'ubicazione e della tipologia dell'intervento stesso, accompagnate da valutazioni idrogeologiche e/o idrauliche, da verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione.*

*Nel caso di condizioni fortemente penalizzanti, gli interventi dovranno essere subordinati ad una modellazione sufficientemente estesa anche alle aree circostanti in modo da poter avere una visione d'insieme dell'area di intervento e dovranno individuare l'elemento, o gli elementi, predominanti di criticità che penalizzano il territorio.*

*Incrociando i dati relativi ai diversi fattori di criticità, le aree idonee a condizione sono state suddivise in 14 “sottoclassi”.*

La tav. 3 Carta delle Fragilità, individua tali "sottoclassi" graficamente e con la corrispondente numerazione.

Le "sottoclassi" sono contraddistinte da diversi ed in generale crescenti gradi di penalizzazione e dalle prescrizioni per le soluzioni e gli interventi di mitigazione proposti per il raggiungimento delle possibili condizioni di "idoneità".

Per gli interventi che ricadono a cavallo di due o più sottozone valgono i vincoli e le prescrizioni relative alla sottozona più penalizzante.

Nella tabella seguente figurano, per ogni sottoclasse, i "fattori condizionanti" (che individuano le principali criticità riscontrate) e le relative prescrizioni.

SOTTOZONE "Idoneo a Condizione"

N° FATTORI CONDIZIONANTI PRESCRIZIONI

<p>12</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limo-argillosa</b></li> <li>- Caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti</li> <li>- Falda molto superficiale (h &lt; 2 m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indagine geognostica adeguatamente approfondita ed estesa, finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno e, specificatamente, lo spessore delle alluvioni fini coesive, nonché le condizioni idrogeologiche.</li> <li>- Per le strutture interrato, verifiche di stabilità dei fronti di scavo</li> <li>- Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo alla verifica di suscettibilità alla liquefazione per edifici con fondazioni superficiali dirette.</li> <li>- Gli <u>interventi edilizi</u> dovranno salvaguardare la funzionalità della rete idrografica.</li> <li>- Per le strutture interrato si dovranno prevedere interventi di protezione e consolidamento dei fronti di scavo.</li> <li>- <b>Adozione di accorgimenti particolari per le strutture interrato (es.: drenaggi, opere di impermeabilizzazione, ecc.) nonché valutazione degli impianti di emungimento della falda.</b></li> </ul> <p>° Per le zone ricadenti all'interno delle "aree a dissesto idrogeologico", ad integrazione di quanto sopra riportato si dovrà fare riferimento anche alla normativa specifica.</p>
<p>13</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Materiali di riporto e colmata.</b> Terreni con caratteristiche geotecniche scadenti ed elevata eterogeneità.</li> <li>- Possibili fenomeni di amplificazione sismica (condizioni stratigrafiche).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indagine geognostica finalizzata ad accertare natura, parametri geotecnici del terreno, specificatamente al grado di consolidamento e allo spessore del riporto, condizioni idrogeologiche.</li> <li>- Indagini geognostiche adeguatamente approfondite ed estese in funzione della scala e dell'importanza dell'intervento edilizio, dovranno inoltre accertare le caratteristiche geotecniche del sottostante terreno in posto al fine d'integrare alla presente sottoclasse le indicazioni specifiche dei relativi terreni, di cui alle sottoclassi 10, 11 e 12</li> <li>- Particolare attenzione alla verifica delle caratteristiche merceologiche e chimiche dei terreni.</li> <li>- Per le strutture interrato e gli scavi di sbancamento in genere, verifiche di stabilità dei fronti di scavo.</li> <li>- Analisi di risposta sismica locale ai sensi della normativa vigente.</li> <li>- Nel caso di <u>interventi edilizi</u>, per le strutture interrato si dovranno prevedere interventi di protezione e consolidamento dei fronti di scavo.</li> </ul>

**Art. 35 Ambiti di urbanizzazione consolidata ed aree potenzialmente trasformabili**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia Tav. 4 Carta della Trasformabilit

### **Contenuto**

*Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati dando forma ad insediamenti strutturati: la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti. Secondo la grafia della Tav. 4 del P.A.T., le destinazioni d'uso prevalenti sono:*

*a) aree di urbanizzazione consolidata – residenza e servizi per la residenza: residenza, attività direzionali, attività commerciali, attività turistiche-ricettive. Possono essere ammesse attività produttive purché compatibili con la residenza. Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.*

*b) aree di urbanizzazione consolidata – attività economiche non integrabili con la residenza: attività produttive, commerciali-direzionali, attività turistiche-ricettive. La funzione residenziale può essere ammessa se collegata all'attività economica insediata o se esistente. Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.*

*Le aree potenzialmente trasformabili, invece, si configurano come ambiti dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal P.A.T., nonché i relativi servizi: sono identificate dalla linea preferenziale di sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso prevalente.*

*Le aree potenzialmente trasformabili sono comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata e il limite fisico alla nuova edificazione previsto dal P.A.T., o possono essere interamente comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata che ne determina pertanto il limite. Quando sono indicate destinazioni miste, il P.I. ne preciserà la ripartizione all'interno degli ambiti di trasformazione indicati dal P.A.T..*

### **Direttive**

*Nelle aree potenzialmente trasformabili, il P.I. preciserà le modalità di intervento nei limiti previsti per ciascun A.T.O. e nel rispetto delle direttive e prescrizioni di cui ai precedenti art. 32 e 33 e successivi art. 37-38.*

*Il P.I., nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T., definisce le zone territoriali omogenee in cui sono sempre possibili interventi diretti di completamento edilizio, precisandone le modalità.*

*Nelle zone potenzialmente trasformabili gli interventi di trasformazione sono subordinati a P.U.A. a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione insufficienti o mancanti.*

*Nelle zone residenziali dove sono consentiti interventi diretti di completamento, la densità edilizia fondiaria non potrà essere superiore al 25% della densità fondiaria media esistente, nei limiti quantitativi definiti per ciascun A.T.O.; l'altezza massima non potrà essere superiore ad un piano (con arrotondamento per eccesso) rispetto al numero medio dei piani esistenti e le destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con la destinazione d'uso prevalente e nel rispetto dei limiti dimensionali indicati per ciascun A.T.O..*

*Tali limiti possono essere superati ove il P.I. subordini la trasformazione a PUA a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato che ne precisi dettagliatamente i caratteri morfologico-dimensionali; in questo caso, l'intervento di trasformazione potrà interessare una superficie fondiaria, nel limite del 10%, anche esterna all'area di urbanizzazione consolidata.*

*Il P.I., in considerazione delle particolari condizioni geomorfologiche e infrastrutturali, individua ambiti dove gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguati al carico urbanistico indotto dall'intervento, alla verifica della loro attuazione da parte del Comune nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime opere contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.*

#### **Prescrizioni e vincoli**

*Prima del P.I., negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree potenzialmente trasformabili, sono possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente PRG qualora compatibili con il P.A.T..*

### **Art. 47 Infrastrutture della mobilità**

*Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13*

*Rif. Cartografia Tav. 4 Carta della Trasformabilità*

#### **Contenuto**

*Il P.A.T. ha individuato la rete esistente ed alcuni interventi strategici sulla rete della mobilità per perseguire gli obiettivi strategici di miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale e locale.*

*Rete ferroviaria:*

*o Ferrovia Venezia – Milano (coincidente con SFMR);*

*o Tracciato AV-AC (di progetto);*

*Viabilità sovracomunale:*

*o S.P. 500 Lonigo;*

*o S.P. 17 Almisanesi;*

*o S.P. 125 San Feliciano;*

*o S.C. ex S.P. di San Bonifacio;*

*o 1 VPS collegamento in programmazione SR11 Stazione ferroviaria di Lonigo*

*e S.P. di San Bonifacio;*

*o 2 VPS collegamento in programmazione S.P. Almisanesi con S.P. 18 Favorita in località Dovaro;*

*o 3 VPS collegamento in programmazione San Bonifacio S.P. Almisanesi a sud di Madonna (Circonvallazione Sud Madonna);*

*o 4 VPS collegamento in programmazione S.P. 500 località Rotonda con Santo Stefano di Zimella;*

*Viabilità di ambito locale:*

*o 1 VPL collegamento in programmazione S.P. Almisanesi rotonda Raguia con via del Lavoro;*

*o 2 VPL collegamento in programmazione via Pozzola (ex S.P. Favorita) con rotonda di via Martire delle Foibe;*

*o 3 VPL collegamento in programmazione circonvallazione nord di Madonna;*

*o 4 VPL collegamento in programmazione Viale della Repubblica con ex S.P. San Feliciano località Preon;*

*o 5 VPL collegamento in programmazione rotonda S.P. 500 da località Rotonda a località via Arzere;*

*o 6 VPL collegamento in programmazione da S.P. San Feliciano località via Turati a località San Tomà;*

*o 7 VPL collegamento in programmazione da S.P. 500 a via Belvedere (bretella nord frazione di Bagnolo);*

*Direttive*

*La rappresentazione cartografica del sistema della mobilità costituisce la localizzazione della viabilità esistente e la individuazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione di progetto. La rappresentazione delle connessioni riportate in Tav. 4 come “collegamenti con tracciati da definire” non individua un tracciato ma la necessità di creare il collegamento, che dovrà essere definito in accordo con i Comuni interessati.*

*Il Piano degli Interventi provvederà a:*

*a) riorganizzazione gerarchica della rete stradale esistente, distinguendo le seguenti funzioni primarie:*

*- rete autostradale e viabilità di scala territoriale provvedendo al miglioramento dell'accessibilità territoriale e della sicurezza dei nodi di intersezione;*

*- rete di collegamento interno tra i centri frazionali e di distribuzione interna, costituita dalla viabilità locale con funzione prevalente di connessione tra le diverse parti del territorio comunale;*

*b) differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale indicati al precedente punto al fine di privilegiare la funzione attribuita; particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione ambientale sulla rete di collegamento intercomunale in considerazione della consistenza dei volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto; in relazione a ciò, dovrà essere opportunamente valutata la necessità di adottare, in corrispondenza dei centri abitati, misure di riduzione dell'inquinamento acustico;*

*c) garantire la messa in sicurezza delle intersezioni tra i percorsi ciclopedonali (in particolare quelli di collegamento con le aree a servizi scolastici), le viabilità esistenti e i nuovi interventi infrastrutturali;*

*d) garantire nella progettazione della nuova viabilità locale adeguate misure di mitigazione ambientale e paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale (acqua, suolo, rete ecologica...).*

*Prescrizioni e Vincoli*

*Modifiche alla rete di scala territoriale costituiscono variazione al P.A.T. tematico e potranno essere introdotte nel rispetto della vigente legislazione in materia di opere pubbliche.*

*Modifiche alla rete di collegamento intercomunale, da concordarsi con gli enti proprietari o gestori, potranno essere indicate dal P.I. senza necessità di variare il P.A.T.*

*L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al P.A.T..*

*Fatte salve le norme di tutela del PTCP, sono vietati gli interventi che possono interferire con la viabilità di progetto riportata nella Tavola 4 della Trasformabilità, se non preventivamente concordati con gli enti preposti.*

**Art. 48 Itinerari ciclopedonali**

*Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, art. 13*

*Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della G.P. n. 1 del 08/01/2013*

*Tav. 2 Carta Rif. Cartografia delle Invarianti*

Tav. 4 Carta della Trasformabilità

Contenuto

Il P.A.T. riporta i principali percorsi ciclopeditoni individuati come infrastrutture di collegamento in programmazione ritenuti strategici per il sistema insediativo in quanto connessione tra frazioni e l'area centrale nonché collegamenti ad itinerari di interesse sovracomunale come l'alta via dei Berici e connessione con i comuni confinanti (Alonte, Orgiano, Zimella - Cologna Veneta), stazione ferroviaria.

Direttive

Il P.I. può precisare ed integrare anche attraverso uno specifico Piano dei percorsi pedonali e ciclabili e dei sentieri escursionistici, la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da garantire sicurezza e fluidità all'utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata. Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto.

Il P.I. potrà indicare soluzioni circa, nel rispetto delle specifiche linee guida del Piano


Provinciale della rete degli itinerari ciclabili, approvato con delibera di G.P. n. 1 del 08/01/2013:

- i materiali di costituzione dei percorsi;
- il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti;
- la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate ecc);
- la mitigazione e l'inserimento in ambito urbano;
- la costituzione di ambiti di sosta;
- la messa in sicurezza delle intersezioni con la viabilità esistente e con le infrastrutture di progetto.

## 4.8 Il Piano degli Regolatore Generale del Comune di Lonigo (P.R.G.)



Estratto da TAV. 13.1.1 – Zonizzazione del Comune di Lonigo



Dalla TAV. 13.1.1 – Zonizzazione del P.R.G del Comune di Lonigo, la destinazione urbanistica è ZTO D1 – *Artigianali ed industriali*, in particolare ricompresa nel PIP (Piano per gli Insediamenti Produttivi) esistente.

Ancora una volta si evidenzia che non sono previsti interventi di tipo edilizio o tali da modificare la funzionalità e potenzialità dell’impianto. Dall’esame delle NTA sotto riportate per la specifica ZTO, l’attività della ditta rientra tra le tipologie produttive non ammesse al paragrafo 9:

*100. Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento e stoccaggio;*

Tuttavia tra le attività ammesse si riporta quelle al punto 2:

*2. Per le attività di cui al punto A comma 1 e 2, già insediate nel territorio comunale alla data di approvazione della presente norma, sono ammessi ampliamenti a condizione che non producano un incremento delle esistenti specifiche emissioni in atmosfera e di reflui, sia in termini di quantità sia in termini di qualità delle stesse.*

A tal proposito si riporta in **Allegato 1 all’Elb.7 – Documentazione urbanistico-edilizia** la nota del Comune di Lonigo Prot. 11356 del 11 Luglio 2008 prodotta in occasione del rinnovo di iscrizione in regime semplificato, in cui si esprime parere favorevole al proseguo dell’attività, in quanto conforme agli strumenti urbanistici vigenti

## **ART. 5: Z.T.O. TIPO "D1": ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI**

### **1. Disciplina dell'attività edilizia**

L'attività edilizia è disciplinata:

- a) dalle norme seguenti
- b) dalle tavole 38-39-40-45-47-49-51 in scala 1:2.000/5.000 di P.R.G.
- c) dalle indicazioni planivolumetriche, norme e convenzioni degli strumenti attuativi approvati o approvandi.

### **2. Destinazione d'uso**

La zona artigianale-industriale è riservata alla costruzione di edifici a carattere produttivo nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 9: opifici, magazzini ed autorimesse per veicoli aziendali; è ancora ammessa una abitazione per ogni insediamento produttivo per il proprietario o il personale di custodia nonché uffici, mostre con esclusione della vendita al dettaglio e servizi sociali per il personale dell'azienda e attività commerciali all'ingrosso nella misura stabilita per ciascuna zona.

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, come definiti dalla L.S. 457/'78.

E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, fatta eccezione (ai sensi dell'art. 8, punto 4 della L.R. 15/2004) per i seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per l'ufficio;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per edilizia;
- l) legnami; nei limiti dimensionali di cui all'art.7) comma 1) lettera a), previa realizzazione delle superfici da destinare a parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura di almeno 0,4 mq/mq di nuova superficie lorda di pavimento, da localizzarsi nell'area pertinenziale privata o dove previsto dal Piano Regolatore Generale purché funzionalmente collegate.

### **3. Criteri generali per la progettazione dei nuovi edifici**

Per la realizzazione dei nuovi edifici si prescrive quanto segue:

- a. presentino soluzioni architettoniche che prevedano la finitura di tutti i prospetti copertura compresa; sono consentite anche soluzioni prefabbricate modulari purché le varie parti dell'edificio risultino omogenee tra loro;
- b. le aree scoperte esterne siano pavimentate ed arredate con proprietà prevedendo ove possibile anche alcuni spazi piantumati con essenze locali d'alto fusto.
- c. per le nuove costruzioni e gli ampliamenti, almeno il 50% delle superfici esterne deve essere realizzato con materiali che garantiscano la permeabilità dell'acqua piovana.

### **4. Zone artigianali e industriali di completamento**

Sono le zone già parzialmente o totalmente occupate da attività industriali esistenti. In queste aree gli interventi edilizi si realizzano attraverso concessioni edilizie od autorizzazioni edilizie.

I progetti edilizi riguardanti attività produttive da sottoporsi al visto del Sindaco, ai sensi ed effetti dell'art. 216/220 T.U. LL. SS., concernenti costruzioni di qualsiasi genere in zona industriale-artigianale, devono essere corredati da una completa documentazione recante la precisa indicazione della lavorazione che vi si intende svolgere.

Per tutte le zone sprovviste di fognatura pubblica gli interessati dovranno presentare una dettagliata illustrazione grafica corredata da una planimetria generale della zona scala 1:500 e dal progetto degli impianti di smaltimento delle acque immonde, con la precisazione del grado di abbattimento dei singoli inquinamenti fuoriuscenti dall'affluente del depuratore e con la indicazione del recapito finale dei liquami.

Non potranno essere effettuati scarichi dei liquami od acque usate nelle lavorazioni che presentino concentrazioni di materiale inquinante superiori ai valori indicati dalla vigente legislazione. Le acque reflue delle lavorazioni industriali dovranno essere depurate a cura delle singole Aziende prima di essere immesse nell'eventuale collettore fognario. Gli stabilimenti industriali, oltre al rispetto, qualora ne ricorrano gli estremi, delle

disposizioni di cui all'art. 216 del R.D. 27/7/1934 n. 1265, e successive modifiche dovranno installare impianti e dispositivi tali da ridurre al minimo consentito dal progresso della tecnica l'emissione di fumi, gas, polveri o esalazioni pericolose o nocive, ai sensi dell'art.20 della legge 13/7/1966 n. 615, del suo regolamento di attuazione e successive modifiche; ciò indipendentemente dall'assegnazione del territorio alle zone previste dall'art.2 della legge stessa.

I parametri urbanistici – edilizi da osservare nella edificazione sono:

-Altezza massima: non superiore a m. 8,00 esclusi i volumi tecnici. Potranno essere consentite altezze superiori sulla base di documentate esigenze di cicli produttivi, e comunque per edifici superiori a tale altezza già esistenti alla data di adozione di questo P.R.G.

- Distanza dai confini: non inferiore ai 2/3 dell'altezza del fabbricato con un minimo di 5 m. La distanza dal confine è derogabile col consenso del confinante, secondo le modalità stabilite all'ultimo comma dell'art. 17 delle presenti norme.

- Distanza dalle strade: quella prevista dal D.M. 1444/68 qualora non siano previsti allineamenti diversi dal piano attuativo, oppure imposti dall'Amm.ne Comm.le per ragioni di pubblica utilità.

-Distanza tra i fabbricati: pari all'altezza del corpo di fabbrica più alto con un minimo di 10 m.

- Le cabine relative agli impianti di elettricità, gas o acquedotto se necessarie all'azienda e concordate con gli enti erogatori potranno essere costruite con distacco minimo dalle strade e dagli edifici confinanti secondo le norme del codice civile.

-Superficie coperta massima: 60% della superficie fondiaria del lotto

-Alloggi per il personale di custodia o il proprietario: ammessi fino alla concorrenza di 500 mc max. per unità produttiva.

- Spazi per le attività complementari quali uffici, mostre e servizi sociali e attività commerciali all'ingrosso, fino al 40% della superficie coperta massima ed in detrazione dalla stessa. Nel caso di mostre permanenti e per la commercializzazione dei prodotti le aree per servizi di cui al DM 1444/68 dovranno essere incrementate di 1 mq per ogni mq di superficie utile commerciale.

#### **5. Zone artigianali e industriali di espansione**

Sono le aree non dotate delle necessarie opere di urbanizzazione e quindi il loro utilizzo edilizio è subordinato alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo quale:

•Lottizzazione con indicazioni planivolumetriche convenzionate di iniziativa privata.

•Piano per gli insediamenti produttivi (L. 857/71 e successive modificazioni).

Nella redazione degli strumenti attuativi saranno da individuarsi e cedere al Comune aree per verde attrezzato e parcheggi nella quantità prevista dalla L.R. n. 61/85, e cioè una quota pari al 10% dell'area totale. Fino all'approvazione e convenzione dello strumento urbanistico attuativo non è ammesso nessun intervento, di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell'art 31 della L.S. n. 457/78.

Le successive concessioni edilizie dovranno riguardare:

a. la costruzione delle sedi varie, delle infrastrutture a rete e la sistemazione delle aree di uso pubblico;

b. l'edificazione lotto per lotto e le relative sistemazioni esterne.

In questa zona vigono le stesse norme e prescrizioni previste per la zona artigianale di completamento.

Per le aree in zona industriale o artigianale di espansione di cui al successivo elenco l'utilizzo è già stato definito dai piani attuativi approvati anteriormente a questo P.R.G. e pertanto l'edificazione potrà avvenire per concessione edilizia diretta assoggettata alle sole norme dei relativi strumenti urbanistici attuativi già approvati. La superficie coperta degli edifici già edificati a seguito degli strumenti urbanistici attuativi approvati potrà essere come già previsto per le zone di completamento e di espansione, portata al 60% della superficie fondiaria. Essi sono:

-Loc. Salgarelle: approv. dal C.C. con delibera n. 129 del 27.7.1984 e G.R. per decorrenza di termini.

-Via Artigianato: lottizzazione artigianale di iniziativa pubblica approvata con delibera del C.C. n. 523 del 16.12.77 e G.R. n. 3952 del 3.8.1978.

-Via Artigianato: lottizzazione artigianale di iniziativa del Comune.

-Via Dovaro: lottizzazione industriale della ditta A.I.F.

-Via Dovaro: lottizzazione industriale Ditta S.I.P.E. S.p.A. approvata con delibera di C.C. n. 36 del 24.4.1992

-Via Dovaro: lottizzazione industriale Ditta Zambon Group S.p.A., approvata con delibera di C.C. n. 110 del 24.9.1993

-Via dell'Artigianato: lottizzazione artigianale Il stralcio.

#### **6. Zone industriali o artigianali puntiformi da confermare.**

Si tratta di zone con attività esistenti alla data di adozione di questo P.R.G. già occupate da impianti industriali, laboratori artigianali, depositi e magazzini vari oltre ai volumi tecnici connessi all'attività produttiva.

Sono costituite pertanto da aree puntiformi individuate nelle tav. 38-39-40 di P.R.G. Per tali attività sono possibili solo ampliamenti dell'esistente ristrutturazioni o sostituzioni edilizie: gli ampliamenti non possono superare il 60% della superficie produttiva esistente e comunque con il limite del 60% della superficie zonizzata del PRG. Gli interventi potranno avvenire per concessione edilizia diretta allo stesso modo e con le stesse norme previste per la zona di completamento.

Nel momento in cui la ditta presenterà all'Amm.ne Comm.le la domanda di ampliamento o di intervento sull'esistente in base alla presente normativa, dovrà provvedere all'eventuale regolarizzazione dell'attività esistente mediante corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigente all'epoca di presentazione della domanda.

#### **7. Aree industriali o artigianali occupate da attività per cui il P.R.G. prevede il trasferimento.**

Si tratta di aree industriali ubicate tanto in centro storico che fuori, che ormai risultano incompatibili con il tessuto residenziale.

Le attività produttive ivi insediate sono soggette pertanto a trasferimento.

Le relative aree saranno da trasformarsi in residenziali e l'edificazione di tal tipo sarà sottoposta a preventivo piano attuativo.

Le tav. 44 e 45, in scala 1:2.000, determinano come debba essere la riorganizzazione residenziale di queste aree nonché gli schemi planivolumetrici preventivi, i modi e tipi di intervento a cui dovranno riferirsi gli strumenti urbanistici attuativi e per le aree adiacenti al centro storico e per quelle di corona al vecchio ippodromo, che sono considerate aree di ristrutturazione urbanistica di Z.T.O. "A" . In quelle più esterne, a sud, individuate nella tav. n. 45 come Z.T.O. "C2" vigono le norme della zona residenziale C2. Qualora le predette aree a norma della vigente legislazione siano dichiarabili degradate potranno adottarsi come strumenti attuativi anche i piani di recupero tanto di iniziativa pubblica che privata.

Le modalità del trasferimento saranno da concordarsi con l'Amm.ne Com.le; esso non potrà avvenire in un tempo superiore ai 10 anni dalla data della convenzione del relativo piano attuativo.

Tali convenzioni che saranno da approvarsi preventivamente ad ogni trasformazione dovranno riguardare anche, per le aziende ancora in attività, la conservazione dei posti di lavoro ed indicare le nuove sedi destinate ad accogliere le trasferite attività aziendali.

A tal fine eventuali piani per gli insediamenti produttivi di iniziativa comunale riserveranno idonee aree da offrire in diritto di prelazione alle aziende operanti nelle aree individuate da questo P.R.G. come riguardanti attività produttive da trasferire.

Fino al trasferimento, in vista della riconversione residenziale delle aree, le stesse sono vincolate all'uso aziendale esistente alla data di approvazione del P.R.G. vi sono ammesse pertanto l'ordinaria e straordinaria manutenzione oltre al rinnovo delle attrezzature tecnologiche e ad una diversa organizzazione interna funzionale a piani produttivi che dovranno essere depositati a giustificazione.

Solamente per le attività produttive alimentari sono consentite eventuali modifiche planivolumetriche, od ampliamenti della superficie coperta o dei volumi nella misura del 30% dell'esistente alla data di approvazione del presente P.R.G. e sono concedibile "una tantum" in deroga alle presenti norme se giustificati comerichesto al comma precedente.

#### **8. Norme tecniche aggiuntive.**

Per l'area individuata nella tavola 38 con la lettera S, valgono le disposizioni dell'art. 5: Z.t.o. Tipo "D1": Artigianali e industriali, - punto 5. Zone artigianali e industriali di espansione, con le seguenti prescrizioni aggiuntive:

-l'area di espansione soggetta a Piano urbanistico attuativo obbligatorio risulta identificata con la lettera S.

-l'utilizzo edilizio dell'area è subordinato alla redazione di un Piano Particolareggiato;

-l'approvazione del piano urbanistico attuativo può avvenire per stralci funzionali;

-all'interno dell'ambito si individua il tracciato della strada che dovrà essere raccordata obbligatoriamente, nel caso di realizzazione in tempi diversi o a stralci delle opere di urbanizzazione.

-destinazione d'uso.

Si ritiene di escludere dall'insediamento nella zona descritta alcune attività produttive, meglio descritte nell'elenco di seguito riportato.

a) E' vietato l'insediamento di concerie e di attività connesse con la lavorazione della Pelle (ad esclusione delle attività descritte nel successivo punto e) e quelle di cui alla parte I dell'Allegato al Decreto del Ministro della Sanità in data 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento della G.U. n. 288 del 10 dicembre 1994 relativamente ai sottoriportati punti:

lettera b)

100. Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento stoccaggio;

101. Rifiuti speciali e pericolosi – Trattamento, lavorazione, deposito e stoccaggio;  
lettera c)

13. Impianti e laboratorio nucleari; impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti di trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione e fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività;

14. Inceneritori;

15. Industrie chimiche; produzione per via petrolchimica non considerate nelle altre voci; Fatta esclusione, in entrambi i casi, per quanto esplicitamente previsto dalla presente normativa.

b) E' vietato il rilascio di certificati di agibilità per costruzioni destinate all'insediamento di attività relative alla lavorazione di cui al punto a) con esclusione del commercio, lavorazione e confezione dei prodotti finiti come definiti nel successivo punto e);

a) E' vietato il subentro delle attività di cui al punto a) in opifici già esistenti e precedentemente utilizzati per attività diverse;

c) le norme di cui sopra si applicano per quanto non espressamente disciplinato da Leggi statali e regionali.

Con particolare riferimento alle varie fasi della concia e della lavorazione dei pellami si specifica quanto segue:

e) E' ammesso l'insediamento di aziende effettuanti le seguenti lavorazioni:

- pressatura, rasatura e smerigliatura;

- essiccazione;

- tutte le successive fasi di lavorazione delle pelli e del loro commercio, sia come pelle finita, sia come oggettistica.

f) E' vietato l'insediamento di aziende che effettuano le seguenti lavorazioni:

- dissalatura e rinverdimento;

- depilazione e calcinazione;

- scarnatura, spaccatura, anche se da effettuare su pelli pretrattate;

- decalcinazione, macerazione e pikel

- concia;

- attività di riconcia;

- spruzzatura

- rifilatura e rifinitura;

- tintura e ingrasso.

g) Almeno il 50% delle superfici esterne deve essere realizzato con materiali che garantiscano la permeabilità dell'acqua piovana.

h) Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa in materia.

## 9. Tipologie produttive

### A. Attività non ammesse

1. Nelle zone di tipo D1 "Artigianali e industriali" è vietato l'insediamento di concerie e di attività connesse con la lavorazione della pelle, ad esclusione di quelle indicate nel successivo punto B.

Sono inoltre vietate le attività di seguito riportate, come descritte alla parte I dell'Allegato al Decreto del Ministro della Sanità in data 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento della G.U. n. 288 del 10 dicembre 1994: lettera B)

100. Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento e stoccaggio;

101. Rifiuti speciali e pericolosi – Trattamento, lavorazione, deposito e stoccaggio;

lettera C)

13. Impianti e laboratorio nucleari; impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione e fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività;

14. Inceneritori;

15. Industrie chimiche: produzioni per via petrolchimica non considerate nelle altre voci (di cui alla lettera c) dell'allegato I al Decreto del Ministro della Sanità in data 5 settembre 1994)

2. Nelle zone di cui al comma 1 del presente punto è inoltre vietato l'insediamento di attività di recupero e riciclaggio di rifiuti speciali e pericolosi.

3. E' vietato il rilascio di certificati di agibilità per costruzioni destinate all'insediamento di attività relative alle lavorazioni di cui al comma 1 e 2 del presente punto con esclusione del commercio, lavorazione e confezione dei prodotti finiti come definiti nel successivo punto C lettera a);

4. E' vietato il subentro delle attività di cui al comma 1 e 2 del presente punto in opifici già esistenti e precedentemente utilizzati per attività diverse.

### **B. Attività ammesse**

1. *Le attività di cui al punto A comma 1 e 2, già insediate nel territorio comunale alla data di approvazione della presente norma, possono subentrare in opifici già esistenti o trasferirsi in opifici nuovi, nel pieno rispetto della disciplina di zona e di ogni altra normativa.*
2. *Per le attività di cui al punto A comma 1 e 2, già insediate nel territorio comunale alla data di approvazione della presente norma, sono ammessi ampliamenti a condizione che non producano un incremento delle esistenti specifiche emissioni in atmosfera e di reflui, sia in termini di quantità sia in termini di qualità delle stesse.*
3. *Dai divieti di cui al punto A comma 1 e 2 sono escluse le attività relative a depositi e impianti di depurazione, trattamento e stoccaggio dei rifiuti solidi e liquidi, a depositi e impianti di trattamento, lavorazione, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti speciali e pericolosi, nonché agli inceneritori, qualora siano a servizio di insediamenti produttivi già esistenti e non integrino invece attività autonome.*

### **C. Norme specifiche**

*Con particolare riferimento alle varie fasi della concia e della lavorazione dei pellami, fermo restando quanto stabilito dal precedente punto B, sono vietate le lavorazioni delle pelli che producano significativi effetti negativi sull'ambiente circostante e sulla popolazione. Sono pertanto vietate dal presente regolamento le lavorazioni che originino reflui di produzione ed emissioni in atmosfera sia diffuse che convogliate.*

*a) E' ammesso l'insediamento di aziende effettuanti le seguenti lavorazioni:*

1. *pressatura, rasatura e smerigliatura;*
  2. *essiccazione;*
  3. *rifilatura;*
  4. *tutte le successive fasi di lavorazione meccanica delle pelli e del loro commercio, sia come pelle finita, sia come oggettistica;*
- a) E' vietato l'insediamento di aziende che effettuano le seguenti lavorazioni:*
- 2) *dissalatura e rinverdimento;*
  - 3) *depilazione e calcinazione;*
  - 4) *scarnatura, spaccatura, anche se da effettuare su pelli pretrattate;*
  - 5) *decalcinazione, macerazione e pikel-concia;*
  - 6) *attività di riconcia;*
  - 7) *rifinitura delle pelli mediante spruzzatura, macchine a rulli e velatrici;*
  - 8) *tintura e ingrasso.*

## **V - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

Nel presente capitolo "Quadro di riferimento ambientale", si fa riferimento a quanto riportato al capitolo 2 – *Descrizione preliminare dello stato dell'ambiente* – del Rapporto Ambientale Preliminare – V.A.S. allegato al PAT del Comune di Lonigo, per l'analisi delle componenti ambientali ai fini della verifica di eventuali aspetti significativi sull'ambiente, in relazione al progetto di passaggio dell'autorizzazione in regime ordinario della ditta Passmetal srl, già iscritta al n.389 del Registro Provinciale delle Imprese che operano nel settore del recupero rifiuti in regime semplificato. Il progetto non prevede modifiche funzionali, di potenzialità o dei quantitativi in stoccaggio e le tipologie di rifiuti conferiti all'impianto sono metallici e spezzoni di cavi di rame ricoperti.

Le componenti ambientali analizzate sono le seguenti:

- Aria
- Clima
- Acqua
- Suolo e sottosuolo
- Sistema paesaggistico-ambientale
- Sistema culturale-archeologico

- Rumore - impatto acustico
- Traffico veicolare
- Energia e consumi energetici
- Inquinamento luminoso
- Sistema socioeconomico

## 5.1 – Aria

Le informazioni a disposizione per il territorio comunale del PAT, e delle aree limitrofe, evidenziano un quantitativo particolarmente elevato di emissioni di metano, protossido di azoto e ammoniaca legate alle attività agricole e di sostanze inquinanti legate alle attività industriali, ma anche alla combustione non industriale e al traffico.

L'analisi delle concentrazioni di inquinanti ha rilevato inoltre livelli elevati di biossido di azoto e benzene, la cui origine è dovuta principalmente al traffico.

Qualità dell'aria scadente in relazione alle concentrazioni di Idrogeno solforato legato alle industrie conciarie.

Si riporta di seguito una sintesi dei dati relativi al Comune di Lonigo sugli inquinanti CO, NOx, PM10 al fine di determinare un approfondimento del Quadro conoscitivo (ossia l'attuale stato dell'aria)

Inquinante - unità di misura	Provincia di Vicenza media su km <sup>2</sup>	Lonigo media comune su km <sup>2</sup>
Arsenico - kg/a	0,55	0,79
Benzene - t/a	0,07	0,08
CH <sub>4</sub> - t/a	8,26	21,58
CO - t/a	19,89	19,23
CO <sub>2</sub> - t/a	1663,89	1997,33
COV - t/a	10,78	24,41
Cromo - kg/a	0,29	0,19
IPA - kg/a	0,37	0,39
N <sub>2</sub> O - t/a	0,62	1,29
NH <sub>3</sub> - t/a	3,38	7,78
NOx - t/a	5,42	5,24
Piombo - kg/a	7,11	6,93
PM <sub>10</sub> - t/a	0,99	1,18
SOx - t/a	0,70	0,78

	superamento dei valori medi provinciali
	composti climalteranti

Da questa prima analisi sono da segnalare le consistenti emissioni, superiori alla media provinciale, della maggior parte dei composti. In particolare appaiono molto elevate le produzioni di metano (CH<sub>4</sub>), di ammoniaca (NH<sub>3</sub>) e del protossido di azoto (N<sub>2</sub>O) legate alle attività del comparto agricolo.


Alcuni inquinanti, pur non superando o superando di poco la media provinciale sono tuttavia molto elevati. È il caso di inquinanti prodotti dalle combustione dei veicoli e/o dalla combustione industriale e non industriale come il monossido di carbonio, le polveri sottili, i composti organici volatili, l'anidride carbonica e gli ossidi di azoto e di zolfo.

- *PM10*

Relativamente alle PM10, si può affermare che sono inquinanti di tipo ubiquitario, soprattutto in relazione al fatto che le concentrazioni di polveri dipendono non solo dal contributo delle sorgenti locali, ma anche dal background regionale ed urbano.

Perciò, è stata avanzata la proposta di zonizzazione amministrativa del 2006, secondo la quale il Comune di Lonigo (insieme ai vicini comuni di Montebello e Montecchio) è stato classificato in *Zona A1 Agglomerato: Comuni con densità emissiva di PM10 maggiore di 20 tonn/anno kmq.*

Zonizzazione Amministrativa 2006  
 apr. con DGRV 3195/17-10-2006



ZONA	DENSITA' EMISSIVA DI PM <sub>10</sub>
A1 Agglomerato	Comuni con Densità emissiva di PM <sub>10</sub> > 20 tonn/anno kmq
A1 Provincia	Comuni con densità emissiva di PM <sub>10</sub> tra 7 e 20 tonn/anno kmq
A2 Provincia	Comuni con densità emissiva di PM <sub>10</sub> < 7 tonn/anno kmq
C Provincia	Comuni con altitudine superiore ai 200 m s.l.m.
Z.I. PRTRA	Comuni caratterizzati dalla presenza di consistenti aree industriali

- *Monossido di carbonio (CO)*

Anche in questo caso, come per le considerazioni fatte nei capitoli precedenti, la fonte principale dell'inquinamento da monossido di carbonio è rappresentata dal traffico veicolare. Il monossido di carbonio è, infatti, un prodotto della combustione ed è estremamente diffuso soprattutto nelle aree urbane a causa dell'inquinamento prodotto dagli scarichi degli autoveicoli. Alcuni tra i principali inquinanti prodotti dal traffico veicolare sono dovuti all'uso della benzina. In generale ultimi anni si è avuta una riduzione delle emissioni di biossido di azoto e del monossido di carbonio con l'avanzare di nuove tecnologie e dei veicoli catalizzati ma, contemporaneamente si sono riscontrati fenomeni di criticità in relazione alle polveri fini (PM10) e all'ozono a causa dell'utilizzo dei motori a diesel. Il CO è un composto gassoso intermedio delle reazioni di combustione e si forma in grandi quantità nel caso queste avvengano in difetto d'aria.

La normativa attuale prevede i seguenti valori limite di qualità dell'aria:

- Media massima giornaliera su 8 ore: 10 mg/m<sup>3</sup>.

*In nessuna stazione di rilevamento si è verificato un superamento del valore limite di CO per m<sup>3</sup>*

La massima concentrazione oraria rilevata a Lonigo è stata di 10,1 mg/m<sup>3</sup> e la massima media giornaliera 8 ore di 3,5 mg/m<sup>3</sup>.

*Le concentrazioni misurate non hanno dunque superato i limiti di legge per il periodo considerato.*

Concentrazioni di CO rilevate con il laboratorio mobile (mg/m<sup>3</sup>)

SITO		PERIODO		MEDIA VALORI	MAX.	MAX. MEDIA
COMUNE	LOCALITÀ	DAL	AL	ORARI	ORARIO	GIORNALIERA
Chiampo	via Veneto	09/08/00	18/09/00	0,5	1	0,7
Chiampo	via Veneto	20/12/00	10/01/01	0,7	2,3	1,3
Chiampo	via Veneto	16/03/01	04/04/01	0,4	1,3	0,8
Chiampo	via Veneto	08/06/01	04/07/01	0,3	0,9	0,5
Lonigo	via della Vittoria	07/09/99	28/09/99	0,9	3,5	1,1
Lonigo	via della Vittoria	21/12/99	11/01/00	2,2	10,1	3,5
Lonigo	via della Vittoria	17/03/00	07/04/00	0,8	3,5	1,4
Lonigo	via della Vittoria	16/06/00	06/07/00	0,7	2,3	0,8
Montecchio Maggiore	viale Europa	28/11/00	19/12/00	1,8	6,8	3,1
Montecchio Maggiore	viale Europa	20/02/01	15/03/01	1,2	4	1,7
Montecchio Maggiore	viale Europa	17/05/01	07/06/01	0,3	1,3	0,6
Montecchio Maggiore	viale Europa	04/09/01	19/11/01	0,9	4,7	1,6

*Fonte: Progetto Giada - Rapporto di analisi ambientale del distretto conciaro della Valle del Chiampo – Aggiornamento 2006*

Nel caso in esame, la componente *ARIA* non subisce incidenze significative in quanto l'intera attività di stoccaggio e recupero è svolta all'interno dello stabile, inoltre i rifiuti conferiti e trattati sono di natura non polverulenta, pertanto è esclusa la possibilità di sollevamento superficiale di polvere per azione eolica.

Le uniche fonti di emissioni di gas sono i motori a scoppio del polipo meccanico (utilizzo stimato 1 ora/giorno) e dei mezzi in entrata e uscita, le quali sono soggette a specifica normativa che prevede la revisione ed il controllo periodico dei gas prodotti.

Il progetto di passaggio dell'autorizzazione da regime semplificato a ordinario non comporta variazioni del processo produttivo, di potenzialità e stoccaggi, per cui non sono previsti incrementi del traffico veicolare pesante indotto rispetto a quello attuale, pertanto oltre a non prevedere un maggior carico sulla rete esistente, il progetto non ha alcun effetto significativo rispetto al sistema della mobilità (congestionamento del traffico, rumori, emissioni ecc..).

## 5.2 - Clima

Da quanto riportato sul Rapporto Ambientale allegato alla V.A.S. del PAT il clima è stato monitorato sulla base dei fattori climatici Temperatura, Regime pluviometrico e Venti.

Lonigo si colloca in un'area geografica caratterizzata da ambiti con criticità atmosferica diffusa. Nel capitolo precedente si è altresì dimostrato come il comune sia caratterizzato da una bassa qualità dell'aria soprattutto in relazioni ad inquinanti legati al traffico veicolare e alla combustione industriale e non industriale. Si sono segnalate particolari situazioni critiche per le principali emissioni climalteranti (metano, protossido di azoto e ammoniaca) legate all'agricoltura.

### 5.2.1 - Temperatura

Il clima di Vicenza rientra nella tipologia mediterranea, ma presenta alcune peculiarità dovute al fatto di trovarsi in una posizione particolareggiata e di transizione, sottoposta all'azione mitigatrice delle acque mediterranee, all'effetto orografico della catena alpina e la continentalità dell'area centro-europea. In ogni caso mancano alcune delle caratteristiche tipicamente mediterranee quali l'inverno mite (nell'intera provincia di Vicenza, e in particolare in montagna, prevalgono effetti continentali con temperature solo debolmente influenzate dall'azione mitigatrice del mare) e la siccità estiva a causa dei frequenti temporali di tipo termoconvettivo.

Sulla base dei dati rilevati nei periodi 1996-2007 dall'ARPAV, nel Comune di Lonigo la temperatura media annua è attestata sui 13.6°C; le medie mensili sono più elevate a luglio e la temperatura media più bassa si registra a gennaio.

*Parametro Temperatura aria a 2m (°C) media delle medie*

*Valori dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2007*


Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio ann.
1996	4.3	3.1	6.9	13.4	17.9	22.2	22.3	22.2	16.5	13.3	8.6	3.7	12.9
1997	3.8	5.1	10.5	11.5	18.3	20.8	23.0	23.4	20.6	13.7	8.2	4.4	13.6
1998	3.4	6.1	8.4	12.2	18.1	22.4	24.7	24.9	18.7	13.0	6.0	1.1	13.2
1999	1.6	2.9	8.9	13.2	19.1	21.5	24.2	23.7	20.7	13.7	5.6	1.8	13.1
2000	-0.4	4.6	9.1	14.5	19.8	23.0	22.4	25.0	20.0	14.4	9.3	5.6	13.9
2001	4.6	5.9	10.4	12.3	20.5	21.7	24.2	25.4	16.7	16.2	6.3	0.3	13.7
2002	0.4	5.5	10.9	12.8	17.9	23.4	23.4	22.7	18.4	14.3	11.0	5.9	13.9
2003	2.7	2.6	9.7	12.4	21.0	26.6	26.3	28.4	19.1	12.0	9.6	4.7	14.6
2004	2.4	3.2	7.7	13.1	16.4	22.0	24.1	24.4	19.5	15.7	8.5	5.1	13.5
2005	0.6	2.5	8.2	12.3	18.8	23.2	24.2	21.3	19.8	13.5	7.1	2.2	12.8
2006	1.2	3.8	7.4	13.7	17.8	21.6	26.8	20.9	21.1	15.7	9.2	5.3	13.7
2007	5.3	6.9	10.6	16.9	19.5	22.6	25.4	23.3	18.5	13.7	7.5	2.8	14.4
Medio men.	2.5	4.4	9.1	13.2	18.8	22.6	24.2	23.8	19.1	14.1	8.1	3.6	13.6

*Fonte: Quadro Conoscitivo 2007 - File c03\_Clima, elaborazioni interne*


### 5.2.2 - Regime pluviometrico

La figura seguente mostra l'andamento delle precipitazioni per i periodi 1992-2005; come evidente, le precipitazioni aumentano da sud verso nord del territorio provinciale. La distribuzione annua delle precipitazioni è ascrivibile al tipo sub-equinoziale.

Il territorio di Lonigo presenta un gradiente di distribuzione delle precipitazioni annue che si aggira attorno ad una media di circa 800 mm all'anno. I mesi più piovosi sono quelli autunnali e primaverili e, precisamente, ottobre e aprile.



Fonte: Quadro Conoscitivo 2007 - File c03\_Clima, elaborazioni interne



Fonte: Quadro Conoscitivo 2007 - File c03\_Clima, elaborazioni interne

### 5.2.3 - Venti

La tavola seguente mette in evidenza la direzione principale dei venti e gli ambiti nel territorio che rilevano criticità atmosferica, dovuta principalmente a condizioni locali di inquinamento atmosferico. Le zone che presentano condizioni critiche (colore rossastro) sono localizzate attorno alle aree urbanizzate (Padova, Vicenza, Rovigo), dove si concentra il traffico veicolare e lungo gli assi di raccordo tra i grandi poli.

Il Comune di Lonigo, da questa prima analisi, non sembra interessato da particolari criticità, ma si deve considerare la relativa vicinanza ai poli di San Bonifacio e di Vicenza caratterizzati da diffusa criticità atmosferica.

Si segnala inoltre una circolazione a componente orientale ciclonica a 1500 m proveniente da nord-nordest, che investe la parte orientale del territorio comunale.

#### Direzione vento prevalente a 10m (SETTORE)

Valori dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2007

Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	Medio annuale
2001	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	N	N	NNE	N	NNE
2002	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE
2003	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNE						
2004	NNE												
2005	N	NNE											
2006	NNE												
2007	NNE												
<b>Medio mensile</b>	NNE												

Calcoli effettuati con i dati ogni 10 minuti della direzione.

La direzione è quella di provenienza del vento, il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.

Fonte: Quadro Conoscitivo 2007 - File c03\_Clima, elaborazioni interne

Data la tipologia di attività svolta nell'impianto in esame e le modalità operative (al coperto su superficie pavimentata in cemento liscio) si può escludere qualsiasi influenza dell'attività sul clima.

## 5.3 - Acqua

Dal Rapporto Ambientale allegato alla V.A.S. del PAT si rileva quanto segue:

### 5.3.1 - Sintesi delle criticità per il sistema ACQUA e RETE FOGNARIA

Relativamente allo stato di salute dei corsi d'acqua esistono analisi specifiche per il Guà, il Togna, il Brendola e il rio Acquetta. Lo stato ambientale delle acque negli ultimi due anni indica una qualità scadente per Togna, sufficiente per Acquetta, da scadente a pessimo per il fiume Guà, buona per Brendola.

Relativamente alle condizioni delle acque sotterranee si rilevano condizioni di impatto antropico rilevante sulla risorsa che confermano necessità di specifiche azioni di risanamento per i territori della parte nord del comune.

Infine, si segnala:

- la presenza di una rete acquedottistica inefficiente;
- la necessità della separazione della rete fognaria esistente, al fine di garantire un migliore deflusso delle acque meteoriche (soprattutto in corrispondenza di eventi meteorici intensi).


L'analisi più dettagliata è riportata di seguito:

### *5.3.2 - Acque superficiali*

Il territorio di Lonigo ricade all'interno del bacino idrografico Fratta-Gorzone. La parte di pianura è solcata da diversi corsi d'acqua minori, che vengono utilizzati come scolo e per l'irrigazione dei campi coltivati.

I corsi d'acqua principali sono invece il fiume Guà e il fiume Rio Acquetta-Togna. La rete idraulica minore, deputata alle funzioni di bonifica ed irrigazione, ha risentito del recente sviluppo urbanistico e dell'attività agricola, così da necessitare di opere di mitigazione del rischio idraulico per la riduzione delle portate e dei tempi di deflusso, in particolare nelle aree a rischio o interessate da allagamenti e esondazioni

Nella figura sottostante sono localizzati i corsi d'acqua della rete idrografica locale



Fonte: QC Veneto 2007/Idrografia

### 5.3.3 - La qualità dei corsi d'acqua

Il Piano di Tutela delle Acque, previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni, è lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale. Il D.lgs. 152/99 e s.m.i. prevede di classificare i corsi d'acqua attraverso la definizione dello stato ecologico e lo stato ambientale. La classificazione dello stato ecologico, viene effettuata incrociando il dato dei macrodescrittori o LIM (azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo totale, percentuale di saturazione dell'ossigeno, BOD5, COD ed Escherichia coli) con il risultato dell'I.B.E. (qualità biologica), attribuendo alla sezione in esame o al tratto da essa rappresentato il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni relative ad I.B.E. e dei macrodescrittori. Infine, lo stato ambientale dei corsi d'acqua deriva dall'incrocio dello stato ecologico con lo stato chimico.

**Calcolo del LIM**

Parametro	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5
100-OD (% sat.) (*)	≤ 10 (**)	≤ 20	≤ 30	≤ 50	> 50
BOD <sub>5</sub> (O <sub>2</sub> mg/L)	< 2,5	≤ 4	≤ 8	≤ 15	> 15
COD (O <sub>2</sub> mg/L)	< 5	≤ 10	≤ 15	≤ 25	> 25
NH <sub>4</sub> (N mg/L)	< 0,03	≤ 0,10	≤ 0,50	≤ 1,50	> 1,50
NO <sub>3</sub> (N mg/L)	< 0,3	≤ 1,5	≤ 5,0	≤ 10,0	> 10,0
Fosforo totale (P mg/L)	< 0,07	≤ 0,15	≤ 0,30	≤ 0,60	> 0,60
Escherichia coli (UFC/100 mL)	< 100	≤ 1.000	≤ 5.000	≤ 20.000	> 20.000
Punteggio da attribuire per ogni parametro analizzato (75° percentile del periodo di rilevamento)	80	40	20	10	5
<b>LIVELLO DI INQUINAMENTO DAI MACRODESCRITTORI</b>	<b>480 – 560</b>	<b>240 – 475</b>	<b>120 – 235</b>	<b>60 – 115</b>	<b>&lt; 60</b>

(\*) la misura deve essere effettuata in assenza di vortici; il dato relativo al deficit o al surplus deve essere considerato in valore assoluto;

(\*\*) in assenza di fenomeni di eutrofia.

**Classi Indice Biotico Esteso**


Classi di qualità	Valore di IBE	Giudizio	Colore
I	10 - 11 - 12	Ambiente non inquinato o non alterato in modo sensibile	
II	8 - 9	Ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell'inquinamento	
III	6 - 7	Ambiente inquinato	
IV	4 - 5	Ambiente molto inquinato	
V	1 - 2 - 3	Ambiente fortemente inquinato	

**Stato ecologico dei corsi d'acqua**


	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
					
IBE	≥10	8-9	6-7	4-5	1,2,3
LIM	480-560	240-475	120-235	60-115	< 60

**Stato ambientale dei corsi d'acqua**

Concentrazione inquinanti da tab. 1 D.Lgs. 152/99	Stato ambientale				
	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5
<= valore soglia					
> valore soglia					



Qualità biologica dei corsi d'acqua, IBE (anni 2001-2005).Fonte: Progetto Giada – Rapporto di analisi ambientale del distretto conciarario della Valle del Chiampo – Aggiornamento 2006



Stato ambientale dei corsi d'acqua, indice SACA (anni 2001-2005).Fonte: Progetto Giada – Rapporto di analisi ambientale del distretto conciarario della Valle del Chiampo – Aggiornamento 2006

Concentrando l'attenzione sugli ultimi 3-4 anni di monitoraggio, dalle tabelle e dalle figure di sintesi si evince una qualità biologica che denota un ambiente da fortemente a molto inquinato e uno stato ambientale da pessimo a scadente del fiume Togna.

Il rio Acquetta, affluente del fiume Togna, denota un ambiente inquinato e uno stato ambientale sufficiente.

Condizioni di grave inquinamento delle acque si rilevano anche per il fiume Gua' (stazione n. 440), per il quale tuttavia la situazione riguardando lo stato ambientale si è rilevata da sufficiente nel 2005 a pessimo nel 2007, e un ambiente da inquinato a fortemente inquinato. Per la stazione n. 99 del fiume Guà si hanno a disposizione solamente i livelli da macrodescrittori, risultato di Livelli 2 per gli anni per il periodo di interesse.

La qualità biologica di classe II rileva un ambiente in cui sono evidenti alcuni effetti dell'inquinamento e uno stato ambientale da sufficiente a buono nel caso del fiume Brendola.

Il complesso delle acque superficiali della zona in esame appare chiaramente influenzato dall'attività industriale del settore conciario.

In generale, come conseguenza dell'impatto dell'attività di concia, nei corsi d'acqua si ritrovano anche alte concentrazioni di sali (solfati e cloruri), un carico organico relativamente elevato e un'elevata concentrazione di cromo.

#### 5.3.4 - Le acque sotterranee

##### Premessa

Nel territorio in esame si segnala l'estrema vulnerabilità di questa zona dovuta alla presenza di un acquifero indifferenziato che è in comunicazione diretta con il vicino acquifero in pressione di Almisano, sede di una riserva idrica sotterranea di notevole importanza. E' di fondamentale importanza, quindi, per quest'area, acquisire il maggior numero di informazioni sia sulle attività industriali potenzialmente inquinanti (scarichi sul suolo) sia sulle pratiche agricole (fertilizzazioni, spargimento di liquami e fanghi) e zootecniche (allevamenti) che costituiscono potenziali fonti di contaminazione del sottosuolo e delle acque sotterranee.

Dato che esiste una stretta correlazione, sia sotto il profilo idraulico che idrochimico, tra il regime dei corpi idrici superficiali e la risposta degli acquiferi sotterranei, ogni valutazione sul chimismo delle acque sotterranee dei bacini idrografici dell'area del Chiampo si deve considerare l'impatto che le attività produttive legate al settore della concia hanno avuto sulla qualità dei corpi idrici superficiali.

Gli scarichi delle attività produttive, un tempo non depurati come ai livelli attuali, hanno avuto come recapito finale i torrenti, le rogge e quindi i fiumi principali provocando un alto livello di inquinamento delle acque

Il notevole carico inquinante rilasciato nel sottosuolo dai corsi d'acqua è stato ulteriormente appesantito da alcuni episodi di contaminazione di origine puntuale con il risultato di un degrado qualitativo generalizzato delle falde.

##### **Livello falde**

COMUNE	PROV	QUOTA P.R.	QUOTA P.C.	ACQUIFERO	PROFONDITA'
LONIGO	VI	27.1	26.2	freatico	4

Fonte: Quadro Conoscitivo versione del 7 ottobre 2008, come da Nota versione del 11 giugno 2009 - File c0404030\_LivelloFalde

### 5.3.5 - Campagna di monitoraggio 2003 – Acquifero artesiano della pianura di Lonigo

I depositi indifferenziati caratterizzati da una buona potenzialità idrica, rappresentano in questi ambiti una delle aree idrogeologiche più importanti del Veneto, in quanto costituiscono il serbatoio di ricarica degli acquiferi della media pianura.

Il passaggio dal sistema indifferenziato monostrato di fondovalle al sistema multifalda differenziato avviene gradualmente, in prossimità di una ristretta fascia di territorio corrispondente all'acquifero freatico della porzione di pianura compresa tra Alte di Montecchio Maggiore e Brendola. In quest'ultimo comune è presente un'area caratterizzata dall'emergenza d'acque sotterranee ("Risorgiva di Brendola"): le acque di falda emergono a cielo aperto a causa della presenza di materiali a bassissima permeabilità.

Il sistema differenziato della media pianura è costituito da:

- una falda superficiale con spessore variabile da qualche metro fino a circa 30 metri, generalmente libera ma localmente semiconfinata o confinata in relazione alla presenza di materiale limoso argilloso;
- un sistema di acquiferi in pressione costituito da 3 livelli acquiferi a profondità comprese tra 40-60 metri (I° acquifero in pressione), 70-80 metri (II° acquifero in pressione) e 90-110 metri (III° acquifero in pressione). A sud della località di Almisano sono presenti altri due acquiferi in pressione: uno, molto sfruttato, tra i 90 ed i 110 metri di profondità dal piano campagna, e l'altro posto tra i 125 ed i 135 metri di profondità dal piano campagna;
- il prelievo d'acqua sotterranea effettuato dal sistema indifferenziato delle falde in pressione nell'area di Almisano, operato sia dai vari consorzi che dal comune di Lonigo, è pari a circa 0,12 mc/s (circa 4 milioni di mc/anno), quadruplicato nel corso degli ultimi vent'anni.

Nell'area in esame le risorse idropotabili sono dunque rappresentate esclusivamente da riserve idriche sotterranee: della dalle falde della pianura della Valle del Chiampo attingono gli acquedotti consortili con opere di captazione in località Almisano di Lonigo.

L'acquifero confinato di Almisano riveste un'importanza del tutto particolare perché rappresenta la fonte di approvvigionamento idropotabile di alcuni comuni del basso vicentino (tra cui Lonigo) e di una decina di comuni del veronese, fino a Legnago. Dal punto di vista geostrutturale la potenza delle alluvioni che supera il centinaio di metri di spessore saturo, dà luogo ad un complesso sistema multifalda.

Nell'ambito di un progetto regionale di unificazione e razionalizzazione dei diversi punti di attingimento presenti in questo sistema di falde, i numerosi pozzi sono stati in parte abbandonati e sostituiti da nuovi pozzi più profondi.

Le caratteristiche chimiche di queste acque sono per certi versi abbastanza simili a quelle misurate nell'acquifero della media pianura del Chiampo: salinità e durezza quasi coincidono con quelle dei pozzi della media pianura, mentre più elevato è il contenuto di cloruri e solfati.

Va sottolineata la notevole variabilità dei valori misurati nei diversi pozzi: la conducibilità elettrica è compresa tra 440 e oltre 920  $\mu$ S/cm, la durezza totale tra 18 e 45 °, i cloruri tra 14 e 92 mg/l.

Notevole risulta anche l'intervallo di variazione per il parametro nitrati (concentrazioni comprese tra 20 mg/L e la totale assenza), ma, in quest'ultimo caso, la contemporanea presenza di ammoniaca e ferro fa ricondurre il fenomeno a cause del tutto naturali (caratteristiche dei terreni attraversati).

Relativamente ai microinquinanti, il cromo si attesta attorno a 3  $\mu$ g/L (poco al di sopra dei valori di fondo), mentre desta preoccupazione la presenza dei composti organoalogenati che, in alcuni pozzi di acquedotto, superano il nuovo "valore di parametro" fissato dal D. Lgs. 31/2001 in 10  $\mu$ g/L (valore medio 6,4  $\mu$ g/L).

Si ricorda che i dati discussi sono relativi alla media di 12 pozzi, compresi i pozzi della rete di monitoraggio regionale che i pozzi CISIAG.

*Valori medi del chimismo*

Sottobacino	pH	K spec ( $\mu$ S/cm)	Residuo fisso	Durezza totale	Cloruri (mg/L)	Nitrati (mg/L)	Solfati (mg/L)
Lonigo (Almisano) (media di 12 pozzi)	7,8	647	452	34,3	49	12	56

*Valori medi di alcuni microinquinanti*

Sottobacino	Cromo ( $\mu$ g/L)	Ferro ( $\mu$ g/L)	Nichel ( $\mu$ g/L)	Rame ( $\mu$ g/L)	MC ( $\mu$ g/L)	TCE ( $\mu$ g/L)	PCE ( $\mu$ g/L)	VOCs ( $\mu$ g/L)
Lonigo (Almisano) (media di 12 pozzi)	3,5	208	1,4	1,6	0,3	1,1	5,5	6,4


Fonte: Progetto Giada - Rapporto di analisi ambientale del distretto conciaro della Valle del Chiampo – Aggiornamento 2006

**Nella tabella è visibile una sintesi dello stato chimico dei pozzi di Almisano utilizzati per l'approvvigionamento idropotabile. È chiara la situazione di compromissione della risorsa idrica.**

*Stato chimico delle acque sotterranee - rete di monitoraggio regionale (1999-2004) e pozzi CISLAG in località Almisano-Lonigo (2000-2004).*

N. pozzo	Comune	Cond. elettrica ( $\mu$ S/cm a 20°C)	Cloruri (mg/l)	Solfati (mg/l)	I. ammonio (mg/l)	Ferro ( $\mu$ g/l)	Mangane se ( $\mu$ g/l)	Nitrati (mg/l)	C.alifatici alogenati tot. ( $\mu$ g/l)	Stato chimico
153	Lonigo	1033	55	75	0.02	7	78	48.7	0.4	4
264	Montebello Vicino	586	32	36	0.02	9	1	16.9	2.8	2
265	Brendola	610	24	56	0.02	92	5	19.0	2.3	2
266	Arzignano	435	5	46	0.02	2	1	10.8	1.1	2
267	Trissino	518	5	55	0.02	56	3	13.3	0.1	2
P1	Almisano	681	45	60	0.025	5	1	20.9	12	4
P2	Almisano	563	29	57	0.025	4	2	12.8	12	4
P3	Almisano	789	69	68	0.025	20	8	21.8	11	4
P4	Almisano	730	63	61	0.025	34	2	17.9	8	2
P5	Almisano	766	62	67	0.025	8	1	21.7	13	4
P6	Almisano	865	81	79	0.025	4	1	26.6	8	3
P7	Almisano	787	71	71	0.05	86	70	15.0	9	4

Figura 5: Stato chimico delle acque sotterranee - rete di monitoraggio regionale (1999-2004) e pozzi CISIAG localit  Alimzano-Lonigo (2000-2004).



Fonte: Progetto Giada – Rapporto di analisi ambientale del distretto conciaro della Valle del Chiampo – Aggiornamento 2006

### 5.3.6 - La rete fognaria e i depuratori

La fognatura comunale   parte dello schema intercomunale di Lonigo-Sarego (Cod. VI000-FO11) che fa capo all'impianto di depurazione di Lonigo (Cod. VI000-FO11-DEP01).

La rete di raccolta   di tipo misto, si sviluppa per complessivi 35 km circa tra collettori principali e rete secondaria. La rete   stata realizzata utilizzando condotte in cemento (79%) e gres (21%).


La percentuale della popolazione allacciata alla rete di fognatura   pari al 81%.

La rete fognaria ha perci  necessit  di un ampliamento in rapporto alle problematiche di carattere ambientale legate alla presenza di una fognatura mista che non prevede la separazione delle acque nere e dalle acque meteoriche.

Nel territorio di Lonigo   dunque collocato un depuratore gestito (dal 1° gennaio 2009) da Acque del Chiampo Spa. L'impianto di depurazione serve i territori di Lonigo e Sarego ed   di potenzialit  nominale pari a circa 70.000 AE, tratta i reflui per una portata complessiva annua pari a circa 3.500.000 m3.

L'impianto è stato progettato per ricevere i reflui fognari e, in particolare, dalla fognatura industriale, riceve i reflui di alcune importanti concerie. E' di tipo biologico a fanghi attivi, sottopone i reflui di origine civile ed industriale raccolti dai collettori fognari e convogliati all'area dell'impianto di depurazione a trattamenti primari, secondari.

L'impianto è inoltre dotato di una sezione per l'accumulo dei reflui di prima pioggia, previa grigliatura, sito in Via Rotonda sul fiume Guà della capacità di circa 5.000 m3.



Fonte: ARPAV 2006 Progetto Di Monitoraggio Ambientale Del Bacino Del Fratta – Gorzone

Tabella scarichi Comune di Lonigo

	Scarichi 2006	Scarichi 2007
<b>Potenzialità imp. depurazione</b>	70.000 AbEq	70.000 AbEq
<b>UtENZE fognarie collegate</b>	6.048	6.195
<b>Totale volume raccolto</b>	2.794.363 mc/anno	3.259.425 mc/anno

Fonte: Amministrazione comunale da DATI ACQUE DEL CHIAMPO SPA

### 5.3.7 - La rete acquedottistica

L'approvvigionamento idropotabile del Comune di Lonigo avviene attraverso lo schema acquedottistico intercomunale dei Colli-Berici che fa capo ai pozzi della falda di Almisano situati nel territorio comunale di Lonigo.

La rete di adduzione intercomunale degli Ex-Colli Berici si estende per 26,5 km circa di condotte realizzate prevalentemente in ghisa (circa il 52%).

L'approvvigionamento idrico viene effettuato utilizzando anche lo schema acquedottistico locale 24052-AC01.

La rete comunale, con uno sviluppo complessivo di circa 66 km di adduzione e distribuzione, è stata realizzata principalmente utilizzando condotte in acciaio (48%), Pead (12%), amianto cemento (13%) e ghisa (27%).

Attualmente la portata media erogata all'utenza è di 34,8 l/s: le perdite della rete sono stimate in circa il 12% della portata immessa in rete (dato medio per lo schema acquedottistico di Lonigo).

La percentuale della popolazione allacciata alla rete di acquedotto è pari al 81%. L'utenza è così suddivisa: 5.105 utenze domestiche, 16 utenze zootecniche-rurali, 739 utenze per usi diversi per un totale di 5.806 utenze (Fonte: AATO Bacchiglione).

La tabella sottostante riporta i consumi idrici del 2006 e del 2007, mentre nella figura successiva sono cartografati i pozzi ad uso idropotabile presso Lonigo.

	Consumi idrici 2006 mc	Consumi idrici 2007 mc
Domestici	862.884	743.226
allevamenti	20.550	29.647
Altri usi	139.316	162.515
totale	1.022.750	935.388

Le Reti dell'acquedotto sono ormai vetuste e spesso soggette a rottura; esse necessitano dunque di interventi di ampliamento in visione dell'evoluzione demografica in forte crescita.

Le reti, oltre ad avere problematiche legate alla vetustà e alle perdite eccessive, sono insufficienti a garantire un'efficiente fornitura d'acqua potabile: gli utenti lungo le vie laterali poste a quote altimetriche più elevate risentono di una certa scarsità d'acqua soprattutto in alcune ore del giorno.

In riferimento all'impianto in esame si evidenzia che l'attività non origina reflui o colatici (data la tipologia di rifiuti trattati) o acque di dilavamento, essendo svolta totalmente all'interno, pertanto l'impianto è allacciato alla fognatura delle acque nere soltanto per gli scarichi di tipo civile. Non sono presenti pozzi di attingimento idropotabile nel raggio di 200 m dall'impianto e neanche nelle vicinanze, essendo questi concentrati principalmente nel Comune di Almisano. L'impianto non ricade in area a rischio idraulico o pericolosità idraulica, in aree esondabili o a ristagno idrico.

## 5.4 - Suolo e Sottosuolo

Dal Rapporto Ambientale allegato alla V.A.S. del PAT si rileva quanto segue:

### 5.4.1 - Sintesi delle criticità per il sistema SUOLO e SOTTOSUOLO


Dall'analisi del Quadro Conoscitivo emergono le seguenti criticità:

- Scarsità di diversificazione ambientale e di elementi naturali soprattutto nella porzione del territorio comunale di pianura;
- Presenza di aree a rischio idraulico basso R1.

*Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico***5.4.2 - Sottosistemi di terre**

Nel Comune di Lonigo sono distinguibili, per la parte di pianura, due principali sottosistemi di terre; il primo è ascrivibile alla bassa pianura veneta, ovvero alla pianura alluvionale recente, interessando la parte settentrionale e quella occidentale del territorio; il secondo è ascrivibile alla pianura fluvioglaciale ed alluvionale, interessando la parte centrale e meridionale. Essa è costituita da un potente materasso alluvionale, composto prevalentemente da ghiaie e sabbie ed attraversato da corsi d'acqua a carattere torrentizio che concorrono ad alimentare il sottostante acquifero freatico indifferenziato.

La parte orientale è occupata dai rilievi dei Colli Berici che sorgono nella pianura a sud, sud – ovest di Vicenza lungo la direttrice che congiunge le ultime propaggini dei Pre – Lessini ai Colli Euganei. Due corridoi di campagna larghi qualche chilometro separano i Berici dai Monti Lessini e dai Colli Euganei. Il rilievo è costituito principalmente da calcari e marne, con inclusioni di vulcaniti basiche




Fonte: Estratto PTRC 2005

**5.4.3 - Geo-mosaico**

Il geo-mosaico riporta le caratteristiche fisiografiche e litomorfolologiche del territorio. Il territorio di Lonigo è ascrivibile al sistema planiziale; la parte centrale e quella meridionale è area di bonifica; la porzione più a nord è zona di bassa pianura; la porzione più a ovest, presso il confine con San Bonifacio, è zona di alta pianura e di ricarica della falda, mentre la porzione più ad est ricade nei Colli Berici.


L'aspetto morfologico dei Berici è comprensibile se si considerano i motivi tettonici fondamentali e la costituzione geolitologica dei terreni. L'emersione dei Colli Berici è il risultato di un corrugamento locale della crosta terrestre avvenuto ai margini e nell'ultima fase dell'orogenesi alpina. Questa anticlinale ha sollevato di alcune centinaia di metri sopra il livello del mare, strati rocciosi di sedimenti marini, esponendoli ad agenti meteorici, che, assieme ad altri fattori, hanno prodotto il modellamento del rilievo.



Fonte: PTRC 2005

#### 5.4.4 - Suoli

Una prima analisi litologica del territorio di Lonigo rivela la preponderanza di suoli costituiti da limi e argille, con alcune lingue piuttosto estese costituite da sabbie presenti in 3 zone diverse, in corrispondenza di alcuni dossi (vedi la cartografia seguente). La porzione dei Colli Berici invece è costituita principalmente da marne con intercalazioni di tufi, e da alcune inclusioni di calcareniti o basalti di colata.



Fonte: QC Veneto 2007 – File c0501031\_LitologiaReg

#### 5.4.5 - Carta dei Suoli del Veneto


L'area in esame è caratterizzata principalmente da suoli della pianura bassa recente con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni con depositi fini (BR 4.3). Ad ovest alcuni terreni ricadono nella bassa pianura antica calcarea, caratterizzata da sabbie e limi molto calcarei (BA1.2).

Ad est troviamo i Colli Berici caratterizzati da una prima fascia di terreni marnosi, su pendenze medio-basse (RI 2.1) e da una seconda fascia di terreni calcarei su ripiani fortemente ondulati (RI 1.1). Si tratta di due tipi di calcari:

1. calcari in strati di spessore decimetrico. I litotipi affioranti hanno spessori mediamente superiori al centinaio di metri. Infiltrabilità e permeabilità nel complesso elevate. Marne, spesso calcaree, localmente gessose, si presentano con spessori variabili da decine a centinaia di metri. Infiltrabilità e permeabilità generalmente basse.

2. calcari e calcari dolomitici, molto spesso interessati da fenomeni carsici. Hanno spessori per lo più superiori al centinaio di metri con filtrabilità e permeabilità per fessurazione e/o carsismo molto elevata.

Data la netta prevalenza di rocce carbonatiche, il rilievo dei Colli Berici presenta intensi e diffusi fenomeni carsici, responsabile della quasi inesistente idrografia superficiale.



Fonte: QC Veneto 2007– file c0507021\_CartaSuoliVeneto

**PROVINCIA DI SUOLI (L2) – BR**

**Bassa pianura recente, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini (Olocene).**

Quote: 0-50 m. Le precipitazioni medie annue sono comprese tra 600 e 1.300 mm con prevalente distribuzione in primavera e autunno; le temperature medie annue oscillano tra 12 e 13 °C. Uso del suolo prevalente: seminativi (mais e soia).


Località caratteristiche: Rovigo, Padova e San Donà di Piave.

**Suoli a differenziazione del profilo moderata (Cambisols).**

BR4.3	Pianura modale dei torrenti prealpini (Agnò e Guà), con depositi fini derivanti da rocce di origine vulcanica (basalti), non o scarsamente calcarei, poggiati su depositi sabbioso-limosi dell'Adige, pianeggiante (<0,2% di pendenza). <b>Materiale parentale:</b> argille moderatamente calcaree su sabbie molto calcaree. <b>Quote:</b> 3-45 m. <b>Uso del suolo:</b> seminativi (mais, frumento) e vigneti. <b>Non suolo:</b> 5% (urbano). <b>Regime idrico:</b> ustico.	NOA1	50-75	Suoli a profilo Ap-Bw-Ck, profondi, tessitura fine, reazione alcalina, moderatamente calcarei, fortemente calcarei nel substrato, drenaggio mediocre, con concrezioni di carbonato di calcio in profondità, discreta tendenza a fessurare durante la stagione estiva, falda profonda.	Vertic Calcisols	IIIs
		VGZ1	25-50	Suoli a profilo Ap-Bw-Ckg, profondi, tessitura fine, da media a moderatamente grossolana nel substrato, reazione alcalina, scarsamente calcarei, drenaggio mediocre, con concrezioni di carbonato di calcio in profondità, discreta tendenza a fessurare durante la stagione estiva, falda profonda.	Molli-Vertic Cambisols (Hypereutric)	IIIs

**5.4.6 - Permeabilità dei litotipi**

Per quanto concerne la permeabilità dei litotipi, il territorio in esame è costituito in prevalenza da depositi fini argilloso-limosi, moderatamente calcarei, che per la loro struttura sono impermeabili. L'impermeabilità diminuisce in corrispondenza dei dossi sabbiosi, già menzionati in precedenza, dove si raggiunge una permeabilità media.



**Legenda:** 1 alta; 2 media; 3 bassa; 4 impermeabili; a = in terreni "sciolti"

Fonte: qc Veneto 2007, File c0504011\_PermeabilitaLitotipi – elaborazione interna

#### 5.4.7 - Uso del suolo

##### *Il sistema ambientale Corine Land Cover e la mappa delle colture prevalenti*

Corine Land Cover è una "particolare" carta dell'uso del suolo atta ad identificare porzioni omogenee del territorio (unità ambientali) utilizzando tecniche di telerilevamento satellitare (LANDSAT). Il Programma CORINE – Progetto BIOTOPI, adottato dal Consiglio della comunità Europea (direttive n. 85/338/CEE del 27 giugno 1985 e n. 90/150 del 22 marzo 1990, "Coordination of information on the environment"), consente una valutazione delle unità ambientali (e del sistema di unità ambientali) sulla base dei "valori naturalistico-ambientali" e dei "profili di fragilità" (vulnerabilità territoriale).

##### *La Carta Corine Livello III*

La lettura della tavola evidenzia la predominanza delle colture agricole, che occupano oltre il 75% del territorio. Tra queste i seminativi sono di gran lunga le coltivazioni più diffuse (42% della superficie comunale), seguiti dai sistemi colturali complessi (quasi 23%) e dai vigneti. Le aree urbanizzate ricoprono il 7.3% della superficie totale; la parte più rilevante è costituita dalle zone a tessuto urbano discontinuo con un 6.7% di superficie interessata.


Le formazioni forestali si localizzano unicamente sui Colli Berici, frammisti alle coltivazioni agrarie, interessando oltre il 16% del territorio comunale.

Le analisi mostrano quindi l'assenza di diversità ambientale e di elementi naturali all'interno del territorio di pianura.

Uso suolo calcolato mediante GIS su Corine Land Cover 2000

descrizione	m <sup>2</sup>	%
zona a tessuto urbano discontinuo	3 289 156	6,67
aree industriali	818 910	1,66
seminativi non irrigui	20 897 628	42,37
frutteti	188 825	0,38
sistemi colturali complessi	11 260 691	22,83
vigneti	4 748 798	9,63
territori agrari e vegetazione naturale	8 102 462	16,43
boschi di latifoglie	12 907	0,03
<b>tot</b>	<b>49 319 377</b>	

INQUADRAMENTO TERRITORIALE - Corine Land Cover 2000




Fonte: Regione Veneto

#### 5.4.8 - Fattori di rischio geologico e idrogeologico

La valutazione del rischio associato ai territori è ottenuta utilizzando la probabilità composta tra il dato relativo alla pericolosità idraulica del singolo comunale e quello relativo alla vulnerabilità dello stesso e ragionando in termini percentuali, ovvero associando al massimo di rischio, pericolosità e vulnerabilità il valore di 100% e al minimo il valore dello 0%. La pericolosità è


valutata in base ai dati storici relativi agli eventi alluvionali pregressi, alle aree a rischio di allagamento per problemi della rete di bonifica alla presenza di corsi d'acqua soggetti a pericolosità arginale o a tracimazione.

Nelle Tavole sottostanti è visibile la presenza di aree a rischio idraulico basso (R1 o Livello 1) localizzate a nord e a sud del territorio. È possibile riscontare inoltre la presenza di nicchie di frana attive e non attive.



Fonte: PTCP Vicenza, 2006 – estratto tavola delle fragilità

Nella figura seguente vengono localizzate le aree di frana individuate dalla Regione Veneto (2007) e i punti di frana così come individuati dall'Inventario dei Fenomeni Franosi (IFFI). Essi sono situati nella parte orientale del territorio, in corrispondenza dei Monti Berici.



Fonte: *Carta delle frane - Piano regionale cave*

L'analisi della matrice Suolo e Sottosuolo riguarda l'approfondimento di tre diverse tematiche: la natura dei suoli, l'uso del suolo, e la presenza di aree di rischio idrogeologico.

L'impianto in esame è ubicato su un terreno a matrice limo-argillosa impermeabile, come già descritto non rientra in area a rischio idraulico e non sono presenti punti di frana nelle vicinanze dell'impianto.

La maggior parte del territorio è occupato da colture agricole. Le aree urbanizzate ricoprono il 7.3% della superficie totale; la parte più rilevante è costituita dalle zone a tessuto urbano discontinuo con un 6.7% di superficie interessata, nel contesto della quale si inserisce l'impianto in esame.

## 5.5 – Biodiversità - Flora e Fauna

Quanto di seguito riportato è ricavato dal Rapporto Ambientale allegato alla V.A.S. del PAT.

### 5.5.1 - Sintesi delle criticità per il sistema BIODIVERSITÀ, FLORA e FAUNA

Non sono emerse particolare criticità; tuttavia si ricorda che l'analisi dell'uso del suolo è emersa la scarsa presenza di elementi di diversità naturalistico-ambientale nella porzione del territorio comunale di pianura.

Di seguito viene illustrata la documentazione a disposizione, utilizzata per l'analisi della BIODIVERSITÀ, della FLORA e della FAUNA.

La superficie totale del territorio del PAT risulta pari a circa 4931 ha. Le formazioni boschive ricoprono 214 ha localizzandosi unicamente all'interno del contesto dei Colli Berici. Dunque il resto del territorio, ovvero quello di pianura, risulta fortemente antropizzato. L'estrema semplificazione che contraddistingue l'intera pianura veneta, causata dalle attività umane, e in particolare dalle attività agricole, ha portato alla perdita non solo di paesaggi diversificati, ma anche alla perdita di

specie e di diversità genetica e di ecosistemi. La frammentazione del paesaggio dovuta all'espansione residenziale e alle aree industriali, ha drasticamente ridotto le potenzialità faunistiche e floristiche della maggior parte dei territori. In questo contesto si inserisce il sistema della Rete Natura 2000 e il sistema delle aree protette.

#### 5.5.2 - Aree protette

Nel territorio di Lonigo non sono localizzate né riserve né parchi naturali.

#### 5.5.3 - Aree a tutela speciale

Come già descritto, il territorio del Comune di Lonigo è direttamente interessato da siti inclusi nel sistema NATURA 2000, in quanto parte del suo territorio ricade nel SIC IT3220037 "Colli Berici".

Non sono presenti altri siti ad una distanza minore di 5 km dai confini del PAT.

#### 5.5.4 - Piano faunistico venatorio regionale (L.R. 1/2007) 2007-2012

Il quadro faunistico generale è soprattutto composto da animali caratteristici degli ambienti agrari e delle formazioni forestali degradate di cedui. L'attuale fauna dei mammiferi è pertanto costituita essenzialmente dalla lepre comune, da insettivori e da piccoli carnivori. Tra i carnivori di medio-grossa taglia sopravvive oggi sui colli soltanto la volpe (*Vulpes vulpes*), oltre ad alcuni mustelidi come il tasso (*Meles meles*), la faina (*Martes foina*) e la donnola (*Mustela nivalis*). Il capriolo (*Capreolus capreolus*) è presente con alcuni esemplari, forse reintrodotta o giunta spontaneamente dalla Lessinia.

Data la notevole diffusione del carsismo è presente un'interessante e peculiare fauna troglobia, soprattutto tra gli antropodi, come pseudoscorpioni, doplopodi e insetti.

L'avifauna appare ricca e varia, compromessa però sempre all'attività venatoria, all'abuso dei pesticidi e dei diserbanti in agricoltura e all'inquinamento dovuto all'immissione di fauna alloctona, come ad esempio il fagiano. Nel territorio di Lonigo sono presenti 2 Zone di ripopolamento e cattura. Il Piano Faunistico – Venatorio individua numerosi ambiti destinati ad "oasi" e a "zona di ripopolamento e cattura"; quelli che interessano il comune sono:

- Monticello di Lonigo (comuni interessati: Lonigo – Sup.: 525 ha): zona di ripopolamento e cattura;
- Spessa San Feliciano (comuni interessati: Lonigo, Alonte, Orgiano – sup.: 586 ha): zona di ripopolamento e cattura.

Le "zone di ripopolamento e cattura" sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica naturale, in vista della sua cattura per l'immissione in altri territori nei quali la densità faunistica non è ottimale, oppure in vista dell'irradiamento spontaneo della fauna stessa nei territori circostanti.



Fonte: Piano faunistico Venatorio Regionale 2007/2012

Il progetto in esame ricade all'interno di un'area urbanizzata e non si riscontrano impatti sul quadro faunistico sotto l'aspetto del rumore ambientale o del traffico veicolare, trattandosi di un impianto già esistente, al quale non vengono apportate modifiche.

## 5.6 – Paesaggio

Il Comune di Lonigo non è interessato da aree di vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497 del 1939 (oggi Parte Terza, articolo 136, del decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004), né da aree di notevole interesse pubblico. Sono previste invece aree di rispetto ai sensi del D.Lgs n.42/2004 (ex. L. 431/85) lungo il corso d'acqua del Fiume Guà, Togna, Rio Acquetta e Fosso Sule. È inoltre segnalata la presenza di formazioni boschive vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (ex. L. 431/85).

È doveroso ricordare che il territorio è ricco di aree paesaggistiche di pregio, vista la sua posizione a ridosso del sistema collinare dei Berici e che è l'attività agricola, soprattutto la coltivazione della vite, a contribuire all'immagine del territorio. La presenza degli agricoltori e delle loro attività, se condotte in forma equilibrata e in rispetto dell'ambiente, è utile a preservare il paesaggio locale. Anche la salvaguardia dell'ambiente boschivo e delle caratteristiche del territorio collinare risulta di primaria importanza.

Il progetto in esame è localizzato in ZTO D1 – Artigianale-industriale, si tratta di un'attività già esistente svolta all'interno di un edificio ad uso artigianale, che non rappresenta alcuna interferenza con il paesaggio agricolo circostante l'area urbanizzata. Tale situazione rimane invariata, in quanto nel progetto non è inoltre prevista alcuna modifica di tipo edilizio.

## 5.7 – Il Patrimonio culturale, architettonico ed archeologico

### 5.7.1 - Patrimonio archeologico

Le caratteristiche geografiche del territorio di Lonigo hanno condizionato il sorgere dei primi insediamenti, da parte di Paleoveneti e, nel II secolo a.C., da popolazioni venete romanizzate, stabilitesi tra le attuali località di Santa Marina e San Tomà. Gli insediamenti romani hanno però scarsa importanza sullo sviluppo della futura

Città di Lonigo, dovuto principalmente agli sconvolgimenti delle scorrerie barbariche dalla fine dell'Impero Romano all'anno mille.

Il bisogno di protezione dalle invasioni barbariche e la necessità di una vita comunitaria, spinse i contadini sparsi per la campagna ad insediarsi in un fortilizio, che costituisce il nucleo originario dell'attuale centro storico.

Quando, alla fine del IX secolo, a causa delle prime scorrerie degli Ungari, l'abitato tra Santa Marina e San Tomà fu distrutto. Parte della popolazione si rifugiò a Bagnolo e parte si insediò nel centro di Lonigo, dove fu costruito il castello.


Già nel '500 il Castello di Lonigo era quasi in rovina a causa dei contrasti con la Città di Vicenza che non provvedeva al mantenimento della cinta muraria. Vi figurano 5 torri; tre sono scomparse da tempo, delle due che si ergevano a Nord restano solo i ruderi dell'antica cortina che le univa.

Sopravvivono ad oggi solo il Mastio, oggi comunemente denominato Torrione e la Torre che è ritenuta scaligera.

### 5.7.2 - Patrimonio architettonico

La tavola evidenzia il patrimonio storico-culturale del territorio regionale, mettendo in luce il rapporto tra la componente antropica e la forma del territorio nel corso della storia. La struttura insediativa del Veneto lascia testimonianze delle diverse strutture che si sono susseguite nel corso delle epoche: si conservano tuttora tracce dell'epoca romana fino all'esplosione urbana dell'età comunale. Il territorio veneto è connotato da alcuni elementi di permanenza storica come le Ville venete e le Città murate

Tavola – Morfologia del paesaggio storico



Fonte: estratto PTRC

Numerosi sono i monumenti nel territorio: fra questi le chiesa e le numerose Ville Venete

### Ville vincolate

Codice	Denominazione	Comune	Autore
G1476000	Villa Pisani, Bonetti	Lonigo (VI)	Palladio Andrea
G1477000	Barchesse di villa Pisani Bonetti	Lonigo (VI)	
G1478000	Villa Giovannelli	Lonigo (VI)	Balzaretto Luigi
G1479000	Villa Mugna	Lonigo (VI)	Carraro Giovanni
G1480000	Villa Mocenigo, Soranzo	Lonigo (VI)	
G1481000	-----	Lonigo (VI)	
G1482000	Villa Pisani, De Lazara Pisani, detta "La Rocca"	Lonigo (VI)	Scamozzi Vincenzo
G4606000	Palazzo Pisani (Municipio)	Lonigo (VI )	
G4607000	Palazzo Volpe, Maffei, Depieri - Tibaldo	Lonigo (VI)	

### Ville non vincolate

Codice	Denominazione	Comune
G2655000	Villa Scortegagna	Lonigo (VI )
G2656000	Villa Barziza	Lonigo (VI )
G4631000	Villa Camuzzoni, Schioppo, Fardo - Monzardo	Lonigo (VI )

ELENCO DELLE VILLE, PARCHI E GIARDINI, EREMI, FORTIFICAZIONI, MANUFATTI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE, MANUFATTI DI INTERESSE STORICO, FONTANE E GRANDI ALBERI

#### **VILLA**

73. Villa Mocenigo
74. Villa Giovannelli, con Oratorio, chiesa ( Istituto Pavoniani
75. Villa Pisana Ferri, detta "Rocca Pisana"
76. Palazzo Pisani
77. Palazzo Donati
78. Accademia di Lonigo
79. Villa Camuzzoni
80. Villa Mugna

#### **PARCO O GIARDINO DI NON COMUNE BELLEZZA**

41. Giardino di villa Mocenigo
42. Giardino di villa Mugna
43. Parco di villa Giovannelli
44. Parco di villa la Rocca Pisana
45. Parco ippodromo comunale
46. Giardini pubblici
- 46 bis. Parco "ai Cappuccini"

#### **FORTIFICAZIONE**


7. Torrioni Medioevali

#### **GRANDE ALBERO**

9. I tassodi dei Pavoniani
10. Il viale delle *sofore* dei Pavoniani
11. I *bagolari* dei Pavoniani

Fonte: Piano dei Monti Berici

La figura sottostante è stata estratta dalla Carta delle Valenze storico-ambientali del Piano dei Monti Berici e, in specifico, dal riquadro n. 12 relativo alla zona del Comune di Lonigo.



Come si osserva dalla Carta delle Valenze storico-ambientali – Piano dei Monti Berici, l’impianto della ditta Passmetal srl non è ubicato nelle vicinanze di monumenti, parchi o valenze architettoniche o storiche (ville, castelli..) pertanto non costituisce alcun impatto sotto questo aspetto

## 5.8 - Inquinamento acustico

L'inquinamento acustico è determinato in maniera prevalente dalla presenza della rete viaria. I dati della Regione Veneto forniscono la lunghezza dei tratti stradali provinciali, statali e autostradali investiti da un determinato intervallo di valori di decibel (nell'arco di un anno, dBA) sia per il traffico diurno che per il traffico notturno.


I dati sintetizzati nelle cartografie seguenti sono relativi ai livelli sonori diurni e notturni delle tre strade principali nel territorio comunale:

		DIURNO	NOTTURNO
SP n. XIV	San Feliciano	65 - 67	58 - 61
SS n. 11	Padana Superiore	> 67	< 58
SS n. 500	di Lonigo	65 - 67	< 58

In particolare per i tratti stradali monitorati, si hanno le seguenti situazioni:

- condizione diurna: 9079 m con livelli 65-67 dBA (SS500 e SP14) e 336 m con livelli >67 dBA (SR11);
- condizione notturna: 2919 m con livelli 58-61 dBA e 6496 m con livelli <58 dBA.

### Livelli sonori diurni (dBA) strade Regionali e Provinciali



Fonte: QC Veneto 2007 File c0904030 – elaborazione interna

### Livelli sonori notturni (dBA) strade Regionali e Provinciali




Fonte: QC Veneto 2007 File c0904030 –elaborazione interna

La criticità acustica dei comuni è stata assegnata sulla base della presenza di infrastrutture stradali con emissioni sonore appartenenti alle tre categorie secondo lo schema della tabella seguente. Tutti i comuni del Veneto sono stati classificati in base ai quattro livelli di criticità (per esempio il livello 1 – criticità acustica alta è determinato dalla presenza di più strade caratterizzate da emissioni sonore diurne superiori a 67 dBA e comprese tra 65 e 67 dBA).

Criticità acustica	Presenza di strade con emissioni sonore		
	> 67 dBA ; > 61 dBA	65+67 dBA ; 58+61 dBA	< 65 dBA ; < 58 dBA
Livello 1 - alta	X	X	
Livello 2 - medio alta	X		
Livello 3 - medio bassa		X	
Livello 4 - bassa			X


Fonte: ARPAV- Rapporto Indicatori ambientali del Veneto 2008

### SITUAZIONE DIURNA



Fonte: ARPAV- Rapporto Indicatori ambientali del Veneto 2008

### SITUAZIONE NOTTURNA




Fonte: ARPAV- Rapporto Indicatori ambientali del Veneto 2008

Di seguito si riportano i dati di misure a lungo termine relativamente al solo rumore generato dal traffico stradale già corretti con l'esclusione di eventi sonori atipici, occasionali e non attribuibili al traffico stradale lungo la strada provinciale Lonigo – San Bonifacio

Data	L <sub>Aeq</sub> Diurno	L <sub>Aeq</sub> Notturno	L <sub>den</sub>
Lunedì 10/06/02	70,6	n.c. <sup>1</sup>	
Martedì 11/06/02	70,8	64,2	
Mercoledì 12/06/02	70,5	64,7	
Giovedì 13/06/02	70,7	65,0	
Venerdì 14/06/02	70,6	64,7	
Sabato 15/06/02	68,7	64,7	
Domenica 16/06/02	66,7	63,5	
Lunedì 17/06/02	70,5	65,7	
Martedì 18/06/02	70,4	64,6	
Mercoledì 19/06/02	70,3	64,5	
Giovedì 20/06/02	70,6	64,9	
Venerdì 21/06/02	n.c. <sup>1</sup>	65,1	
Media	70	65	73

Media nel lungo periodo dei valori orari del L<sub>Aeq</sub> in dB(A), relativamente al solo rumore generato dal traffico stradale, Lonigo

I dati medi a lungo termine riportati nella tabella sono stati ricavati da un punto di monitoraggio sulla strada provinciale Lonigo- San Bonifacio, non lontana dall'ubicazione dell'impianto Passmetal srl.



Come si rileva, il rumore prodotto dal traffico veicolare lungo quest'arteria di traffico è di riferimento per definire un'elevata criticità acustica.

L'impianto in esame opera solo in periodo diurno, dalle 7.00 alle 20.00 e, dai valori rilevati prodotti dall'attività, vengono rispettati i limiti imposti dalla zonizzazione acustica del Comune di Lonigo.

## 5.9 – Inquinamento luminoso

L'inquinamento luminoso è causato soprattutto da una eccessiva dispersione dell'illuminazione artificiale che altera la visione notturna del cielo, arrivando anche ad impedirne l'osservazione e a causare una modificazione degli equilibri ecosistemici.

La figura rappresenta il rapporto tra la luminosità artificiale del cielo e quella naturale media allo zenith per ampi settori con una risoluzione di circa 1 km<sup>2</sup> (rapporto dei rispettivi valori di luminanza, o brillantezza, per unità di angolo solido di cielo per unità di area di rivelatore, espressa come flusso luminoso in candele).

L'intero territorio della Regione Veneto risulta avere livelli di brillantezza artificiale superiori al 33% di quella naturale ed è pertanto da considerarsi inquinato. Il valore limite di riferimento (secondo UAI – Unione Astronomica Internazionale) è il 10%.

L'intero territorio ha livelli di luminanza tra il 300% e il 900% rispetto a quella naturale. Si tratta di livelli elevati, che causano un forte inquinamento.

La Regione Veneto con la L.R. 22/1997, successivamente ridefinita con il DGR 02/2005, individua specifici strumenti che limitino efficacemente l'inquinamento luminoso sul territorio regionale. Nel territorio vicentino esistono tre osservatori astronomici: l'osservatorio del Monte Novegno, l'osservatorio di Asiago e l'osservatorio di Cima Ekar. Nel territorio del PAT non sono state individuate zone di maggior tutela definite dalla Regione Veneto per la protezione di osservatori astronomici esistenti (pubblici o privati).

In riferimento all'impianto in esame, come già detto l'attività viene svolta in periodo diurno, all'interno, pertanto si ritiene che non possa incidere sull'inquinamento luminoso.

## 5.10 - Radiazioni ionizzanti

La radioattività artificiale deriva da attività umane, quali ad esempio esperimenti nucleari in atmosfera, produzione di energia (scarichi e rifiuti d'impianti) o da attività che utilizzano radioisotopi per ricerca scientifica, per uso medico o industriale, dai residui dell'incidente di Chernobyl. I Raggi X e i raggi  $\gamma$ , caratterizzati da frequenze superiori sono detti radiazioni ionizzanti, in quanto in grado di rompere i legami atomici.

Non si hanno a disposizione dati sulle sorgenti radioattive artificiali presenti sul territorio in esame. L'unico dato a disposizione è la Percentuale di abitazioni attese superare un determinato livello di riferimento di concentrazione media annua di radon.


Il radon è un gas radioattivo naturale incolore e inodore prodotto dal decadimento di radio e uranio, elementi presenti in quantità variabile nella crosta terrestre. Il radon fuoriesce dal terreno dai materiali da costruzione (tufo) e dall'acqua, disperdendosi nell'atmosfera, ma accumulandosi negli ambienti chiusi. Il radon determina rischio sanitario di contrarre tumore qualora inalato; il rischio aumenta in proporzione all'esposizione al gas.

Le concentrazioni di radon per il comune in esame sono inferiori al dato medio provinciale e regionale (Arpav 2006). Si ricorda che sono considerati comuni a rischio radon i territori con percentuali di abitazioni che supera i 200 Bq/m<sup>3</sup> nel 10% dei casi.

	% abitazioni stimate superiore al livello di riferimento 200 Bq/m <sup>3</sup>
<b>Lonigo</b>	0.7583
<b>Provincia Vicenza</b>	9.712
<b>REGIONE VENETO</b>	3.8757

*Fonte: Quadro Conoscitivo versione del 7 ottobre 2008, come da Nota versione del 11 giugno 2009 – File c0902010\_AbitazSuperRadon*

La figura sottostante indica la percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 200 Bq/m<sup>3</sup>.



Percentuale di abitazioni in cui è stato rilevato un livello di riferimento di 200 Bq/m<sup>3</sup> (fonte: ARPAV-Rapporto Indicatori Ambientali del Veneto 2008)

Nell'ambito delle attività in materia di Radon la Regione Veneto ha incaricato ARPAV di realizzare una campagna di monitoraggio in tutte le scuole dei Comuni preliminarmente individuati a rischio radon e in 14 Comuni dell'area Euganea; tali indagini non coinvolgono il comune in esame, il quale non è a rischio radon.

Come noto, gli accumuli di gas radon sono prevalentemente rilevati in locali interrati o semi-interrati, di cui l'impianto non è dotato essendone l'edificio ad uso artigianale privo. Inoltre il comune di Lonigo, come sopra riportato, non rientra tra quelli a rischio radon.

L'impianto in progetto svolge l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici ed a tal scopo la ditta si è conformata a quanto previsto dai regolamenti UE n.333/2011 e relativamente alla gestione dei rottami di ferro acciaio e alluminio e UE n.715/2013 per rame e sue leghe.

Come previsto da tali regolamenti, vengono effettuati i controlli radiometrici necessari a rilevare l'eventuale presenza di sorgenti radioattive "orfane" all'interno dei rifiuti metallici, che una volta inseriti nel ciclo produttivo successivo al processo di recupero (ad es. fonderie) possono portare a contaminazioni dell'ambiente, oltre che dei prodotti finiti e del luogo di lavoro.

L'eventualità di rilevamento di una sorgente radioattiva "orfana" rappresenta comunque un'anomalia e non è in alcun modo riferibile alle normali condizioni di esercizio dell'impianto.

## 5.11 – La Popolazione

Dalla Relazione Ambientale Preliminare allegata al VAS del PAT, si rileva che.

Il Comune di Lonigo nel 2007 ha registrato 15.862 abitanti (31 dicembre 2007) e una densità abitativa pari a 322 circa abitanti per km<sup>2</sup>. La popolazione è comunque concentrata nel centro abitato di Lonigo, così come la densità degli alloggi per edificio.

L'indice di vecchiaia rappresenta il numero di anziani ogni 100 individui in età inferiore ai 14 anni. Valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. L'indice di vecchiaia per il comune di Lonigo è molto basso e al di sotto della media provinciale. Tuttavia, va considerato che questo è un indicatore di invecchiamento "grossolano" poiché nell'invecchiamento di una popolazione si ha generalmente un aumento del numero di anziani e contemporaneamente una diminuzione del numero dei soggetti più giovani cosicché il numeratore e il denominatore variano in senso opposto, esaltandone l'effetto.

Descrizione comune	Indice di vecchiaia 2004
Lonigo	105,4
Provincia di Verona	132,7
Provincia di Vicenza	115,0
Provincia di Belluno	172,6
Provincia di Treviso	123,1
Provincia di Venezia	161,4
Provincia di Padova	136,4
Provincia di Rovigo	202,5
Veneto	137,3

Fonte: Regione Veneto, elaborazioni interne

Descrizione comune	Indice di dipendenza 2004
Lonigo	46,0
Provincia di Verona	49,3
Provincia di Vicenza	48,1
Provincia di Belluno	52,4
Provincia di Treviso	47,8
Provincia di Venezia	48,6
Provincia di Padova	47,7
Provincia di Rovigo	49,9
Veneto	48,6

Fonte: Regione Veneto, elaborazioni interne

L'indice di dipendenza è un indicatore di rilevanza economica e sociale dato dal rapporto tra il numero di individui con età minore/uguale a 14 anni più quella maggiore/uguale a 45 anni e il numero di individui con età compresa tra i 14 e i 65 anni.

Pertanto, il numeratore è composto dalla popolazione che, per ragioni demografiche, non lavora e quindi non è attiva e il denominatore è composto dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al suo sostentamento. Indica il carico di persone dipendenti sulla collettività presunta attiva.

L'indice riscontrato per il comune in esame è anche in questo caso basso come generalmente tutti i territori che per la vicinanza alla città e ai comuni con profilo urbano, per la presenza di sistemi di mobilità e di dinamici processi di diffusione produttiva, sono attrattori di popolazione attiva e pertanto presentano indici di dipendenza più bassi rispetto ai territori emarginati da questo punto di vista.

L'impianto è da anni inserito in questo contesto dinamico e, data la prossimità al centro urbano ed alle aree di attività produttiva, con il passaggio dell'autorizzazione in regime ordinario si ritiene possa contribuire ad una integrazione dei servizi presenti sul territorio, ad uso delle attività produttive e della comunità.

## 5.12 – Beni Materiali

Gli aspetti analizzati per la valutazione della matrice Beni materiali riguardano innanzitutto i rifiuti (non solo la quantità di rifiuti prodotti, ma anche la percentuale di raccolta differenziata e l'adeguatezza delle strutture di smaltimento quali gli eco-centri), il livello di servizio delle infrastrutture stradali, quindi la presenza di eventuali nodi critici, infine il tema del risparmio e dell'efficienza energetica.

### 5.12.1 - Rifiuti urbani

Le tabelle a pagina seguente forniscono in Kg le quantità di rifiuti prodotti negli anni 2006 e 2005 per il Comune di Lonigo, il quale appartiene al bacino Vicenza1 (VI1). La raccolta differenziata (RD) per il comune in esame ha un andamento superiore al 56%, superando dunque sia la percentuale di differenziazione dei rifiuti sia a livello provinciale che regionale. Essa risulta in linea al di sopra la media del bacino di appartenenza e della media dell'intera provincia per gli anni considerati.

La produzione di rifiuti pro-capite è di circa 380 Kg/anno (dato 2006), dato inferiore alla media provinciale e regionale.

#### Produzione di rifiuti urbani per provincia e totale regionale - Anno 2006

PROVINCIA	DIFFERENZIATO (ton)	RESIDUO (ton)	TOTALE (ton)	%RD	Pro capite (kg/ab*anno)
Belluno	39.258	59.385	<b>98.644</b>	39,8	<b>464,3</b>
Padova	247.274	201.158	<b>448.432</b>	55,1	<b>499,5</b>
Rovigo	69.617	66.203	<b>135.820</b>	51,3	<b>554,9</b>
Treviso	218.794	112.737	<b>331.531</b>	66	<b>386,6</b>
Venezia	193.193	355.005	<b>548.198</b>	35,2	<b>655,6</b>
Vicenza	187.113	167.366	<b>354.479</b>	52,8	<b>421,3</b>
Verona	200.748	241.482	<b>442.230</b>	45,4	<b>504,8</b>
<b>REGIONE</b>	<b>1.155.996</b>	<b>1.203.337</b>	<b>2.359.333</b>	<b>49,0</b>	<b>495,0</b>

Fonte: ARPAV Rapporto Indicatori Ambientali 2008

In merito allo smaltimento finale dei rifiuti urbani si ricorda l'esistenza della discarica di Lonigo, localizzata in loc. Fossalunga a servizio dei comuni del Bacino VI1. Tale impianto, oggetto di un intervento di risagomatura finale, presentava nel 2000 una volumetria residua di circa 60.000 mc che presumibilmente consentiva lo smaltimento dei rifiuti urbani fino alla fine dell'anno 2004, ipotesi successivamente confermata grazie ad un progetto di sistemazione finale del sito con recupero di circa 90.000 mc (73.600 effettivi al 31/12/2003).

La discarica è dotata di impianto di captazione e pretrattamento del percolato (nel 2001 sono stati prodotti 3.510 mc, nel 2002 3.213,44 mc), impianto di triturazione della frazione secca (solido non gocciolante), impianto di captazione e recupero del biogas (tramite cogenerazione) con produzione di energia elettrica (5.804.840 Kw/ora prodotti nel 2001) ceduta alla rete Enel.

### 5.12.2 - Rifiuti speciali

Le quantità di rifiuti totali per la zona oggetto di studio e dunque per la zona del distretto conciario, è dovuto principalmente al contributo dell'attività produttiva.

L'area in esame è infatti caratterizzata da una notevole densità di insediamenti produttivi, ruotanti attorno a due poli principali: quello della concia e quello della lavorazione del marmo.

La grande quantità dei rifiuti prodotti deriva dall'industria manifatturiera nella quale è compresa l'industria conciaria

Il solo rifiuto conciario (Codice ATECO 19) rappresenta oltre il 37% del rifiuto totale prodotto nella Zona di distretto.

Notevoli quantità di rifiuti risultano prodotte nei settori dello smaltimento rifiuti e acque reflue (ATECO 37; 90): il depuratore di Lonigo utilizza il codice 75.11 (Pubblica Amministrazione).

Produzione rifiuti speciali (ton) per comune - anno 2003

	Inerti	Speciali	Totale
Alonte	131,97	4.308,45	4.440,42
Altissimo	7,68	3.730,61	3.738,28
Arzignano	4.243,62	281.932,40	286.176,02
Brendola	6.207,31	12.701,39	18.908,69
Castelgomberto	578,04	5.771,41	6.349,45
Chiampo	2.788,01	134.244,49	137.032,50
Crespadoro	153,41	2.520,12	2.673,53
Gambellara	4.543,52	13.178,91	17.722,44
Lonigo	2.076,94	117.569,18	119.646,11
Montebello Vic.no	1.108,92	104.490,29	105.599,21
Montecchio Mag.	13.761,55	45.226,59	58.988,14
Montorso	49,11	26.054,45	26.103,56
Nogarole	0,00	497,28	497,28
San Pietro Mussol.	67,11	53.237,31	53.304,42
Sarego	1.101,05	12.542,38	13.643,43
Trissino	641,68	22.224,15	22.865,83
Zermeghedo	3,89	39.704,03	39.707,92
<b>Totale</b>	<b>37.463,81</b>	<b>879.933,42</b>	<b>917.397,22</b>

Fonte: Progetto Giada - Rapporto di analisi ambientale del distretto conciario della Valle del Chiampo - Aggiornamento 2006

L'industria conciaria produce notevoli quantità di rifiuti: per Lonigo più del 14% dei rifiuti è rappresentato da rifiuti provenienti dal distretto conciario.

### 5.12.3 - Attività insalubri

All'interno del territorio comunale si trovano numerose industrie insalubri (Decreto Ministero Sanità 5 settembre 1994), in particolare, quelle di classe I° sono circa quaranta.

Si ricorda che le industrie possono essere di classe 1 o 2° a seconda delle Sostanze chimiche, prodotti e materiali, della soglia quantitativa riferita alle varie fasi interessate dall'attività industriale.

L'impianto in esame è classificato tra le industrie insalubri al punto n°100 dell'elenco B delle industrie di 1° classe del D.M.5/9/1994, trattandosi di un'attività di recupero rifiuti.

Si ritiene che l'impianto in esame costituisca proprio un elemento di differenziazione e di integrazione del servizio sul territorio, in quanto i rifiuti speciali non pericolosi conferiti sono costituiti da metalli ferrosi, non ferrosi e cavi elettrici.

Di fatto l'impianto costituisce l'ultimo anello nel ciclo di recupero dei rifiuti, in quanto i materiali in uscita dall'impianto sono per lo più classificati come End of Waste (cioè materia prima che ha cessato la qualifica di rifiuto).

Con il passaggio dell'autorizzazione in procedura ordinaria, tale servizio potrà essere esteso anche a privati.

Riguardo alla produzione di energia, nel territorio provinciale e nei comuni del distretto della conca non risultano apprezzabili produzioni di combustili fossili solidi, liquidi o gassosi.

L'unica fonte di energia disponibile è quella idroelettrica che ha consentito lo sviluppo delle attività industriali.


L'individuazione delle singole centrali di produzione non è semplice, in quanto gli enti depositari delle concessione idrauliche (Genio Civile, Magistrato alle Acque) non divulgano dei dati caratteristici.

E' stato possibile rilevare le concessioni idroelettriche per corso d'acqua e ottenere complessivamente 111 concessioni con una potenza installata totale di circa 60 MW e una produzione annua di circa 200 milioni di kWh.

Relativamente ai valori di produzione, l'UTIF raccoglie tutti i dati mensili da assoggettare ad imposta ed è quindi potenzialmente in grado di fornire i valori di produzione annua. Non è stato possibile acquisire i dati effettivi di produzione idroelettrica e termoelettrica sul territorio provinciale.


Nel territorio provinciale si trovano inoltre alcuni impianti di cogenerazione che producono energia elettrica e calore utilizzando come fonte primaria un combustibile fossile (metano prevalentemente). Pur riconoscendo a questi impianti una elevata efficienza di utilizzo, trattasi comunque di impianti di trasformazione di fonti energetiche diverse (metano prevalentemente), non di effettiva produzione locale.

*Consumi di energia per comune (utenze Enel) – anno 2001*



*Fonte: Progetto Giada - Rapporto di analisi ambientale del distretto conciaro della Valle del Chiampo – Aggiornamento 2006*

*Consumi di idrocarburi confrontati dal 1999 al 2001 – comuni Giada*



Dai dati raccolti sui consumi di carburanti relativi ai comuni della conca si evince che il consumo maggiore di prodotti petroliferi, per uso autotrazione, si è concentrato, in ordine di maggior incidenza, presso Montecchio, Arzignano e Lonigo. Ciò può dare indicazione del fatto che il flusso di “veicoli” su gomma si sposta nelle aree dove sono maggiormente concentrati i siti industriali del “distretto Giada”.

Dall’analisi dei consumi energetici e di combustibile, deriva che il territorio in esame risulta fortemente influenzato dal polo industriale conciario.

L’impianto in esame incide in maniera trascurabile sui consumi energetici, essendo l’attività di selezione svolta manualmente o con l’ausilio del polipo meccanico alimentato a gasolio. Solo saltuariamente viene usata una cesoia alimentata elettricamente con consumo di energia elettrica sicuramente trascurabile.

I consumi di gasolio sono legati all’uso del polipo meccanico, il cui utilizzo è stimato in 1 ora/giorno ed alla movimentazione del mezzo in dotazione alla ditta (autocarro per cassoni scarrabili) per il trasporto in conto proprio.

Tutti i macchinari sopra descritti sono muniti di marchio CE conformi alle direttive comunitarie e costruiti secondo i moderni canoni di risparmio energetico.

#### 5.12.4 - Viabilità e flusso di traffico

Il territorio di Lonigo è interessata da assi stradali rilevanti ed è ben inserito nel panorama della connessione del Basso Vicentino. La recente realizzazione della Nuova Circonvallazione SS 500, raccordando la SP Almisanesa e il Casello autostradale di Montebello con la SP 500 sud e la SP San Feliciano a est, ha decongestionato il centro storico di Lonigo. La presenza del vicino casello autostradale di Montebello sulla A4 porta sicuramente dei benefici economici al paese.

#### Flusso di traffico

La Provincia di Vicenza ha effettuato, annualmente, rilevazioni di traffico veicolare all’interno di un programma di monitoraggio sulla rete stradale extraurbana (quattro tratti monitorati rientrano nell’area del progetto GIADA). Ulteriori informazioni sui flussi di traffico sono state fornite dai comuni.

Nella tabella seguente sono riportate tutte le sezioni dove sono stati eseguiti dei rilevamenti a Lonigo.


*Tabella: punti di rilievo dei flussi di traffico*

Comune	Strada/Località	N° di rilevamento	Periodo di rilevamento	Fonte dei dati
Lonigo	S.S. 500, via C.Battisti	18	14 - 15 novembre 2002	Comune di Lonigo
	S.P. Almisanesa, via Camparolo	17	12 - 13 novembre 2002	

La tabella successiva, che riporta i dati rilevati nelle località rientranti nel progetto “Giada”, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, evidenzia che la S.P. 31, da Arzignano a Montebello Vicentino, presenta il traffico più rilevante, sia delle autovetture che dei veicoli commerciali. Particolarmente significativo quest’ultimo dato, che si presenta quasi doppio rispetto alle altre tre località quali Lonigo.

Tabella: flussi di traffico nelle località del progetto "Giada" - periodo gennaio-dicembre 2005 (fonte ed elaborazioni Provincia di Vicenza-Settore Trasporti) TDM feriale

Strada	Località	Totale automezzi	Autovetture	Veicoli commerciali leggeri	Veicoli commerciali pesanti	Totale veicoli commerciali
S.S. 246	Canova	11288	9046	1060	1182	2242
S.S. 500	Meledo di Sarego	9154	7733	971	450	1421
S.P. 31	Arzignano/Montorso	14858	10237	2209	2412	4621
S.P. XIV	Lonigo/Orgiano	9278	7134	1029	1115	2144



L'impianto in esame è decentrato rispetto al centro abitato di Lonigo, in prossimità della strada provinciale Lonigo-San Bonifacio che si immette nella sopra descritta SP Almisanesa di raccordo con il casello autostradale di Montebello e l'autostrada A4. Pertanto l'impianto può garantire il servizio al territorio, usufruendo delle maggiori vie di transito per mezzi pesanti nelle direzioni delle principali aree industrializzate, senza intersecare i centri abitati.

Il progetto non comporterà inoltre un aumento del traffico pesante indotto, non venendo modificata la potenzialità di trattamento e la capacità di stoccaggio annua e istantanea.

## VI - Valutazione della significatività degli impatti

### 6.1 - Metodologia

Per la valutazione della significatività degli impatti potenziali, si è fatto riferimento a quanto indicato nell'Allegato V "Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20" alla parte II del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Gli impatti che le azioni del progetto possono esercitare nei confronti delle componenti ambientali e socioeconomiche sono espressi in termini di:

- **impatto positivo:** gli effetti diretti e indiretti che possono verificarsi a seguito dell'implementazione di un'azione dell'intervento sono positivi nei confronti della componente considerata;
- **impatto nullo:** gli effetti diretti e indiretti che possono verificarsi a seguito

dell'implementazione di un'azione dell'intervento sono nulli nei confronti della componente considerata;

- **impatto negativo non significativo:** gli effetti diretti e indiretti che possono verificarsi a seguito di un'azione dell'intervento pur negativi non determinano un effetto significativo nei confronti della componente ambientale considerata;
- **impatto negativo:** gli effetti diretti e indiretti che possono verificarsi a seguito di un'azione dell'intervento danno origine ad un effetto negativo significativo nei confronti della componente considerata.

## 6.2 - Stima degli impatti potenziali

### 6.2.1 - Dimensione del progetto

Il progetto in analisi prevede il passaggio dell'autorizzazione dell'impianto in esame da regime semplificato a regime ordinario. L'impianto è quindi già esistente e vi viene svolta l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di natura metallica. L'impianto in parola, così come configurato nella proposta progettuale, è localizzato completamente all'interno di un capannone ad uso artigianale totalmente pavimentato in cemento liscio, ubicato in Via Madonna 2 nel comune di Lonigo, in ZTO D1 – Artigianale e industriale. La superficie occupata dall'attività è di circa 425 mq.

Si tratta in particolare di un capannone suddiviso in 3 subalterni ad uso di tre attività commerciali autonome e l'area di pertinenza comune alle tre attività è di circa 430 mq, pavimentata in cemento.

Non si prevede la realizzazione di nuovi volumi edilizi o l'occupazione di ambiti esterni al lotto produttivo aziendale, in quanto si utilizzeranno esclusivamente le strutture esistenti.

Il progetto non comporta quindi interventi edilizi di alcun tipo.

L'attività di recupero in progetto non subirà alcuna modifica rispetto a quanto autorizzato, sia in termini di quantitativi, che di tipologie di rifiuti conferiti e prodotti, che di operazioni di recupero.

I rifiuti conferiti sono ferrosi, non ferrosi e cavi di rame ricoperto (riferibili rispettivamente alle tipologie 3.1, 3.2 e 5.8 del DM 5 Febbraio 98).

I rifiuti ferrosi e non ferrosi sono sottoposti a messa in riserva R13 ed in buona parte selezionati con operazione di recupero R4 per la produzione di MPS (End of Waste) conformi ai regolamenti UE 333/2011 per metalli ferrosi e alluminio e UE 715/2013 per rame e sue leghe.

Le MPS derivanti dalla selezione di altre tipologie di rifiuti metallici (piombo, stagno...) sono conformi alle norme UNI ed EURO secondo il DM 5 Febbraio 98.

La selezione con recupero R4 può avvenire manualmente o mediante l'uso di attrezzi manuali, con l'ausilio del polipo meccanico o con cesoia.

Dall'attività di recupero possono essere prodotti dei rifiuti costituiti da: rifiuti misti non recuperabili CER 191212, metalli ferrosi CER 191202 e metalli non ferrosi CER 191203.

Sui rifiuti costituiti da cavi di rame ricoperti viene attuata la sola messa in riserva R13 senza recupero.

- La potenzialità massima di recupero R4 dell'impianto è di 64 ton/giorno.
- La quantità annua massima di rifiuti accettabili all'impianto è di 2950 ton/anno
- Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio in ingresso è pari a 160 ton
- I rifiuti prodotti dall'attività di recupero sono al massimo 5.3 ton

Il conferimento, lo stoccaggio dei rifiuti, l'attività di selezione e lo stoccaggio delle MPS vengono attuati tutti all'interno dello stabile su superficie pavimentata in cumulo o in cassoni dedicati.

#### Generazione di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore

L'attività è svolta totalmente all'interno dello stabile su superficie pavimentata in cemento liscio, e non sono pertanto generate in alcun modo acque di dilavamento contenenti sostanze pregiudizievoli per l'ambiente.

Data la tipologia di rifiuti metallici non polverulenti e l'esecuzione di tutte le movimentazioni e stoccaggi all'interno dello stabile, è esclusa la formazione di emissioni polverulente localizzate o diffuse nell'ambiente di lavoro e nell'atmosfera. La sola emissione di gas è prodotta dal motore a gasolio del polipo meccanico, il cui funzionamento è stimato per 1 ora/giorno distribuita nell'arco dell'orario giornaliero di lavoro.

L'utilizzo occasionale della cesoia modello TR 250 e degli utensili manuali per il taglio o smontaggio di parti metalliche non genera emissioni di polveri.

Dallo studio di valutazione impatto acustico si rileva che vengono rispettati tutti i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del comune di Lonigo.

#### Generazione di afflussi significativi di reddito nell'economia locale

L'impianto in esame è già esistente ed autorizzato in procedura semplificata e di fatto l'impianto costituisce l'ultimo anello nel ciclo di recupero dei rifiuti, in quanto i materiali in uscita dall'impianto sono per lo più classificati come End of Waste (cioè materia prima che ha cessato la qualifica di rifiuto). Il progetto di autorizzazione dell'impianto in procedura ordinaria consentirà alla ditta proponente di estendere tale servizio anche a privati, migliorando quindi la qualità dell'offerta rispetto allo standard attuale.

Tali fattori permetteranno di aumentare le prospettive di crescita all'interno del mercato del recupero dei metalli ferrosi, non ferrosi e spezzoni di cavi elettrici ricoperti.

#### Generazione di volumi di traffico

Il progetto in esame non prevede aumento della potenzialità di trattamento, della quantità annua di rifiuti in ingresso all'impianto e di rifiuti in stoccaggio, rispetto a quanto attualmente autorizzato.

Non si ipotizzano, pertanto, possibili maggiori flussi veicolari per il conferimento di rifiuti o per il trasporto di MPS derivanti dall'impianto.

L'intensità del traffico veicolare di progetto interesserà la stessa rete viaria attuale con accesso all'area dell'impianto praticamente immediata da Via S. Giovanni e non subirà variazioni di rilievo rispetto alla situazione attuale.

- Traffico pesante indotto dal sito di via Madonna 2:

La quantità di rifiuti accettabili all'impianto è di 2950 ton/anno che corrispondono a circa 11.8 ton/giorno; considerando un carico medio per ogni viaggio di circa 2 ton, si ottiene un valore di circa 5 transiti/giorno in ingresso con mezzo carico e 5 transiti/giorno del mezzo vuoto in uscita. In totale si possono stimare al massimo 10 viaggi/giorno.

## 6.2.2 Cumulo con altri progetti

Il progetto in esame non comporta variazioni rispetto a quanto attualmente autorizzato, pertanto non si generano conflitti nei confronti delle altre attività industriali nella stessa zona industriale. Non si prevedono infatti aumenti significativi dei consumi d'acqua, gas naturale, ed energia elettrica rispetto allo stato attuale in cui sono già esigui.

### Cumulo di perturbazione con l'ambiente

Nell'impianto in esame verrà condotta la medesima attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, attuata nello stesso sito già autorizzato in semplificata.

Il progetto in esame non prevede aumento della potenzialità di trattamento, della quantità annua di rifiuti in ingresso all'impianto e di rifiuti in stoccaggio.

L'intensità del traffico veicolare di progetto interesserà la stessa rete viaria attuale con accesso all'area dell'impianto praticamente immediata da Via S. Giovanni e non subirà variazioni di rilievo rispetto alla situazione attuale, non essendo modificata la potenzialità ed i quantitativi in stoccaggio.


Non sono presenti emissioni e scarichi di acque reflue e meteoriche di dilavamento.

Sono presenti nel Comune di Lonigo due progetti attualmente sottoposti all'esame dell'ufficio VIA della Provincia di Vicenza e si tratta di un'attività di recupero rifiuti costituiti da vetro, ubicata circa 4 km a Nord rispetto al sito in progetto ed un'altra attività di allevamento avicolo ubicata circa 4 km a Sud-Est rispetto al sito in progetto. Si ritiene che la distanza di questi progetti sia tale da non provocare interazioni significative con l'impianto in esame.

Il confine comunale più vicino all'impianto in esame è quello del Comune di San Bonifacio, posto a 2 km ad Ovest rispetto all'impianto. Si ritiene pertanto che eventuali progetti ricadenti all'interno del territorio comunale di San Bonifacio e sottoposti all'esame dell'ufficio VIA della Provincia di Verona siano pertanto ubicati a distanze tali da poter escludere interazioni significative con l'impianto esaminato in questo studio.

A circa 300 m dall'impianto in esame, nella medesima area artigianale di Lonigo, è ubicato l'impianto Nordest Ecologia srl che effettua attività di recupero rifiuti.

Come già sottolineato il progetto in esame non prevede modifiche in termine di potenzialità, capacità annua e stoccaggi rispetto a quanto autorizzato, pertanto non sarà generato un incremento di traffico veicolare pesante indotto sulle strade locali e sull'accesso da via S. Giovanni. Si può affermare che non saranno presenti effetti cumulativi, conflitti o perturbazioni con la realtà circostante esistente, con accesso da Via dell'Artigianato. Si riporta di seguito un particolare dell'area di interesse:



## 6.2.3 Utilizzo delle risorse naturali

### 6.2.3 a - Consumi idrici

La ditta non utilizza acqua per l'attività di recupero rifiuti svolta presso l'impianto in esame, l'utilizzo di acqua è perciò paragonabile a quello di un'utenza civile.

Impatto non significativo

### 6.2.3 b - Consumo di materie prime e di materiali ausiliari

Nell'attività di recupero non si utilizza alcuna materia prima e/o materiali ausiliari.

Impatto nullo

### 6.2.3 c - Uso del terreno

Non si considera come utilizzo di risorsa naturale l'impiego dell'area di installazione, dato che si tratta di un'attività già esistente e che nel progetto non è previsto alcun ampliamento.

L'attività è svolta all'interno di uno stabile ad uso artigianale ubicato in ZTO D1 –artigianale e industriale.

Impatto nullo

## 6.2.4 - Produzione di rifiuti

Dall'attività di recupero rifiuti metallici non pericolosi ferrosi e non ferrosi possono essere prodotti i rifiuti non pericolosi riassunti di seguito:

191202 - Metalli ferrosi (ferro, acciaio, ghisa)

191203 – Metalli non ferrosi (rame, alluminio, ottone)

191212 – Scarti non recuperabili

Come già autorizzato in semplificata, l'impianto di progetto prevede la completa separazione per tipologia e raccolta dei rifiuti prodotti, lo stoccaggio e l'invio presso ditte specializzate per il successivo recupero o smaltimento.

In particolare i rifiuti saranno stoccati in area dedicata, identificata, o all'interno di casse, per tipologia e identificati in base al loro codice CER.

Non si prevede quindi la dispersione, l'incenerimento e/o lo smaltimento di rifiuti presso il sito aziendale.

Impatto non significativo

## 6.2.5 - Inquinamento e disturbi ambientali

L'attività presso l'impianto in progetto è svolta totalmente all'interno dello stabile, al riparo dall'azione eolica, non produce pertanto emissioni in atmosfera data anche la natura non polverulenta dei rifiuti trattati.

Nel processo di recupero non è previsto l'utilizzo di acqua e la produzione di acque reflue e, data la localizzazione dell'attività all'interno, non sono prodotte acque di dilavamento. Dalla tipologia di rifiuti conferiti, spanti e colaticci possono essere generati solo occasionalmente e comunque contenuti dalla superficie adeguatamente pavimentata in cemento lisciato e dal cordolo di contenimento posto all'ingresso.

Gli impatti ambientali collegati all'attività di recupero di rifiuti ferrosi e non ferrosi e stoccaggio di cavi di rame ricoperti sono collegabili al

- Rumore

### 6.2.5 a - Emissioni in atmosfera

Come sopra descritto l'attività di stoccaggio e selezione non genera emissioni diffuse o puntuali di polvere nell'ambiente. L'unica fonte di emissione di gas è il motore a scoppio del polipo meccanico (utilizzo stimato di 1 ora/giorno), oltre al mezzo utilizzato per il trasporto, che è soggetto a specifica normativa che prevede la revisione ed il controllo periodico dei gas prodotti.

Impatto non significativo

### **6.2.5 b - Impatto sul suolo e sottosuolo**

Come sopra descritto l'impianto di progetto non prevede il trattamento o lo stoccaggio di rifiuti classificati come pericolosi.

La movimentazione dei rifiuti, il processo di recupero ed i depositi di materiali avvengono all'interno dello stabile, su superfici pavimentate in cemento liscio, pertanto sono escluse interferenze con gli strati superficiali e /o profondi del suolo, anche generate da occasionali eventi di sversamento, spanti o colaticci.

E' perciò esclusa la possibile cessione al suolo di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente.

L'impatto si può perciò considerare nullo.

### **6.2.5 c - Impatto acustico**

L'attività di recupero dell'impianto in esame è svolta durante il periodo diurno, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 20.00.

Dallo studio di valutazione impatto acustico, si rileva che, considerando i valori rilevati, la tipologia e le modalità delle lavorazioni svolte, le caratteristiche strutturali del capannone in oggetto, il posizionamento delle sorgenti di rumore, i confini di proprietà, le distanze con gli altri insediamenti ed il tipo di zona in cui è individuata la ditta, vengono rispettati i limiti di immissione ed emissione previsti nel periodo diurno per tali aree dalla zonizzazione acustica approvata dal Comune di Lonigo (Classi IV e V).

Sulla base di quanto sopra riportato, si è valutato inoltre che l'attività rispetta presso le abitazioni più vicine (posizionate a circa 50 m) anche il Valore limite differenziale di immissione, per il periodo diurno, pari a 5 dB(A).

La classe di appartenenza dell'area su cui è insediata la Ditta viene definita come "Classe V – Aree prevalentemente industriali" che prevede un Valore limite assoluto di immissione di Leq(A) pari a 70 dB(A) per il periodo diurno, un Valore limite assoluto di emissione di Leq(A) pari a 65 dB(A) per il periodo diurno ed un limite differenziale di immissione pari a 5 dB(A) per il periodo diurno.

La classe di appartenenza dell'area confinante con quella su cui è insediata la Ditta viene definita come "Classe IV – Aree di intensa attività umana" che prevede un Valore limite assoluto di immissione di Leq(A) pari a 65 dB(A) per il periodo diurno ed un limite differenziale di immissione pari a 5 dB(A) per il periodo diurno.

L'impatto acustico provocato dall'attività della ditta è perciò entro i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale e non sono perciò necessari interventi di mitigazione acustica.

Impatto non significativo

### **6.2.5 d - Impatto sulla viabilità**

Nell'impianto in esame verrà condotta la medesima attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, attuata nello stesso sito già autorizzato in semplificata.

Il progetto in esame non prevede aumento della potenzialità di trattamento, della quantità annua di rifiuti in ingresso all'impianto e di rifiuti in stoccaggio.

L'intensità del traffico veicolare di progetto interesserà la stessa rete viaria attuale con accesso all'area dell'impianto praticamente immediata da Via S. Giovanni e non subirà variazioni di rilievo rispetto alla situazione attuale, non essendo modificata la potenzialità ed i quantitativi in stoccaggio.

Impatto non significativo

## **6.2.5 e - Inquinamento luminoso, radiazioni termiche, ionizzanti, emissioni odorigene**

### **Inquinamento luminoso**

L'attività dell'impianto in esame viene svolta in periodo diurno, all'interno dell'edificio, pertanto si ritiene che non possa incidere sull'inquinamento luminoso.

Si ritiene perciò che l'impatto dovuto all'inquinamento luminoso sia nullo.

### **Radiazioni termiche**

Non sono presenti nell'attività macchinari possibile fonte di calore, l'unico macchinario usato saltuariamente è la cesoia ed il polipo meccanico alimentato a gasolio per la movimentazione dei rifiuti ha una stima di utilizzo pari ad 1 ora/giorno.

L'intera attività è svolta all'interno

L'inquinamento termico dovuto a surriscaldamento dell'area circostante ed il conseguente impatto è pertanto ritenuto nullo.

### **Radiazioni ionizzanti**

Relativamente al gas radon, come noto gli accumuli di questo gas sono prevalentemente rilevati in locali interrati o semi-interrati, di cui l'impianto non è dotato essendone l'edificio ad uso artigianale privo. Inoltre il comune di Lonigo non rientra tra quelli a rischio radon.

L'impianto in progetto svolge l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici ed a tal scopo la ditta si è conformata a quanto previsto dai regolamenti UE n.333/2011 e relativamente alla gestione dei rottami di ferro acciaio e alluminio e UE n.715/2013 per rame e sue leghe.

Come previsto da tali regolamenti, vengono effettuati i controlli radiometrici necessari a rilevare l'eventuale presenza di sorgenti radioattive "orfane" all'interno dei rifiuti metallici, che una volta inseriti nel ciclo produttivo successivo al processo di recupero (ad es. fonderie) possono portare a contaminazioni dell'ambiente, oltre che dei prodotti finiti e del luogo di lavoro.

L'eventualità di rilevamento di una sorgente radioattiva "orfana" rappresenta comunque un'anomalia e non è in alcun modo riferibile alle normali condizioni di esercizio dell'impianto.)

Si ritiene perciò che l'impatto dovuto a radiazioni ionizzanti sia non significativo

### **Emissioni odorigene**

Data la tipologia di rifiuti accettabili dall'impianto, è da escludere la presenza di possibili sorgenti di emissioni odorigene. L'intera attività è inoltre svolta all'interno.

Si ritiene perciò che l'impatto dovuto a emissioni odorigene sia nullo.

## 6.2.6 Perturbazione dei processi pedologici, geologici e geotecnici

In riferimento all'impianto in esame si evidenzia che l'attività non origina reflui o colatici (data la tipologia di rifiuti trattati) o acque di dilavamento, essendo svolta totalmente all'interno, pertanto l'impianto è allacciato alla fognatura delle acque nere soltanto per gli scarichi di tipo civile. Non sono presenti pozzi di attingimento idropotabile nel raggio di 200 m dall'impianto e neanche nelle vicinanze, essendo questi concentrati principalmente nel Comune di Almisano. L'impianto non ricade in area a rischio idraulico o pericolosità idraulica, in aree esondabili o a ristagno idrico.

Non è presente vincolo sismico.

Non sono presenti eventi franosi nelle vicinanze.

Dalla Carta delle Fragilità: il sito in esame rientra tra le aree a "Idonee a condizione – Art. 29 delle NTA". In particolare l'area viene classificata come "Sottozona 12" in cui i fattori condizionanti sono costituiti da:

Materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limo-argillosa, falda tra 0 – 2 m

Tuttavia l'art 29 delle NTA per la "Sottozona 12" afferma che:

*L'analisi degli elementi di criticità e la definizione degli interventi preventivi o volti all'eliminazione/mitigazione delle condizioni di pericolosità/rischio dovranno essere approfondite sulla base di indagini specifiche attuate in sede di Piano degli Interventi (PI) o alla scala dei singoli interventi.*

*Tali indagini dovranno essere adeguate per quantità, qualità e profondità all'importanza dell'intervento ed al contesto in cui si inserisce, nonché in funzione dell'ubicazione e della tipologia dell'intervento stesso.*

Il progetto oggetto di studio non prevede interventi di tipo edilizio o di altro tipo, pertanto non può dare origine a variazioni delle condizioni pedologiche, geologiche e geotecniche.

Complessivamente l'impatto è perciò nullo.

## 6.2.7 Alterazione dei dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio

Come evidenziato nel Quadro Programmatico, l'area entro cui è situato l'impianto in progetto è ubicato all'interno della ZTO D1 – Zona artigianale e industriale, quindi nel contesto del tessuto urbanizzato di Lonigo. Come evidenziato dall'estratto dalla Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PTCP, l'area di interesse non è gravata da vincolo paesaggistico.

Poiché il progetto in esame interessa un sito già esistente e non è previsto alcun tipo di intervento edilizio, non viene determinata alcuna alterazione dei dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio sia dal punto di vista visivo, sia con riferimento agli aspetti storico-monumentali.

Impatto nullo

## 6.2.8 - Rischio incidenti

Le operazioni previste dall'impianto di recupero e di messa in riserva di progetto non comportano il rischio di incidenti rilevanti nei confronti dell'ambiente.

In particolare all'impianto vengono conferiti esclusivamente rifiuti solidi non pericolosi. Le operazioni di carico/scarico si svolgono all'interno dell'edificio, su superficie completamente impermeabilizzata. In corrispondenza dell'accesso carraio e di quello di servizio sono predisposti dei cordoli di contenimento per eventuali spanti o acque di spegnimento.

Nell'eventualità si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali dovuti a guasti di macchinari e/o sversamenti di sostanze pericolose (olio) all'interno dell'edificio, gli operatori sono istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.

Tali procedure di intervento comportano la bonifica del sito contaminato dallo sversamento di sostanza inquinante tramite la predisposizione di apposito materiale assorbente che verrà smaltito, una volta utilizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al fine di individuare e gestire i possibili rischi ambientali generati dall'attività di recupero, nel progetto la ditta proponente redige il "piano di sicurezza".

Data la tipologia di rifiuti conferiti (rifiuti metallici), si prevede che l'unico rischio di incidente grave, che possa estendersi oltre il perimetro esterno del sito aziendale, sia quello di incendio. E' presente infatti uno stoccaggio di cavi di rame ricoperti (9 ton) che, dato il quantitativo inferiore a 10 ton, non è tale da assoggettare l'impianto a controllo da parte dei VVF ai sensi del DPR 151/2011.

Eventuali acque di spegnimento saranno trattenute all'interno dell'edificio grazie ai cordoli di contenimento e verranno poi smaltite come rifiuto.

Si segnala inoltre che il progetto non comporta modifiche in termine di stoccaggi, quantitativi e potenzialità rispetto a quanto già autorizzato in procedura semplificata, pertanto il progetto non comporterà alcun aggravio del rischio di incidenti.

### 6.2.8 a – Incendio o esplosione

I rifiuti trattati ed i prodotti ottenuti sono quasi totalmente non combustibili e non possono produrre esplosioni. E' presente uno stoccaggio di 9 ton di cavi di rame ricoperti.

L'attività dell'impianto prevede l'impiego di macchine operatrici e macchinari che funzionano a gasolio. Le macchine e le attrezzature utilizzate sono sottoposte a revisione e manutenzione periodica come previsto dalla normativa.

Come sopra illustrato al punto 6.2.8, l'attività non rientra tra quelle soggette a controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011.

Il personale è dotato di Dispositivi di Protezione Individuale a norma.

Impatto non significativo

### 6.2.8 b – Dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente

L'attività di recupero rifiuti non pericolosi è svolta all'interno su superficie pavimentata.

Lo scarico accidentale di rifiuti può essere associato a comportamenti errati del personale o al

malfunzionamento della macchina operatrice (polipo meccanico). La quantità di materiale accidentalmente sversato (olio o carburante) sarà minimo e, di conseguenza, l'incidente può essere facilmente controllato e circoscritto mediante l'utilizzo di idoneo materiale assorbente, che sarà poi smaltito come rifiuto.

I rifiuti presi in carico dall'impianto sono solidi e non producono reflui. Come sopra illustrato al punto 6.2.8, le eventuali acque utilizzate per lo spegnimento di un incendio, saranno contenute all'interno dell'area di attività dagli appositi cordoli e smaltite come rifiuto.

Impatto nullo

### **6.2.8 c – Emissioni di gas, vapori o polveri**

Sia i rifiuti trattati che quelli prodotti sono non pericolosi e non polverulenti ed il contatto con gli agenti atmosferici è evitato nel modo più assoluto, essendo l'attività svolta completamente all'interno dello stabile.

Data inoltre la natura inerte dei rifiuti, sono assolutamente esclusi eventuali fenomeni di macerazione e quindi di emissioni di gas o vapori.

L'unica fonte di emissione di gas è il motore a scoppio del polipo meccanico (utilizzo stimato di 1 ora/giorno), oltre al mezzo utilizzato per il trasporto, che è soggetto a specifica normativa che prevede la revisione ed il controllo periodico dei gas prodotti.

Non è prevista, quindi, l'emissione improvvisa di gas, vapori, fumi o polveri che possono causare pericolo per gli addetti o per le popolazioni locali.

Impatto non significativo

### **6.2.8 d – Rischi per gli addetti**

L'esercizio dell'impianto comporta l'applicazione della normativa sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, che prende in considerazione sia la tipologia dell'attività svolta sia le caratteristiche tecniche delle macchine utilizzate.

Le macchine e le attrezzature utilizzate sono dotate di marchio CE e sono conformi alle direttive comunitarie.

Gli addetti, nello svolgere l'attività, utilizzano le Dotazioni di Protezione Individuali in funzione delle relative mansioni.

Impatto non significativo

## **6.2.9 Localizzazione del progetto**

Il contesto in cui si inserisce l'impianto in progetto è caratterizzato dalla zona "Agropolitana" del Comune di Lonigo. L'area in esame è comunque inserita all'interno della ZTO D1 – zona artigianale e industriale e risulta catastalmente censita al mappale 449 del foglio 53 del censuario del Comune di Lonigo.

L'area di progetto non ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000, di parchi naturali e di aree protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

I ricettori sensibili (denominati R1, R2,) potenzialmente sottoposti a rischi si possono identificare con le abitazioni civili più vicine all'area.

Si riporta in seguito una tabella indicante le distanze dei ricettori dall'area di progetto:

Ricettore	Distanza
R1	25 m
R2	30 m

In tabella sono riportati i due ricettori più vicini e, come illustrato nella figura seguente, nel raggio di 100 m dall'impianto rientra parte di un centro abitato.



Si sottolinea che:

L'impianto è già esistente ed autorizzato in regime semplificato.

Il progetto di passaggio dell'autorizzazione in regime ordinario non prevede variazioni della potenzialità giornaliera di recupero, dei quantitativi annui accettabili dall'impianto e di quelli sottoposti a recupero. Non vengono modificati i quantitativi complessivi in stoccaggio. Non vengono modificate le tipologie di rifiuti accettabili dall'impianto e le tipologie di lavorazioni.

Date le precedenti considerazioni si ritiene che non siano applicabili i criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti all'Allegato A della DCR n.30 del 29 Apr 2015 – Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

Le valutazioni espresse nei precedenti paragrafi in merito alle emissioni in atmosfera, alla produzione di rumore (valutazione di impatto acustico) e più in generale ai disturbi ambientali permette di escludere possibili effetti negativi significativi nei confronti dei ricettori sopra individuati.

Il sito di intervento non ricade all'interno di ambienti naturali o in aree caratterizzate da una

significativa sensibilità a perturbazioni ambientali. L'ambito naturalistico di livello regionale più vicino, ossia la zona SIC di rete Natura 2000 IT3220037 "Colli Berici" è localizzata a circa 3.5 km ad Est dell'impianto.

Il progetto non determina sottrazione o frammentazione di habitat faunistici in quanto il territorio di pianura, risulta fortemente antropizzato e l'estrema semplificazione che contraddistingue l'intera pianura veneta, causata dalle attività umane, e in particolare dalle attività agricole, ha portato alla perdita non solo di paesaggi diversificati, ma anche alla perdita di specie e di diversità genetica e di ecosistemi. La frammentazione del paesaggio dovuta all'espansione residenziale e alle aree industriali, ha drasticamente ridotto le potenzialità faunistiche e floristiche della maggior parte dei territori.

Il progetto non interessa direttamente o indirettamente gli elementi della rete ecologica locale, provinciale e regionale.

L'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi non determina, inoltre, la produzione di livelli di emissioni in grado di modificare in modo significativo gli attuali livelli di qualità dell'aria del sistema locale.

### 6.3 – Prospetti riepilogativi

<b>DIMENSIONI DEL PROGETTO – Prospetto riepilogativo</b>			
<b>Indicatore di importanza</b>	<b>Impatto potenziale</b>	<b>Mitigazione proposta</b>	<b>Motivazione</b>
Modifica di reticoli di drenaggio	Nullo	Non necessaria	L'attività di recupero è all'interno, su superficie pavimentata ed il progetto non richiede interventi sul suolo
Afflusso di reddito nell'economia locale	Positivo	Non necessaria	Il progetto di autorizzazione dell'impianto in procedura ordinaria consentirà alla ditta proponente di estendere tale servizio anche a privati, migliorando quindi la qualità dell'offerta rispetto allo standard attuale. Tali fattori permetteranno di aumentare le prospettive di crescita all'interno del mercato del recupero dei metalli ferrosi, non ferrosi e spezzoni di cavi elettrici ricoperti.
Generazione di sostenuti volumi di traffico	Non significativo	Non necessaria	L'attività di progetto non genera un aumento della movimentazione di automezzi pesanti rispetto alla situazione attuale, tale da modificare il regime veicolare delle strade locali.
Durata del progetto	Non significativo	Non necessaria	L'impianto di progetto avrà durata permanente. Non è prevista la dismissione nel breve/medio periodo.
Drenaggio, rettificazione,	Nullo	Non necessaria	Non sono presenti corsi d'acqua in

intersezione dei corsi d'acqua			prossimità dell'area
Realizzazione di infrastrutture primarie per assicurare l'approvvigionamento di energia, combustibile ed acqua.	Nulla	Non necessaria	Non si prevede la realizzazione di nuove infrastrutture per assicurare l'approvvigionamento energetico e idrico. L'alimentazione della cesoia è fornita da rete elettrica. Il polipo meccanico per la movimentazione dei rifiuti è alimentato a gasolio
Realizzazione di nuove strade	Nulla	Non necessaria	Il progetto non prevede la realizzazione di nuove strade

### CUMULO CON ALTRI PROGETTI – Prospetto riepilogativo

Indicatore di importanza	Impatto potenziale	Mitigazione proposta	Motivazione
Generazione di conflitti nell'uso delle risorse con altri progetti in corso di realizzazione o progettazione	Nulla	Non necessaria	L'esercizio dell'impianto di progetto non comporta la generazione di conflitti nell'uso delle risorse con altri progetti in corso di realizzazione o progettazione
Perturbazione ambientale dovuta all'effetto cumulativo con altri progetti esistenti e/o di progetto a seguito di emissioni in atmosfera, scarichi idrici nel sottosuolo	Nulla	Non necessaria	L'esercizio dell'impianto in progetto non genera emissioni in atmosfera e scarichi idrici nel sottosuolo.

### UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI – Prospetto riepilogativo

Indicatore di importanza	Impatto potenziale	Mitigazione proposta	Motivazione
Richiesta di apporti significativi in termini di energia, materiali o altre risorse	Non significativo	Non necessaria	L'esercizio dell'impianto di progetto non comporta la richiesta di apporti significativi in termini di energia, materiali o altre risorse
Richiesta di consistenti apporti idrici	Nulla	Non necessaria	L'esercizio dell'impianto di progetto non comporta la richiesta di apporti di risorsa idrica
Richiesta di utilizzo di risorse non rinnovabili	Non significativo	Non necessaria	L'esercizio dell'impianto di progetto non comporta la richiesta di apporti significativi in termini di risorse non rinnovabili (idrocarburi).
Uso del terreno	Nulla	Non necessaria	Non si considera come utilizzo di risorsa naturale l'impiego dell'area di installazione, dato che si tratta di un'attività già esistente e che nel progetto non è previsto alcun ampliamento

<b>PRODUZIONE DI RIFIUTI – Prospetto riepilogativo</b>			
<b>Indicatore di importanza</b>	<b>Impatto potenziale</b>	<b>Mitigazione proposta</b>	<b>Motivazione</b>
Eliminazione di rifiuti mediante incenerimento all'aria aperta	Nulla	Non necessaria	I rifiuti prodotti dall'impianto verranno separati per tipologia, stoccati in aree idonee e inviati presso ditte specializzate per il successivo recupero o smaltimento. Non è pertanto previsto l'incenerimento dei rifiuti prodotti, ma il conferimento presso ditte esterne specializzate.
Eliminazione di rifiuti industriali o urbani	Non significativo	Non necessaria	I rifiuti prodotti dall'impianto verranno separati per tipologia, stoccati in aree idonee e inviati presso ditte specializzate per il successivo recupero o smaltimento. Non è pertanto previsto l'incenerimento dei rifiuti prodotti, ma il conferimento presso ditte esterne specializzate.

<b>INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI – Prospetto riepilogativo</b>			
<b>Indicatore di importanza</b>	<b>Impatto potenziale</b>	<b>Mitigazione proposta</b>	<b>Motivazione</b>
Produzione di emissioni in atmosfera generate dall'utilizzo di combustibile, dai processi di produzione, dalla manipolazione dei materiali.	Non significativo	Non necessaria	L'unica fonte di emissione di gas è il motore a scoppio del polipo meccanico (utilizzo stimato di 1 ora/giorno), oltre al mezzo utilizzato per il trasporto, che è soggetto a specifica normativa che prevede la revisione ed il controllo periodico dei gas prodotti.
Produzione di scarichi idrici di sostanze organiche o inorganiche, incluse sostanze tossiche, in laghi o corsi d'acqua	Non significativo	Non necessaria	Non è previsto l'utilizzo di acqua e la produzione di acque reflue e, data la localizzazione dell'attività all'interno, non sono prodotte acque di dilavamento. Dalla tipologia di rifiuti conferiti, spanti e colaticci possono essere generati solo occasionalmente e comunque contenuti dalla superficie adeguatamente pavimentata in cemento liscio e dal cordolo di contenimento posto all'ingresso.
Inquinamento dei suoli e delle acque di falda	Nulla	Non necessaria	Il progetto non prevede il trattamento o lo stoccaggio di rifiuti classificati come pericolosi. La movimentazione dei rifiuti, il processo di recupero ed i depositi di materiali avvengono all'interno dello stabile, su superfici pavimentate in cemento liscio, pertanto sono escluse interferenze con gli strati superficiali e /o profondi del suolo, anche generate da occasionali eventi di sversamento, spanti o colaticci. E' perciò esclusa la possibile cessione al suolo di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente.

Immissione nell'ambiente di radiazioni ionizzanti	Non significativo	Non necessaria	<p>L'eventualità di rilevamento di una sorgente radioattiva "orfana" tra i rifiuti metallici in ingresso rappresenta un'anomalia e non è in alcun modo riferibile alle normali condizioni di esercizio dell'impianto. Viene effettuato il controllo radiometrico su tutti i carichi in ingresso</p> <p>Relativamente al gas radon, eventuali accumuli di questo gas sono prevalentemente rilevati in locali interrati o semi-interrati, di cui l'impianto non è dotato essendone l'edificio ad uso artigianale privo. Inoltre il comune di Lonigo non rientra tra quelli a rischio radon.</p>
Immissione nell'ambiente di radiazioni termiche, luminose, emissioni odorigene	Nulla	Non necessaria	<p>- Non sono presenti nell'attività macchinari possibile fonte di calore, l'unico macchinario usato saltuariamente è la cesoia ed il polipo meccanico alimentato a gasolio per la movimentazione dei rifiuti ha una stima di utilizzo pari ad 1 ora/giorno. L'intera attività è svolta all'interno.</p> <p>- L'attività dell'impianto in esame viene svolta in periodo diurno, all'interno dell'edificio, pertanto si ritiene che non possa incidere sull'inquinamento luminoso.</p> <p>- Data la tipologia di rifiuti accettabili dall'impianto, è da escludere la presenza di possibili sorgenti di emissioni odorigene. L'intera attività è inoltre svolta all'interno.</p>
Impatto sulla viabilità	Non significativo	Non necessaria	<p>L'intensità del traffico veicolare di progetto interesserà la stessa rete viaria attuale con accesso all'area dell'impianto praticamente immediata da Via S. Giovanni e non subirà variazioni di rilievo rispetto alla situazione attuale, non essendo modificata la potenzialità ed i quantitativi in stoccaggio.</p>
Immissione nell'ambiente di rumore e vibrazioni	Non significativo	Non necessaria	<p>L'attività di recupero dell'impianto in esame è svolta durante il periodo diurno, con orario indicativo dalle 7.00 alle 20.00. Dallo Studio di impatto acustico, il rumore provocato dall'attività della ditta è entro i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale e non sono perciò necessari interventi di mitigazione acustica.</p>
Generazione di elementi di perturbazione dei processi geologici o geotecnici	Nulla	Non necessaria	<p>Il progetto oggetto di studio non prevede interventi di tipo edilizio o di altro tipo, pertanto non può dare origine a variazioni delle condizioni pedologiche, geologiche e geotecniche</p>
Alterazione dei dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio	Nulla	Non necessaria	<p>L'area di interesse non è gravata da vincolo paesaggistico.</p> <p>Poiché il progetto in esame interessa un sito già esistente e non è previsto alcun tipo di intervento edilizio, non viene determinata alcuna alterazione dei dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio sia dal punto di vista visivo, sia con riferimento agli aspetti storico-monumentali</p>

<b>RISCHIO DI INCIDENTI – Prospetto riepilogativo</b>			
<b>Indicatore di importanza</b>	<b>Impatto potenziale</b>	<b>Mitigazione proposta</b>	<b>Motivazione</b>
Guasto operativo con rischio di rilascio di sostanze nocive nell'ambiente	Non significativo	Non necessaria	L'attività di recupero rifiuti non pericolosi è svolta all'interno su superficie pavimentata. In caso di incendio, eventuali acque di spegnimento saranno trattenute all'interno dell'edificio grazie ai cordoli di contenimento e verranno poi smaltite come rifiuto. Nell'eventualità si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali dovuti a guasti di macchinari e/o sversamenti di sostanze pericolose (olio) all'interno dell'edificio, gli operatori sono istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.
Rischio di rilascio di sostanze nocive nell'ambiente	Non significativo	Non necessaria	Nell'impianto in progetto vengono trattati solo rifiuti non pericolosi. Data la natura inerte dei rifiuti e lo stoccaggio su superficie pavimentata al coperto è da ritenere nulla la produzione di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente. L'unica fonte di emissione di gas è il motore a scoppio del polipo meccanico (utilizzo stimato di 1 ora/giorno), oltre al mezzo utilizzato per il trasporto, che è soggetto a specifica normativa che prevede la revisione ed il controllo periodico dei gas prodotti
Rischio incendio o esplosione	Non significativo	Non necessaria	I rifiuti trattati ed i prodotti ottenuti sono quasi totalmente non combustibili e non possono produrre esplosioni. E' presente uno stoccaggio di 9 ton di cavi di rame ricoperti. L'attività dell'impianto prevede l'impiego di macchine operatrici e macchinari che funzionano a gasolio. Le macchine e le attrezzature utilizzate sono sottoposte a revisione e manutenzione periodica come previsto dalla normativa. L'attività non rientra tra quelle soggette a controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011.
Rischi per gli addetti	Non significativo	Non necessaria	L'esercizio dell'impianto comporta l'applicazione della normativa sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, che prende in considerazione sia la tipologia dell'attività svolta sia le caratteristiche tecniche delle macchine utilizzate. Le macchine e le attrezzature utilizzate sono dotate di marchio CE e sono conformi alle direttive comunitarie. Gli addetti, nello svolgere l'attività, utilizzano le Dotazioni di Protezione Individuali in funzione delle relative mansioni.

<b>LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO – Prospetto riepilogativo</b>			
<b>Indicatore di importanza</b>	<b>Impatto potenziale</b>	<b>Mitigazione proposta</b>	<b>Motivazione</b>
Modifiche significative dell'uso territoriale o della zonizzazione	Nulla	Non necessaria	L'area è classificata dal PRG vigente del Comune di Lonigo come ZTO "D1 – Artigianale e industriale". Il progetto in esame non comporta variazione alla zonizzazione territoriale.
Modifiche significative della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona	Nulla	Non necessaria	Il progetto non determina sottrazione o frammentazione di habitat faunistici in quanto il territorio di pianura, risulta fortemente antropizzato e l'estrema semplificazione che contraddistingue l'intera pianura veneta, causata dalle attività umane, e in particolare dalle attività agricole, ha portato alla perdita non solo di paesaggi diversificati, ma anche alla perdita di specie e di diversità genetica e di ecosistemi. La frammentazione del paesaggio dovuta all'espansione residenziale e alle aree industriali, ha drasticamente ridotto le potenzialità faunistiche e floristiche della maggior parte dei territori.
Modifica della capacità di carico dell'ambiente naturale e della qualità in generale	Non significativo	Non necessaria	Il progetto non interessa direttamente o indirettamente gli elementi della rete ecologica locale, provinciale e regionale.  L'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi non determina, inoltre, la produzione di livelli di emissioni in grado di modificare in modo significativo gli attuali livelli di qualità dell'aria del sistema locale. Non si prefigurano pertanto impatti potenziali nei confronti di aree di particolare sensibilità ambientale.

## VII - Conclusioni

L'analisi presente nello Studio Preliminare Ambientale ha evidenziato l'assenza di vincoli nell'area di insediamento dell'impianto e di potenziali impatti significativi correlati alle emissioni di inquinanti in atmosfera e sul suolo.

L'attività di recupero già autorizzata in regime semplificato è interamente svolta all'interno di uno stabile ad uso artigianale, su superficie pavimentata. Inoltre, data la natura solida non polverulenta e la non pericolosità dei rifiuti metallici trattati, in relazione alla possibile dispersione nel sistema idrico, nel suolo/sottosuolo, e nell'aria di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente, il presente studio ha evidenziato l'impossibilità che si verifichi un tale evento.

Non si sono evidenziati inoltre potenziali perturbazioni dei processi pedologici, geologici e geotecnici o alterazioni dei dinamismi spontanei di caratterizzazione del paesaggio.

Non si evidenziano potenziali impatti dovuti ad inquinamento luminoso, termico o a radiazioni ionizzanti

L'impianto in esame opera solo in periodo diurno, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 20.00 e dallo studio di valutazione impatto acustico si rileva che presso i ricettori sensibili, costituiti dalle unità produttive e dalle abitazioni più vicine, vengono rispettati i limiti imposti dalla zonizzazione

acustica del Comune di Lonigo.

L'inquinamento acustico nei limiti non è inoltre tale da provocare una sottrazione significativa o frammentazione di habitat faunistici.

Va ancora una volta sottolineato che si tratta di un impianto esistente autorizzato in procedura semplificata e che la domanda di verifica assoggettabilità è preliminare alla richiesta di approvazione progetto in procedura ordinaria data la capacità di trattamento già autorizzata di 64 ton/giorno.

Il progetto di passaggio dell'autorizzazione in regime ordinario non prevede variazioni della potenzialità giornaliera di recupero, dei quantitativi annui accettabili dall'impianto e di quelli sottoposti a recupero. Non vengono modificati i quantitativi complessivi in stoccaggio.

Non vengono modificate le tipologie di rifiuti accettabili dall'impianto e le tipologie di lavorazioni.

Date le precedenti considerazioni si ritiene che non siano applicabili i criteri di localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti all'Allegato A della DCR n.30 del 29 Apr 2015 – Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali.

In relazione ai risultati delle analisi ambientali, correlati alle caratteristiche del progetto, lo studio non ha evidenziato potenziali impatti negativi e significativi sull'ambiente e sulla popolazione; si è pertanto del parere che il progetto in questione, sulla base degli elementi esaminati di cui all'allegato V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sia da escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).